

Project FSE

Due Diligence Report

Volume III – Legal due diligence

01 Marzo 2016

Strictly Private and Confidential



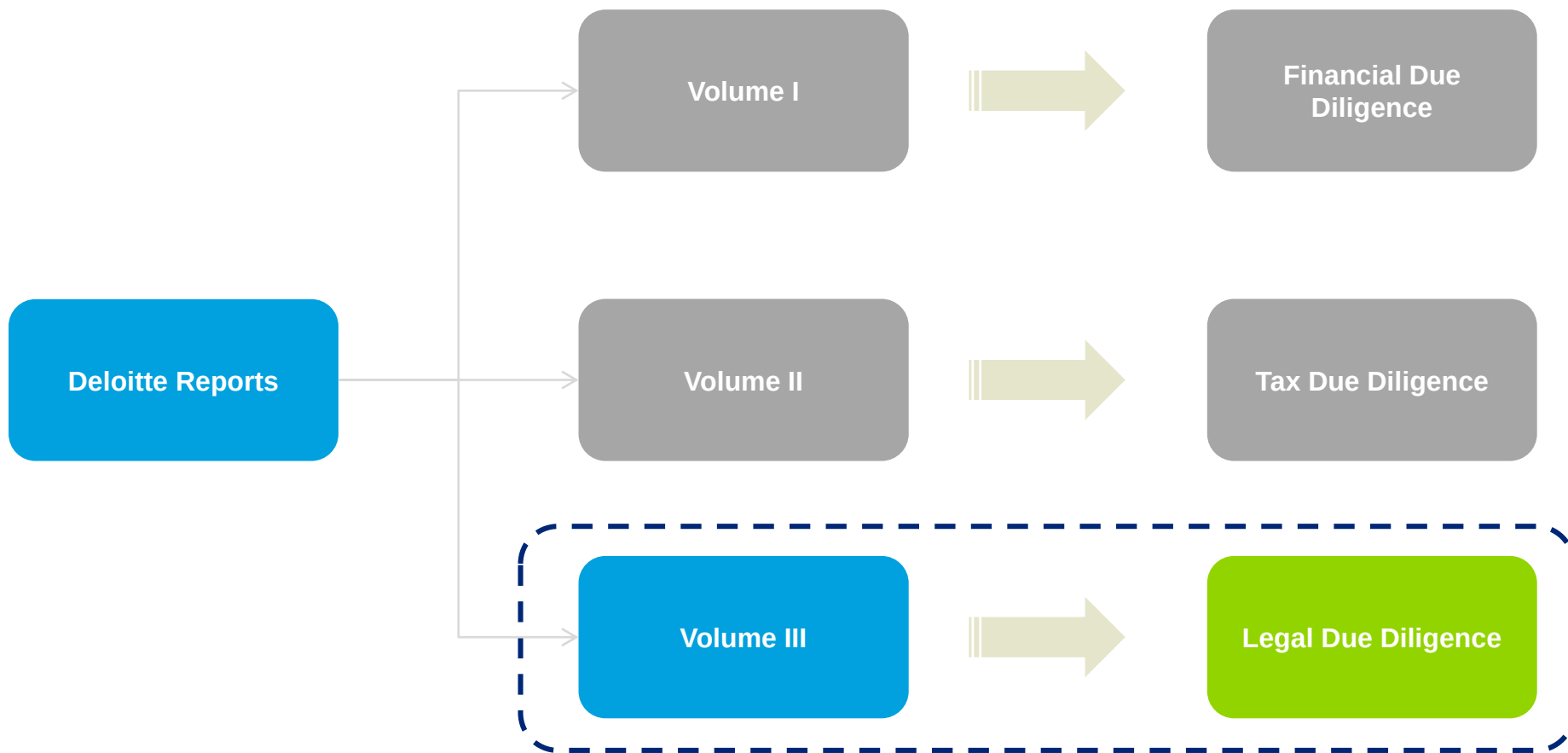
Avviso importante

Il presente Volume III è parte integrante e sostanziale del più ampio Due Diligence Report ("Report") costituito da tre Volumi (Volume I - Financial Due Diligence, Volume II - Tax Due Diligence, Volume III - Legal Due Diligence). Lo stesso deve essere letto congiuntamente agli altri Volumi, essendo il relativo contenuto strettamente connesso con le risultanze delle analisi elaborate nei medesimi. Pertanto, non potranno essere estratte e lette disgiuntamente singole parti e/o sezioni del Report.

Il Report è stato predisposto sulla base delle limitazioni incluse nella sezione "Base di preparazione e limitazioni specifiche" del presente Volume III oltre che nella lettera di trasmissione, nell'Allegato 1 ("Natura ed oggetto dell'incarico") e nelle limitazioni incluse nel Volume I e nel Volume II del Due diligence Report. L'utilizzo delle parentesi quadre "[]" nel Report indica che le informazioni in questione non sono pervenute da parte della Direzione della Società o non sono disponibili alla data del presente Report.

Qualsiasi soggetto che non sia l'Indirizzatario del presente Report o che non abbia firmato e consegnato al Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Deloitte Financial Advisory S.r.l. e Deloitte & Touche S.p.A. (di seguito indicata come "Deloitte") l' "Autorizzazione alla distribuzione a terzi del nostro Rapporto e Lettera di Manleva" non è autorizzato ad accedere al presente Report. Nel caso in cui un soggetto non autorizzato abbia accesso, attraverso la lettura dello stesso, ai contenuti del presente Report, il medesimo soggetto accetta quanto segue:

- Il lettore del presente Report è consapevole che l'attività svolta da Deloitte è stata prestata in conformità alle istruzioni fornite dal nostro cliente ed è stata svolta per il suo uso e beneficio.
- Il lettore del presente Report è consapevole che il presente documento è stato predisposto sulla base delle procedure concordate con il cliente e, pertanto, elementi di interesse del lettore potrebbero non essere trattati in modo specifico.
- Il lettore accetta che né Deloitte né nessuno dei suoi affiliati, soci, dipendenti o rappresentanti avranno responsabilità in nessun modo verso il lettore e conviene che Deloitte non sia responsabile per danni conseguenti, speciali, indiretti, incidentali, risarcitori o per spese di qualsiasi natura causate da un uso del presente Report fatto dal lettore o conseguente all'accesso al presente documento da parte del lettore. Il lettore non potrà, in ogni caso, divulgare, citare, riferire o distribuire a terzi soggetti, per qualsiasi finalità, il lavoro di Deloitte, sia in modo scritto che orale, in tutto o in parte, senza un preventivo consenso scritto di Deloitte.



Section

Page

Indice

4

Executive Summary

5

Sezione I - Due diligence report

8

Parte I - Contrattualistica

9

Parte II - Contenzioso

58

Sezione II - Focus legali

63

Allegati

143

Francesco Brunelli

Deloitte Studio Legale Associato

Partner

Section	Page	Executive Summary	Page
Indice	4	Premesse e limitazioni specifiche	6
Executive Summary	5	Key findings	7
Sezione I - Due diligence report	8		
Parte I - Contrattualistica	9		
Parte II - Contenzioso	58		
Sezione II - Focus legali	63		
Allegati	143		

Contesto	La presente relazione (di seguito, la « Relazione » o « Report ») è stata predisposta sulla base del contratto sottoscritto tra Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (di seguito, anche « FSE » o la « Società ») e il R.T.I. tra Deloitte Financial Advisory S.r.l. e Deloitte & Touche S.p.A. (di seguito, " Deloitte ") avente ad oggetto una <i>due diligence</i> contabile, legale e fiscale richiesta dal Consiglio di Amministrazione di FSE, insediatosi in data 24 novembre 2015, al fine di rendicontare al Socio Unico le principali ragioni del grave squilibrio finanziario ed economico in cui versa la Società.
Qualità e completezza delle informazioni	L'analisi descritta nella presente relazione è basata sulla documentazione messa a disposizione dalla Società e sulle informazioni fornite dal <i>Management</i> della stessa. Lo scopo del nostro lavoro è stato limitato alla documentazione che si è avuto modo di visionare ed analizzare. Le considerazioni svolte, pertanto, devono considerarsi limitate alla documentazione fornita e non costituiscono un'analisi completa della documentazione societaria. Di conseguenza, qualora fosse stata svolta un'analisi completa, altri fatti o criticità sarebbero potuti emergere e sarebbero stati portati alla Vostra attenzione. I nostri servizi non sono finalizzati all'individuazione di frodi o false attestazioni fatte dalla Direzione della Società; pertanto, salvo i casi di dolo e colpa grave, Deloitte non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata identificazione di tali frodi o false attestazioni da parte del <i>Management</i> della Società o di qualsiasi altra parte.
Attestazioni del Management	Il <i>Management</i> della Società è responsabile per tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili ai fini del nostro incarico. La presente Relazione non è stata rivista dal <i>Management</i> e non abbiamo ottenuto conferma da parte di quest'ultimo circa la completezza e accuratezza dei contenuti ivi inclusi.
Dati utilizzati per le analisi	La documentazione consultata è esclusivamente quella che forma oggetto del presente <i>Report</i> e riportata nell'indice dei documenti di cui alla sezione « <i>Allegati</i> »
Struttura della relazione	La relazione è strutturata in due sezioni: la prima contiene l'analisi della documentazione afferente alla contrattualistica ed al contenzioso della Società; la seconda ha ad oggetto dei <i>focus</i> specifici, originati dall'approfondimento delle criticità di maggior rilievo risultate dall'esame dei documenti forniti. Nello specifico, nella prima sezione viene analizzato in maniera dettagliata il contenuto dei singoli contratti sottoscritti dalla Società, partendo dai contratti « <i>core business</i> » fino ai contratti di rilievo subordinato; sempre nella prima parte, inoltre, si esaminerà, per quanto possibile, il contenzioso in cui è coinvolta la Società; nella seconda sezione, invece, sarà analizzato il <i>modus operandi</i> di FSE, attraverso l'esame di specifiche vicende societarie e/o rapporti contrattuali in cui essa è parte.

Nota generale sulla contrattualistica

Dall'analisi della documentazione fornita dalla Società si rileva un costante ricorso ad incarichi esterni di natura professionale ovvero concernenti la prestazione o la fornitura di servizi, sia per quel che riguarda l'attività sua propria (si pensi al conferimento di incarichi di natura tecnica strumentali allo svolgimento della propria attività), sia in settori del tutto estranei all'ambito di operatività della medesima (si pensi agli incarichi concernenti la gestione dell'archivio).

Le criticità riscontrate dall'analisi degli atti visionati attengono, in generale, alla mancata applicazione della normativa stabilita in materia di appalti dal D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito anche «**Codice**» o «**Codice degli Appalti**») e dei principi dalla stessa affermati o desumibili. In merito, occorre precisare che, a causa della lacunosità e frammentarietà della documentazione fornita, dalla stessa non si ricavano informazioni sufficienti per valutare l'aderenza dell'operato di FSE ai dettami del Codice.

Nello specifico, i principi che appaiano costantemente disattesi dal *modus operandi* della Società sono i principi cardine su cui si basa la corretta selezione del contraente nel settore pubblico. In particolare, si fa riferimento ai principi di pubblicità e trasparenza, divieto di frazionamento forzoso degli affidamenti, rotazione, motivazione e strumentalità, anche in considerazione della riconducibilità dell'attività di FSE nell'ambito dei settori speciali di cui al Codice degli Appalti.

Tali principi sono dettagliatamente delineati nelle premesse ed osservazioni generali di cui alla sezione «*Premesse ed osservazioni generali*». Nell'analisi dei singoli contratti, inoltre, tali principi formeranno oggetto di espresso richiamo laddove dall'esame del singolo documento possa dedursi o anche solo ipotizzarsi la violazione di uno o più dei medesimi.

Nota generale sul contenzioso

L'analisi del contenzioso è stata condotta sulla base della sola documentazione messa a disposizione da FSE. Al riguardo, si precisa che non è stato possibile verificare il contenuto degli atti giudiziari dei singoli fascicoli di giudizio, in quanto la relativa documentazione non risulta essere stata consegnata dagli avvocati costituiti.

Dalla sopra detta documentazione, comunque, risulta che il contenzioso riguardante FSE attiene principalmente alla materia giuslavoristica e concerne, in linea di massima, il trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti. In generale, si rileva un andamento sfavorevole dei sopra detti contenziosi, che vedono molto spesso FSE soccombente.

Section	Page
Indice	4
Executive Summary	5
Sezione I - Due diligence report	8
Parte I - Contrattualistica	9
Parte II - Contenzioso	58
Sezione II - Focus legali	63
Allegati	143

Section	Page	Parte I - Contrattualistica	Page
Indice	4	Premesse e osservazioni generali	10
Executive Summary	5	Contratto di concessione servizi	14
Sezione I - Due diligence report	8	Contratti di consulenza legale	15
Parte I - Contrattualistica	9	Contratti di consulenza contabile, amministrativa e fiscale	21
Parte II - Contenzioso	58	Contratti di consulenza tecnica	23
Sezione II - Focus legali	63	Contratti di consulenza generica	44
Allegati	143	Contratti di compravendita, fornitura, subfornitura e cessione	49
		Contratti in essere con gli istituti di credito	54

Parte I – Contrattualistica

PREMESSE E OSSERVAZIONI GENERALI

1. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI FSE E APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI

FSE è una S.r.l. interamente controllata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualificata come «*organismo di diritto pubblico*» dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia - Sez. staccata di Lecce n. 2658/2001, Consiglio di Stato n. 4902/2013) e, dunque, rientrante nella categoria di «*amministrazioni aggiudicatrici*» e, per l'effetto, di «*stazione appaltante*», ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3, commi 25, 26 e 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Assunta, quindi, in ragione di tale perimetrazione giuridica e da un punto di vista soggettivo, l'applicazione del Codice degli Appalti all'attività di FSE, si evidenzia che, per quanto attiene, invece, il profilo oggettivo, la medesima attività, rientrando nei «*Servizi di trasporto*» di cui all'art. 210 del Codice degli Appalti, deve essere inquadrata nell'ambito dei c.d. «*Settori Speciali*», come anche confermato dalla delibera n. 5 del 2014 dell'Amministratore Unico di FSE.

Nel suddetto perimetro giuridico, evidentemente, troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 206 del Codice degli Appalti, oltre alle disposizioni della Parte III di quest'ultimo, quelle delle Parti I, IV, e V, nonché le disposizioni della Parte II espressamente richiamate dal citato articolo. Si precisa, inoltre, che nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della Parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base all'articolo 206, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta (art. 206, comma 3, Codice degli Appalti).

Alla luce di tutto quanto sopra, l'analisi dei contratti di cui alla presente Sezione è stata condotta sulla base dell'applicabilità a FSE del citato Codice degli Appalti, con particolare riferimento al rispetto dei principi di cui al successivo paragrafo, che, come si evidenzierà nel prosieguo del presente Report, non sono stati pienamente rispettati da FSE (si precisa che tale questione è stata oggetto di discussione in seno al Collegio Sindacale con delibere n. 74 del 18.11.2013 e 76 del 05.02.2014).

2. PRINCIPI RILEVANTI IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI

2.1. Il frazionamento artificioso dell'incarico

L'art. 29, comma 4, del Codice degli Appalti (applicabile ai Settori Speciali ai sensi dell'art. 206, comma 1) espressamente stabilisce che «*nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato*».

La *ratio* della norma è di evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti, che potrebbero frazionare un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, ottenendo lotti di valore inferiore, i quali, astrattamente, potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti «sopra soglia».

La finalità pro-concorrenziale della disposizione trova conferma anche nell'art. 125, comma 13, del Codice degli Appalti, che espressamente prevede che «*nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia*».

La suddivisione in lotti di un appalto, tuttavia, non è in sé illegittima, e afferisce all'esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, ma il concreto esercizio di tale potere deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nella procedura di affidamento degli appalti pubblici e non deve determinare una sostanziale violazione dei principi di libera concorrenza, *par condicio* e non discriminazione, posti dall'art. 2 del Codice degli Appalti (Consiglio di Stato n. 1101/2008).

L'istituto della suddivisione dell'appalto in lotti, infatti, è stato oggetto di recenti interventi legislativi che, nell'intento di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle commesse pubbliche, hanno dato allo stesso un nuovo impulso.

In particolare, l'art. 44, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 2 del Codice degli Appalti, imponendo alle stazioni appaltanti, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, di suddividere gli appalti in lotti funzionali, «*ove possibile ed economicamente conveniente*» e, comunque, nel rispetto della disciplina comunitaria.

Parte I – Contrattualistica

Sulla base del delineato quadro normativo, pertanto, il frazionamento dell'appalto in lotti è legittimo solo se sono rispettate due condizioni: **(i)** i lotti devono avere natura «funzionale» ed **(ii)** il frazionamento deve assicurare un vantaggio «economico» e, dunque, garantire alla stazione appaltante un risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili.

Con riferimento alla nozione di natura «funzionale», l'ANAC, con la Deliberazione n. AG 18/12 del 13.09.2012, ha rilasciato un parere al Comune di Palermo, precisando che *«questa Autorità si è già pronunciata con la determinazione n. 5 del 9 giugno 2005, in materia di lavori pubblici, precisando, tra l'altro, che: a) l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere; b) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto unicamente nei casi in cui le «parti» di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva; c) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpare in un'unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare».*

La violazione del divieto, infatti, non è priva di conseguenze per la stazione appaltante; si ricorda, infatti, che la giurisprudenza qualifica come illegittimo il comportamento dell'amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti *«prive di autonomia funzionale»* e della *«idoneità a essere utilizzati autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni»* (Consiglio di Stato n. 1681/2011). Dunque, il Consiglio di Stato riconosce alle amministrazioni la libertà di frazionare l'unitario appalto in più lotti, ma invita le stesse a predisporre il bando considerando i lotti come parti di una prestazione unitaria, al fine di determinare la soglia comunitaria. Inoltre, una recente giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato, nel caso in esame, la configurabilità del danno erariale quale danno alla concorrenza (Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, n. 30 del 21 giugno 2013).

La violazione di tale canone comportamentale determina un danno risarcibile, che legittima l'impresa esclusa o danneggiata per aver partecipato ad una gara frazionata ad adire il giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno per il fatto di non aver potuto utilizzare le qualificazioni che le avrebbero consentito di partecipare ad appalti di importi più elevati (cd. «danno curriculare»).

2.2. Principi di pubblicità e trasparenza

I principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario in materia di evidenza pubblica, codificati, in via generale, già nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

In particolare, il principio di pubblicità trova applicazione anche per gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione delle direttive comunitarie e, dunque, anche del Codice degli Appalti, in quanto trattasi di contratti comunque soggetti ai principi del predetto Trattato (i.e. libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera circolazione dei servizi, etc.) ed alle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La pubblicità di bandi ed avvisi, infatti, garantisce la più ampia partecipazione ed effettività della concorrenza e consente alla stazione appaltante di scegliere il contraente nel più ampio novero dei concorrenti, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Stanti tali peculiarità, le norme sulla pubblicità degli appalti hanno carattere vincolante e, salvo espressa deroga del legislatore, trovano applicazione in ogni settore degli appalti pubblici, ivi compresi nei settori speciali così come individuati dal Codice degli Appalti (cfr Consiglio di Stato, n. 1856/2008).

Tale principio è stato ribadito recentemente dal **Consiglio di Stato**, che con sentenza n. 02501/2014, ha chiarito i principi già precedentemente espressi rispetto all'applicabilità del principio della pubblicità. Ed in particolare che: *«i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici si estendono anche alle procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e persino agli affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria»* (Cons. Stato Sez. VI, 18-12-2012, n. 6478) e che *«i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che, qualora all'aggiudicazione debba procedersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria»*. (Cons. Stato, Ad. Plen., 31.07.2012).

Parte I – Contrattualistica

2.3. Il principio di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità

Il Codice degli Appalti prevede, tra le altre, alcune procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di tipo semplificato, ovvero prive di tutti quei formalismi ed obblighi di pubblicità tipici delle cd. procedure ordinarie (i.e. gare implementate con procedure aperte e ristrette).

Tuttavia, anche in questi casi la stazione appaltante non può prescindere dall'applicazione dei principi comunitari volti ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di gara, essendo la stessa tenuta ad adottare tutti quei criteri che evitino il consolidarsi, da parte di soggetti privati, di posizioni di mercato nei riguardi di alcuni enti pubblici. In particolare, il Codice degli Appalti prevede che, nel caso in cui un appalto - sia esso di servizi, di forniture e/o di lavori - venga aggiudicato mediante una delle predette procedure semplificate, sia necessario rispettare il principio cd. della «rotazione» fornitori.

Il principio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa stabilizzare rapporti solo con alcuni soggetti in violazione dei principi di concorrenza (cfr AVCP, det. n. 2/2011), parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Questa situazione, in particolare, verrebbe a prodursi in caso di affidamenti «replicativi» (specialmente se in un breve arco di tempo) di lavori, servizi o forniture a favore di uno stesso operatore economico. Il principio di rotazione consente, al contrario, di non coinvolgere tale operatore nelle procedure indette per un certo periodo successivo, garantendo ad altre/i imprese/soggetti analoghe possibilità di concludere un appalto con enti/amministrazioni/soggetti pubblici.

Il principio di parità di trattamento e non discriminazione sono direttamente riconducibili al principio di imparzialità che si traduce nell'esigenza di adottare comportamenti coerenti e non discriminatori nella valutazione delle offerte. Ciò comporta il dovere da parte della stazione appaltante di predeterminare in maniera puntuale i criteri di valutazione delle offerte.

L'obbligo di non discriminazione vieta di adottare comportamenti volti a privilegiare coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni, ma più in generale è volto a vietare qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che abbia comunque le medesime conseguenze.

Il principio di proporzionalità si sostanzia nell'esigenza che la Pubblica Amministrazione persegua i propri fini istituzionali attraverso modalità di svolgimento delle proprie azioni che siano in rapporto di idoneità, necessità ed adeguatezza con l'obiettivo da raggiungere. La trasparenza si manifesta come adeguato livello di pubblicità nei confronti dei potenziali offerenti in modo da assicurare un effettivo confronto competitivo.

2.4. Principio dell'obbligo di motivazione nei casi di affidamento diretto e cottimo fiduciario

Con riferimento alle «acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi» le FAQ, pubblicate dall'ANAC, in data 12 aprile 2012, chiariscono che «*Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato*».

Ai fini che qui rilevano si ritiene opportuno evidenziare che la mancata motivazione costituisce, una ingiustificata sottrazione di tali affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali.

L'Autorità prosegue, inoltre, determinando che nel caso di affidamento diretto «*sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006*». Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa in merito, stabilendo, in maniera piuttosto lapidaria che «*in mancanza di adeguata motivazione circa il ricorrere dei presupposti [...] la scelta della procedura di cottimo è illegittima [...]*» (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza 21 dicembre 2015, n. 5808).

Parte I – Contrattualistica

2.5. Principio di strumentalità

L'art. 217 del Codice stabilisce che la parte III del Codice stesso, disciplinante anche il settore di attività in cui opera la Società, *«non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatari aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli artt. da 208 a 213 o per l'esercizio di attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità»*.

In particolare, l'assoggettabilità dell'affidamento di un servizio dettata per i settori speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l'appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all'attività speciale, sotto il profilo sia finalistico che strumentale. (Cfr Consiglio di Stato, Ad. Plen., 1° agosto 2011, n. 16; cfr sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2919).

Conseguentemente, *«è possibile attrarre l'appalto di servizi «comuni» alla sfera del servizio speciale ogni volta in cui il servizio comune presenti un nesso di strumentalità diretta o immediata con lo svolgimento del servizio speciale»* (Cons. Stato sez. VI, 9 ottobre 2009, n. 6201).

Parte I – Contrattualistica

1. CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI

1.1. Contratto di servizio per l'esercizio delle ferrovie ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997 FSE/Regione Puglia

Parti: FSE / Regione Puglia

Data sottoscrizione: 21.12.2009

Durata: 31.12.2015, rinnovabile di ulteriore 6 anni, salvo disdetta entro il 31.12. 2014.

Oggetto: modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico integrativo e/o sostitutivo esercitato dalla FSE.

Corrispettivo: €123.457.117,75, oltre IVA (10%), annualmente incrementato del tasso di inflazione ex art. 24, comma 2, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009.

Clausole principali: **Art. 7 «Servizi Automobilistici Sostitutivi»:** FSE si impegna ad effettuare un servizio sostitutivo con autobus nei casi di sospensione o riduzione del servizio ferroviario previsti nell'art. 6.2 del contratto; **Art. 8 «Determinazione del corrispettivo, modalità di erogazione, garanzie»:** in caso di sciopero del personale della FSE, la Regione detrairà l'80% del corrispettivo unitario del servizio di trasporto per ogni chilometro di servizio non effettuato; FSE ha rilasciato, a garanzia delle obbligazioni assunte col contratto, fidejussione n. 103.972, rilasciata da BNL, per l'importo di €1.852.000,00, pari all'1,5% del corrispettivo annuo; **Art. 9 «Rendicontazione delle percorrenze consuntive»:** FSE si obbliga a trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, un prospetto riepilogativo delle percorrenze effettuate; **Art. 10 «Sistema Tariffario»:** la disciplina tariffaria è dettata dalla L.R. n. 18/02; **Art. 20 «Vigilanza e Sanzioni»:** il mancato rispetto da parte della Società agli obblighi derivanti dal contratto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €1.000,00 ad €100.000,00. In ogni caso, l'ammontare complessivo annuale delle sanzioni non potrà essere superiore al 5% del corrispettivo annuo. Le somme esigibili dalla Regione a titolo di sanzioni possono essere compensate con quelle dalla stessa riconosciute a titolo di premi maturati in connessione alla qualità dei servizi resi; **Art. 22 «Controversie tra le parti»:** in caso di contestazioni le parti sono obbligate a verificare la possibilità di una composizione bonaria della controversia. In caso contrario, il foro competente è quello di Bari.

Note: **(i)** all'atto della sottoscrizione FSE ha contestato l'art. 8 in materia di corrispettivi, sottoscrivendo il contratto al solo fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto, con riserva di ogni ulteriore tutela dei propri diritti riconosciuti in sede nazionale e comunitaria; **(ii)** con lettera del 21.12.2015, la Regione Puglia ha comunicato che il contratto si intende rinnovato fino al 31.12.2021 ed ha invitato la Società ad integrare la garanzia di cui all'art. 8 entro il 31.01.2016.

Parte I – Contrattualistica

2. CONTRATTI DI CONSULENZA LEGALE

2.1. Contratto per la consulenza, l'assistenza legale e il coordinamento delle attività legali tra FSE e Associazione professionale «Schiano & Partners»

Parti: FSE/Associazione professionale «Schiano & Partners»

Data sottoscrizione: 12.07.2012

Durata: 31.12.2015 (pari alla durata residua del Contratto di Servizio per l'esercizio delle Ferrovie cfr 1.1).

Oggetto: attività di coordinamento, consulenza ed assistenza per il contenzioso di FSE. In particolare: **(i)** assistenza e consulenza ai responsabili delle funzioni aziendali; **(ii)** coordinamento dell'opera degli altri professionisti locali; **(iii)** identificazione delle strategie difensive da assumere nell'interesse dell'azienda, per ciascuna causa, di concerto con i vertici aziendali.

Corrispettivo: tabelle professionali forensi (DM 8 aprile 2004, n. 127).

All'atto dell'affidamento di ciascun incarico, è prevista la corresponsione di un acconto il cui ammontare è stato predeterminato in considerazione del valore della causa e dell'Autorità Giudiziaria adita.

Clausole principali: **Art. 3:** l'Associazione professionale si è impegnata ad archiviare le pratiche ed emettere le relative fatture, utilizzando il *software* denominato «Suite» della OA Sistemi, attenendosi scrupolosamente ai preventivi presentati; **Art. 4:** FSE ha rilasciato una procura generale alle liti all'avv. Angelo Schiano (titolare del 93% dell'Associazione professionale). Rilascerà, ove necessario (come richiesto nel caso delle giurisdizioni superiori), procure speciali ed eleggerà domicilio, per le cause su Roma, presso la sede dell'Associazione professionale e, per quelle fuori sede, presso i domiciliatari indicati da FSE; **Art. 13:** obbligo di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Il lodo che verrà emesso secondo equità sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Note: **(i)** si evidenzia che l'art. 16 dello Statuto di FSE non prevede il potere dell'Amministratore Unico di nominare procuratori generali alle liti, circostanza che è stata sollevata anche dal Collegio Sindacale nella riunione del 17.10.2013; **(ii)** in considerazione della circostanza che la durata del contratto in commento è collegata alla durata del contratto di servizio di cui al 1.1 della presente Parte, vi è stata anche per tale consulenza una proroga fino al 2021.

In merito ai punti di cui alle presenti Note si rimanda al *Focus* n. 3.

2.2. Contratto per la consulenza, l'assistenza legale e il coordinamento delle attività legali tra FSE e «Schiano & Partners»/Avv. Angelo Schiano/Avv. Pino Laurenzi

Parti: FSE/«Schiano & Partners»/Avv. Angelo Schiano/ Avv. Pino Laurenzi

Data sottoscrizione: 12.06.2013

Durata: 31.12.2021 ovvero per la durata residua del Contratto di Servizio per l'esercizio delle ferrovie.

Oggetto: Modifica degli accordi assunti in sede di mediazione il 10.10.2012 prevedendo:

(i) differimento al 15.07.2013 della rata in scadenza il 30.12.2013; **(ii)** dilazionamento del pagamento dell'intero debito verso gli Avv.ti Schiano e Laurenzi fino al 31.12.2021, mediante n. 18 rate; **(iii)** estensione della durata del contratto di consulenza legale conferito alla «Schiano & Partners» fino al 31 dicembre 2021, ovvero per la durata residua del Contratto di Servizio per l'esercizio delle Ferrovie; **(iv)** rilascio di una fideiussione di primario istituto per € 20.000.000,00.

Corrispettivo: 0,5% - 3% del valore della causa, dato dalla sommatoria di tutte le domande formulate in giudizio. In caso di contestazioni di FSE circa i compensi applicati, troveranno applicazione dei compensi diversi determinati nel contratto.

All'atto dell'affidamento di ciascun incarico, è prevista la corresponsione di un acconto determinato in misura fissa, diversa a seconda dell'Autorità Giudiziaria innanzi adita e al valore della causa.

Clausole principali: **Art. III3:** l'Avv. Schiano è munito di procura generale notarile e si costituirà in tutti i giudizi attivi e passivi di FSE, eventualmente in affiancamento di altri legali, secondo i desiderata di FSE, che per le cause fuori dalla Corte d'Appello di Roma, ha indicato sin da ora: **(i)** per Bari e provincia, l'Avv. Lucio Riccardi; **(ii)** per Lecce, Brindisi, Taranto e relative province, gli Avv.ti Luciano Ancora e Giovanni Portulari; **Art. III4:** «Schiano & Partners» si è impegnata ad archiviare le pratiche e i documenti, nonché ad emettere le relative fatture, utilizzando il *software* denominato «Suite» della OA Sistemi, attenendosi scrupolosamente ai preventivi presentati in base al tariffario forense in vigore; **Art. III5:** l'Associazione professionale si impegna a tenere informata FSE dell'andamento e dello stato di ciascuna pratica; **Art. XVIII:** Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie, che giudicherà secondo equità e il relativo lodo sarà inappellabile e immediatamente esecutivo.

Note: **(i)** si evidenzia che l'art. 16 dello Statuto di FSE non prevede il potere dell'Amministratore Unico di nominare procuratori generali alle liti, circostanza che è stata sollevata anche dal Collegio Sindacale nella riunione del 17.10.2013 **(ii)** in merito a tale contratto si rimanda al *Focus* n. 1.

Parte I – Contrattualistica

2.3. Convenzione per la disciplina del rapporto di consulenza ed assistenza legale tra FSE e Avv.ti Luciano Ancora e Giovanni Portaluri

Parti: FSE /Avv.ti Luciano Ancora e Giovanni Portaluri

Data sottoscrizione: 04.04.2001

Durata: 04.04.2004, con rinnovo automatico alla scadenza, salvo disdetta.

Oggetto: patrocinio legale del contenzioso FSE nell'ambito Corte di Appello di Lecce.

Corrispettivo: tabella forense parametrata ai minimi. È prevista la corresponsione di acconti diversificati in base alla tipologia di giudizio e all'Autorità Giudicante adita.

Clausole principali: **Art. II:** rilascio di procura generale alle liti; **Art. IV:** archiviazione della documentazione su supporto informatico; **Art. XIII:** collegio arbitrale per risoluzione controversie, che giudicherà secondo equità e il relativo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Note: **(i)** si evidenzia che l'art. 16 dello Statuto di FSE non prevede il potere dell'Amministratore Unico di nominare procuratori generali alle liti, circostanza che è stata sollevata anche dal Collegio Sindacale nella riunione del 17.10.2013; **(ii)** in merito a tale contratto si veda inoltre il Focus n. 1; **(iii)** non avendo evidenza di disdetta, tale contratto potrebbe essere ancora in vigore.

2.4. Convenzione per la disciplina del rapporto di consulenza ed assistenza legale tra FSE e Avv. Lucio Riccardi

Parti: FSE /Avv. Lucio Riccardi

Data sottoscrizione: 29.12.2010

Durata: 31.12.2015, con rinnovo automatico salvo disdetta.

Oggetto: patrocinio legale nel contenzioso di FSE presso la Corte d'Appello di Bari, nonché consulenza in favore di FSE, ivi compresa l'assistenza nelle relazioni industriali.

Corrispettivo: tariffe professionali vigenti (DM 08 aprile 2004, n. 127). È prevista la corresponsione di acconti diversificati in base alla tipologia di giudizio e all'Autorità Giudiziaria adita. E' stata pattuita, inoltre, la corresponsione dell'importo forfettario di € 8.000,00 mensili per attività di consulenza legale continuativa in favore di FSE.

Clausole principali: **Art. 2b:** Rilascio procura generale alle liti; **Art. 13:** Collegio arbitrale per risoluzione controversie, che giudicherà secondo equità e il relativo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Note: **(i)** si evidenzia che l'art. 16 dello Statuto di FSE non prevede il potere dell'Amministratore Unico di nominare procuratori generali alle liti, circostanza che è stata sollevata anche dal Collegio Sindacale nella riunione del 17.10.2013. In merito a tale contratto si veda inoltre il Focus n. 1.

2.5. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Legalitax

Parti: FSE/Legalitax

Data sottoscrizione: 08.01.2013

Durata: n/a

Oggetto: assistenza e consulenza legale, fiscale ed economico-finanziaria nell'attività di negoziazione tra FSE e BNL, al fine di inserire crediti IVA nelle linee di credito per investimenti concesse dalla BNL a FSE. Tale attività consiste, in particolare nella: **(i)** predisposizione della documentazione societaria da mettere a disposizione dell'istituto di credito; **(ii)** elaborazione delle informazioni richieste da parte di BNL; **(iii)** analisi e discussione con BNL della documentazione; **(iv)** negoziazione delle condizioni della linea di credito accordabile; **(v)** negoziazione dei testi contrattuali inerenti la linea di credito accordata.

Corrispettivo: **(i)** compenso fisso pari ad €15.000,00 (che sarà fatturato al momento del conferimento dell'incarico); **(ii)** compenso variabile pari allo 0,75% dell'importo della linea di credito IVA concessa, ridotto della quota anticipata pari ad € 17.200.000,00 (che saranno fatturati al momento dell'ottenimento della delibera di concessione della linea di credito ed in parte all'ultimazione delle formalità contrattuali).

Clausole principali: **Art. 5 «Garanzie»:** Le eventuali pretese risarcitorie nei confronti dello Studio non potranno eccedere complessivamente il 100% degli onorari effettivamente corrisposti, intendendo tale limite come consensuale forfetizzazione preventiva del danno.

Note: **(i)** tenuto conto della complessità dell'incarico e della natura dell'attività conferita si rilevano delle criticità in merito alla piena compatibilità dei criteri di conferimento di tale incarico con le previsioni del Codice degli Appalti. A tal proposito, si rimanda a quanto precisato nel Focus n. 5.

Parte I – Contrattualistica

2.6. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Legalitax

Parti: FSE/Legalitax

Data sottoscrizione: 01.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: assistenza e consulenza legale, fiscale ed economico-finanziario nella rinegoziazione dei tempi di estinzione della linea non revolving BNL di € 75 MLN: **(i)** Elaborazione di una proposta verso BNL; **(ii)** Predisposizione della documentazione societaria da mettere a disposizione dell'istituto di credito; **(iii)** Analisi e discussione con BNL della proposta formulata; **(iv)** Negoziazione delle condizioni contrattuali finalizzate alla formalizzazione della linea rinegoziata.

Corrispettivo: **(i)** compenso fisso pari ad €15.000,00 (fatturati al momento del conferimento dell'incarico); **(ii)** Compenso variabile pari allo 0,75% del beneficio in termini di cash flow derivante dalle nuove condizioni di rientro da quantificarsi dalla data della modifica delle condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 2015 (fatturati al momento dell'ottenimento della delibera di cessione della linea di credito ed in parte alla ultimazione delle attività contrattuali).

Clausole principali: Art. 6 «Garanzie»: le eventuali pretese risarcitorie nei confronti dello Studio non potranno eccedere complessivamente il 100% degli onorari effettivamente corrisposti, intendendo tale limite come consensuale forfetizzazione preventiva del danno.

Note: (i) tenuto conto della complessità dell'incarico e della natura dell'attività conferita si rilevano delle criticità in merito alla piena compatibilità dei criteri di conferimento di tale incarico con le previsioni del Codice degli Appalti. A tal proposito, si rimanda a quanto precisato nel *Focus* n. 5.

2.7. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Legalitax

Parti: FSE / Legalitax

Data sottoscrizione: 24.07.2014

Durata: n/a

Oggetto: assistenza e consulenza legale, fiscale ed economico-finanziario nella attività di negoziazione tra FSE e un istituto di credito per l'acquisizione di una linea di credito. In particolare: **(i)** Elaborazione di una proposta verso un istituto di credito; **(ii)** Predisposizione della documentazione societaria da mettere a disposizione dell'istituto di credito; **(iii)** Negoziazione dell'operazione al fine di addivenire all'ottenimento di una delibera dell'istituto di credito; **(iv)** Definizione delle modalità di erogazione.

Corrispettivo: **(i)** compenso fisso pari ad €20.000,00 (fatturati al momento del conferimento dell'incarico); **(ii)** compenso variabile pari all'1,2 % del valore della linea di credito intesa anche come minore trattenuta delle somme rivenienti dall'esito favorevole del contenzioso con Regione Puglia (fatturati una volta ultimate le formalità contrattuali in proporzione alla linea per cassa su base annuale). In ogni caso gli onorari saranno in misura non inferiore ad €150.000,00.

Clausole principali: Art. 6 «Garanzie»: le eventuali pretese risarcitorie nei confronti dello Studio non potranno eccedere complessivamente il 100% degli onorari effettivamente corrisposti, intendendo tale limite come consensuale forfetizzazione preventiva del danno.

Note: (i) tenuto conto della complessità dell'incarico e della natura dell'attività conferita si rilevano delle criticità in merito alla piena compatibilità dei criteri di conferimento di tale incarico con le previsioni del Codice degli Appalti. A tal proposito, si rimanda a quanto precisato nel *Focus* n. 5.

2.8. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 17.06.2013

Durata: n/a

Oggetto: definizione delle linee guida per gli interventi di valorizzazione dei compendi ferroviari delle stazioni FSE.

Corrispettivo: costo presuntivo di €25.000,00

Clausole principali: n/a

Note: (i) non avendo evidenza della durata, tale contratto potrebbe essere ancora in vigore tra le parti.

2.9. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 03.09.2013

Durata: n/a

Parte I – Contrattualistica

Oggetto: assistenza legale nei rapporti con SACE Fct SpA – Redazione della convenzione quadro.

Corrispettivo: €8.550,40

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* in data 16.10.2013 è stata emessa fattura dell'importo di €8.550,40; *(ii)* non avendo evidenza della durata, tale contratto potrebbe essere ancora in vigore tra le parti.

2.10. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 12.12.2013

Durata: n/a

Oggetto: valorizzazione dei compendi ferroviari e verifica della compatibilità con il PPTR.

Corrispettivo: €38.000,00

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* non avendo evidenza della durata, tale contratto potrebbe essere ancora in vigore tra le parti.

2.11. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 22.01.2014

Durata: 29.12.2014

Oggetto: redazione del programma di valorizzazione con annesso studio di fattibilità della stazione ferroviaria del Comune di Martina Franca.

Corrispettivo: €10.500,00

Clausole principali: n/a

Note: n/a

2.12. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 22.01.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione del programma di valorizzazione, con annesso studio di fattibilità, della piattaforma intermodale logistico integrata per il trattamento, trasporto e stoccaggio di rifiuti per i Comuni di Melissano, Casarano e Taviano.

Corrispettivo: €30.000,00

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* nell'ambito della proposta formulata lo Studio Legale Vernola ha dichiarato di avvalersi del supporto tecnico della Società Ingegneria S.r.l.; di tale circostanza, tuttavia, non si ha evidenza.

2.13. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 22.01.2014

Durata: n/a

Oggetto: studio di fattibilità sul trasporto dei rifiuti degli ATO pugliesi sulla rete ferroviaria FSE.

Corrispettivo: €38.000,00

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* nell'ambito della proposta formulata lo Studio Legale Vernola ha dichiarato di avvalersi del supporto tecnico della Società Ingegneria S.r.l.; di tale circostanza, tuttavia, non si ha evidenza.

Parte I – Contrattualistica

2.14. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 22.01.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione del programma di valorizzazione con annesso studio di fattibilità della stazione ferroviaria del Comune di Alberobello.

Corrispettivo: €10.500,00

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* nell'ambito della proposta formulata lo Studio Legale Vernola ha dichiarato di avvalersi del supporto tecnico della Società Ingegneria S.r.l.; di tale circostanza, tuttavia, non si ha evidenza;

2.15. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 22.01.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione del programma di valorizzazione con annesso studio di fattibilità della stazione ferroviaria del Comune di Tricase.

Corrispettivo: €10.500,00

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* nell'ambito della proposta formulata lo Studio Legale Vernola ha dichiarato di avvalersi del supporto tecnico della Società Ingegneria S.r.l.; di tale circostanza, tuttavia, non si ha evidenza.

2.16. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 22.01.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione del programma di valorizzazione con annesso studio di fattibilità della stazione ferroviaria del Comune di Sammichele di Bari.

Corrispettivo: €10.500,00

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* nell'ambito della proposta formulata lo Studio Legale Vernola ha dichiarato di avvalersi del supporto tecnico della Società Ingegneria S.r.l.; di tale circostanza, tuttavia, non si ha evidenza.

2.17. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 20.05.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione del progetto preliminare per la valorizzazione della Stazione di Turi.

Corrispettivo: €35.000,00

Clausole principali: n/a

Note: n/a

2.18. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 30.05.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione del progetto preliminare per la valorizzazione della Stazione di Sannicola.

Corrispettivo: €39.000,00

Clausole principali: n/a

Note: n/a

Parte I – Contrattualistica

2.19. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola

Parti: FSE / Studio Legale Associato Vernola

Data sottoscrizione: 06.02.2015

Durata: scadenza quadrimestrale per il 2015

Oggetto: rapporto quadrimestrale sull'*iter* urbanistico dei nuovi PUG nei Comuni della Provincia di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Corrispettivo: €39.000,00

Clausole principali: n/a

Note: n/a

Note riferite a tutti i contratti con lo Studio Legale Associato Vernola:

(i) l'analisi complessiva degli incarichi conferiti allo Studio Legale Associato Vernola, ciascuno di essi, per gli importi indicati, rientrando nella categoria dell'affidamento diretto, induce a rilevare – stante anche la descrizione estremamente sommaria delle attività da implementare – il mancato rispetto, da parte di FSE, dei principi generali indicati nelle «*Premesse e osservazioni generali*» (cfr. §§ 2.1 – 2.5), con particolare riferimento a quelli dell'obbligo di motivare gli affidamenti in economia, di divieto di frazionamento artificioso e di rotazione, implicando anche, per l'effetto, ripercussioni per quanto attiene al rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione.

Ed infatti, in tre anni sono stati conferiti ben 12 incarichi; nel 2014, n. 6 incarichi sono stati conferiti lo stesso giorno (cfr contratti da 2.11 a 2.16), aventi tutti ad oggetto in linea generale una attività di «*redazione del programma di valorizzazione, con annesso studio di fattibilità*», poi modulata su oggetti differenti, il cui importo complessivo avrebbe implicato il rispetto di una procedura di selezione con il coinvolgimento di più operatori. Il numero degli incarichi, sia con riferimento alla suddivisione per anni che avuto riguardo al numero e alla tempistica di conferimento, nonché alla mancata indicazione di una durata, rileva, peraltro, ai fini del mancato rispetto del principio di rotazione, determinando la concentrazione di affidamenti in capo ad uno stesso soggetto, peraltro senza evidenza alcuna di una motivazione sottesa a tale scelta.

(ii) si rileva, inoltre, come non sia possibile comprendere, dalla documentazione analizzata, il motivo per cui sia stato conferito ad uno Studio Legale Associato una attività di redazione del progetto preliminare (cfr 2.17), spettando tale attività a soggetti con una competenza tecnica differente da quella giuridica.

2.20. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Bortone & Partners

Parti: FSE / Studio Legale Bortone & Partners

Data sottoscrizione: 17.04.2013

Durata: n/a

Oggetto: affidamento dell'incarico per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Corrispettivo: (i) €50.000,00 annui, per ricoprire la carica di Membro dell'Organismo di Vigilanza; (ii) €60.000,00 per ricoprire la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Clausole principali: n/a

Note: n/a

2.21. Contratto di consulenza tecnica professionale tra FSE e Avv. Stefania Maritati

Parti: FSE / Avv. Stefania Maritati

Data sottoscrizione: 25.07.2006

Durata: 25.07.2011

Oggetto: assistenza e consulenza legale, per la cura, la trattazione e la definizione delle ragioni creditorie di FSE emerse nell'ambito dei rapporti negoziali tra quest'ultima e la Regione Puglia in base al contratto di servizio del 28.02.2001.

Corrispettivo: compenso forfetario pari ad €7.500,00 mensili, oltre IVA e CPA, da corrispondere su presentazione della fattura.

Clausole principali: n/a

Note: (i) si rileva che l'incarico in oggetto è stato rinnovato per altri 5 anni a decorrere dal 26.07.2011, con gli stessi patti e condizioni in essere.

Parte I – Contrattualistica

3. CONTRATTI DI CONSULENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E FISCALE

3.1. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Fausto Vittucci & C. Sas

Parti: FSE / Fausto Vittucci & C. Sas

Data sottoscrizione: 01.10.2015

Durata: 31.12.2017

Oggetto: incarico di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio della società relativamente al triennio 2015, 2016 e 2017.

Corrispettivo: €170.000,00

Clausole principali: **Art. 1 «Oggetto dell'incarico»:** l'incarico non comprende la verifica della regolare tenuta della contabilità della società. Il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409**bis** ss. c.c. è conferito ad altro soggetto, che risulta l'unico responsabile ai fini di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 39/2010. I risultati del lavoro non potranno essere utilizzati da FSE ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010. La società di revisione non avrà alcun obbligo per la sottoscrizione dei Modelli Unico SC e IRAP, del Modello 770 Semplificato e Ordinario per gli esercizi oggetto dell'attività.

Art. 2.3. «Responsabilità della redazione del bilancio di esercizio»: la responsabilità della redazione del bilancio di esercizio, della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, della corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete all'Amministratore di FSE, anche ai sensi degli artt. 2423 e 2621 c.c.. È responsabilità della Fausto Vittucci & C. Sas di esprimere con apposita relazione un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio nel suo complesso sulla base della revisione contabile volontaria in conformità ai Principi di Revisione. Sarà responsabilità di altro soggetto incaricato da FSE vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da FSE e del suo concreto funzionamento; **Art. 5 «Personale impiegato, tempi e corrispettivi»:** la Fausto Vittucci & C. Sas, qualora ritenesse necessario e opportuno, richiedere l'intervento, l'assistenza e la consulenza da parte di consulenti esterni comunicherà alla Direzione Amministrativa di FSE l'utilizzo dei servizi del consulente esterno. Salvo espresso e tempestivo diniego di FSE, la Fausto Vittucci & C. Sas procederà a conferire incarico al consulente terzo ed aggiungerà il costo relativo al supporto esterno. **Art. 10 «Foro competente»:** per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione, interpretazione, del contratto sarà competente il Tribunale di Roma.

Note: **(i)** qualora la sottoscrizione di tale contratto non fosse avvenuta all'esito di una procedura di selezione (dalla documentazione analizzata non si hanno evidenze in merito), lo stesso presenterebbe delle criticità in quanto concluso in spregio alle regole previste dal Codice degli Appalti in materia di procedure di selezione, concorrenzialità e trasparenza; ed invero alla luce dell'importo indicato e della tipologia di servizio affidato, quello in oggetto da un lato non rientra nella ipotesi dell'affidamento diretto, dall'altro, per i principi analizzati nella sezione «*Principi e Osservazioni Generali*» (Cfr. §§ 2.1 – 2.5) sarebbe soggetto, in quanto non strumentale all'attività dei servizi di trasporto ed incluso nei servizi di cui all'Allegato IIA del Codice degli Appalti, alle regole previste per i settori ordinari, con le conseguenti implicazioni e adempimenti di natura procedurale e di pubblicità; **(ii)** si rileva, inoltre, che il presente contratto risulta strettamente collegato a quello esistente fra FSE e High Management Consulting (Cfr. § 3.2) per il quale si rimanda a quanto precisato nel Focus n. 4.

3.2. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e High Management Consulting

Parti: FSE / High Management Consulting

Data sottoscrizione: 27.04.2012

Durata: 31.12.2016

Oggetto: assistenza al reparto amministrativo nella gestione corrente. In particolare: **(i)** valutazione e gestione delle rimanenze; **(ii)** contabilizzazione di operazioni particolari; **(iii)** verifica dei criteri di capitalizzazione e di ammortamento; **(iv)** verifica della corretta contabilizzazione delle operazioni; **(v)** verifica dei principi contabili applicabili al bilancio di esercizio; **(vi)** verifica degli adempimenti fiscali e preparazione delle relative denunce fiscali; **(vii)** assistenza generale per qualsivoglia tipo di problematica contabile e fiscale.

Corrispettivo: €67.000,00 annui

Clausole principali: n/a

Note: **(i)** qualora la sottoscrizione di tale contratto non fosse avvenuta all'esito di una procedura di selezione (dalla documentazione analizzata non si hanno evidenze in merito), lo stesso presenterebbe delle criticità in quanto concluso in spregio alle regole previste dal Codice degli Appalti in materia di procedure di selezione, concorrenzialità e trasparenza; ed invero alla luce dell'importo indicato e della tipologia di servizio affidato, quello in oggetto da un lato non rientra nella ipotesi dell'affidamento diretto, dall'altro, per i principi analizzati nella sezione «*Principi e Osservazioni Generali*» (Cfr. §§ 2.1 – 2.5) sarebbe soggetto, in quanto non strumentale all'attività dei servizi di trasporto, alle regole previste per i settori ordinari, con le conseguenti implicazioni e adempimenti di natura procedurale e di pubblicità.

Parte I – Contrattualistica

3.3. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Dott. Giovanni Luca Cezza

Parti: FSE / Dott. Giovanni Luca Cezza

Data sottoscrizione: 20.12.2011

Durata: n/a

Oggetto: attività di assistenza nel monitoraggio e rendicontazione periodica bimestrale degli utilizzi delle linee di credito, in particolare: **(i)** predisposizione della documentazione societaria da mettere a disposizione di BNL; **(ii)** negoziazione delle condizioni contrattuali al fine di addivenire al rinnovo delle linee di credito in scadenza; **(iii)** definizione e presentazione di una proposta di conversione della linea di credito per l'esercizio in un mutuo a medio lungo termine.

Corrispettivo: compenso forfetario pari ad €30.000,00 per ciascuna annualità di durata delle linee di credito, oltre IVA, contributi previdenziali, spese generali come da tariffa professionale e spese vive.

Clausole principali: Art. 5 «Garanzie»: FSE solleva lo Studio da ogni responsabilità che sia riferibile a documenti non aggiornati, incompleti e/o inesatti o informazioni rese da FSE o da dipendenti o amministratori. In nessun caso lo Studio sarà responsabile per danni subiti da FSE o da terzi conseguenti e/o connessi a dati o informazioni forniti in modo impreciso o incompleto o altro atto od omissione del cliente e/o del personale ausiliario di FSE medesima. Le eventuali pretese risarcitorie nei confronti dello Studio non potranno eccedere complessivamente il 100% degli onorari effettivamente corrisposti, intendendo tale limite come consensuale forfetizzazione preventiva del danno.

Note: **(i)** si evidenzia che, sebbene il corrispettivo indicato sia inferiore a €40.000, consentendo, in linea astratta, l'affidamento diretto, tuttavia occorre considerare che lo stesso valore è riferito ad ogni annualità di durata della linea di credito, con la conseguenza che l'importo globale conferito al professionista sia ben superiore alla soglia di ammissibilità dell'affidamento diretto, implicando la necessità del rispetto di una procedura di selezione, nonché di una adeguata motivazione (per quanto evidenziato nelle «Premesse e Osservazioni Generali» cfr. §§ 2.1 – 2.5) di cui non si ha evidenza dalla documentazione analizzata; **(ii)** si segnala, inoltre, che l'attività è strettamente collegata a quella svolta dallo stesso Cezza nell'ambito dell'associazione professionale Legalitax di cui è socio; potrebbe, pertanto, configurarsi una illegittima duplicazione di incarichi in violazione del divieto di frazionamento, di rotazione e di strumentalità. In merito si rimanda a quanto precisato nelle premesse generali di cui ai §§ 2.1 – 2.5 e al Focus n. 5.

Parte I – Contrattualistica

4. CONTRATTI DI CONSULENZA TECNICA

4.1. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE ed Atena S.r.l.

Parti: FSE / Atena S.r.l.

Data sottoscrizione: proposta 21.10.2013 accettazione N/A

Durata: preventivati 90 gg dall'affidamento dell'incarico

Oggetto: studio di traffico per la riclassificazione, circolabilità e velocizzazione della tratta Bari – Taranto.

Corrispettivo: €39.500,00 al netto di IVA e CNPAIA

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* l'accettazione consta di un timbro apposto da FSE, recante la dicitura «si autorizza» e firmato dall'amministratore unico Avv. Luigi Fiorillo; *(ii)* tale contratto, in assenza di evidenze circa una eventuale proroga, si intende scaduto.

4.2. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Parti: FSE / Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Data sottoscrizione: 11.10.2012

Durata: n/a

Oggetto: nomina come collaudatore statico per i lavori di «costruzione in lotti funzionali della linea a trazione elettrica 3KVcc della tratta Bari FS – Mungivacca – 1° lotto, raddoppio anello ferroviario di Bari 2° lotto e linea ferroviaria Bari – Taranto tratta Putignano – Martina Franca 3° lotto».

Corrispettivo: €100.000,00

Clausole principali: n/a

Note: *(i)* la documentazione analizzata consta della stampa della schermata di invio all'AVCP delle informazioni sulla gara e sui lotti (Lotto CIG 53315928E5 – Importo del lotto €100.000,00) da cui emerge che l'affidamento in oggetto è stato implementato attraverso il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 221 del Codice degli Appalti.

Tuttavia, non si ha evidenza (mancando la determina a contrarre e il relativo contratto) della sussistenza e/o della giustificazione della sussistenza dei requisiti richiamati dalla predetta norma ai fini dell'esperibilità di tale procedura. Sul punto, infatti, si evidenzia che *«l'ente aggiudicatore ha l'onere di motivare e provare la sussistenza delle ragioni che lo hanno determinato a ritenere inutile la pubblicità e, quindi, ad avviare la procedura negoziata senza indizione di gara»*.

L'obbligatoria indicazione delle ragioni che giustificano l'esonero della preventiva pubblicità è stata ribadita anche dalla Corte di Giustizia secondo la quale *«l'onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intende avvalersene»* (cfr Corte di Giustizia, sez. I, 14 settembre 2004, n. 385; Corte di Giustizia, sez. II, 2 giugno 2005 C-394/02); *(ii)* dalla documentazione analizzata non è possibile evincere informazioni circa l'espletamento dell'incarico e la sua conclusione o meno.

4.3. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Parti: FSE / Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Data sottoscrizione: 22.01.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione di uno studio del rischio idraulico connesso alla gestione della linea ferroviaria Bari-Taranto. Lo studio ha lo scopo di individuare: *(i)* le interferenze tra la linea ferroviaria Bari – Taranto ed il reticolo idrografico censito nella Carta idrogeomorfologica redatta dalla Autorità di Bacino della Puglia; *(ii)* la esistenza e la officiosità idraulica dei necessari manufatti di presidio e regimentazione delle portate pluviali; *(iii)* le condizioni di rischio idraulico relativamente ai siti di ubicazione delle sottostazioni di Mungivacca, Noicattaro, Conversano, Putignano, Turi, Casamassima, Noci, Locorotondo, Martina Franca, Crispiano, Statte.

Corrispettivo: €38.000,00 oltre IVA ed O.A.

Clausole principali: n/a

Parte I – Contrattualistica

4.4. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Parti: FSE / Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Data sottoscrizione: 10.03.2014

Durata: n/a.

Oggetto: attività tecnica e ingegneristica in materia di sicurezza sul lavoro (rischio elettrico) sugli impianti di Manduria, San Pancrazio Salentino, Salice Salentino e Campi Salentina (Linea Ferroviaria Lecce – Martina Franca). L'incarico consiste nello svolgimento di attività di monitoraggio finalizzata alla successiva risoluzione, da parte di FSE, delle problematiche connesse alla gestione della sicurezza elettrica in ottemperanza alla vigente normativa con riferimento alle unità immobiliari di proprietà di FSE (n. 4 fabbricati viaggiatori) ricadenti in agro Manduria, San Pancrazio Salentino, Salice Salentino e Campi Salentina.

Lo studio preliminare verificherà la conformità alla vigente normativa degli impianti elettrici a servizio degli immobili e analizzerà la documentazione presente a corredo degli stessi (in particolare sarà verificata la presenza della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte redatta ai sensi della L. 46/90 come modificata ed integrata dal DM 37/08, con tutti gli allegati obbligatori). Qualora detta documentazione fosse assente o carente, lo studio provvederà ad integrarla o ricostruirla con documentazione equipollente e norma di legge. Prima di inviare i modelli di denuncia agli organi di controllo, il Prof. Ing. Giancarlo Chiaia provvederà ad effettuare una indagine strumentale tesa a monitorare il buon funzionamento degli impianti elettrici, in particolare dei dispositivi di protezione. Le prove da effettuare saranno le seguenti: **(i)** misura della resistenza totale di terra; **(ii)** misura della resistenza totale di terra col metodo voltamperometrico; **(iii)** verifica del livello di isolamento; **(iv)** misura della massima corrente di corto circuito; **(v)** misura dei tempi di intervento delle protezioni differenziali nel caso di guasto fase terra con corrente di prova pari al 50% della corrente nominale, al 100% della corrente nominale e al 500% della corrente nominale.

Corrispettivo: €36.000,00 oltre IVA ed O.A.

Clausole principali: n/a

4.5. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Parti: FSE / Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Data sottoscrizione: 16.04.2014

Durata: n/a

Oggetto: redazione di uno studio idraulico connesso alla gestione ed esercizio della linea ferroviaria Mungivacca - Putignano. Redazione di uno studio ha lo scopo: **(i)** le interferenze tra la linea ferroviaria Mungivacca – Putignano ed il reticolo idrografico censito nella Carta idrogeomorfologica redatta dalla Autorità di Bacino della Puglia; **(ii)** la esistenza e la officiosità idraulica dei necessari manufatti di presidio e regimentazione delle portate pluviali; **(iii)** le condizioni di rischio idraulico relativamente ai siti di ubicazione delle eventuali sottostazioni elettriche presenti lungo il tracciato.

Corrispettivo: €31.000,00 IVA ed Oneri accessori

Clausole principali: n/a

4.6. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Parti: FSE / Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Data sottoscrizione: 19.06.2014

Durata: n/a

Oggetto: esecuzione delle verifiche della officiosità idraulica di alcune opere d'arte presenti sulla linea ferroviaria Bari – Taranto. Per ciascuno dei manufatti segnalati dalle schede tecniche come potenzialmente insufficienti si provvederà a: **(i)** delimitare il bacino idrografico sotteso dal corso d'acqua interferente con la linea ferroviaria in corrispondenza della sezione di attraversamento; **(ii)** costruire il modello digitale del suolo (DEM) a partire dalle informazioni reperibili dalla cartografia vettoriale; **(iii)** definire le caratteristiche principali del bacino (pendenza media, tipologia della copertura esistente, tempo di corrivazione); **(iv)** integrare le informazioni dedotte dalla cartografia con quelle ricavate con specifici sopralluoghi.

Parte I – Contrattualistica

Questi saranno, in particolare, mirati ad individuare la presenza di altre infrastrutture (strade, terrapieni, opere idrauliche ecc.) interferenti con il medesimo corso d'acqua a monte dell'attraversamento ferroviario; **(v)** effettuare lo studio idrologico del paraggio, effettuato sia con riferimento alla metodologia VAPI che a quella basata sull'analisi delle piogge locali (GUMBEL o similare); **(vi)** definire, mediante l'impiego di idoneo *software* delle condizioni di deflusso idrico della piena duecentennale e verifica della officiosità idraulica del manufatto rispetto al transito della stessa; **(vii)** qualora la verifica dovesse fornire esito negativo, si provvederà a definire le luci minime necessarie per il ripristino della sicurezza idraulica dell'attraversamento.

Corrispettivo: €39.000,00 oltre IVA ed O.A.

Clausole principali: n/a

Note: **(i)** tale attività è strettamente connessa all'incarico conferito con il contratto di seguito analizzato e, pertanto, potrebbe configurarsi una illegittima duplicazione di incarichi in violazione del divieto di frazionamento. In merito si rimanda a quanto precisato al § 2.1.

4.7. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Parti: FSE / Prof. Ing. Giancarlo Chiaia

Data sottoscrizione: 06.08.2015

Durata: n/a

Oggetto: redazione di uno studio idraulico connesso alla realizzazione del nuovo deposito in Bari Mungivacca. Lo studio sarà sviluppato secondo i seguenti *steps*: **(i)** delimitazione del bacino idrografico sotteso dalla sezione posta in prossimità del deposito; **(ii)** costruzione del modello digitale del suolo (DEM) a partire dalle informazioni reperibili dalla cartografia vettoriale eventualmente integrate dai rilievi topografici *in situ*; **(iii)** definizione delle caratteristiche principali del bacino (pendenza media, tipologia della copertura esistente, tempo di corrivazione); **(iv)** integrazione delle informazioni dedotte dalla cartografia con quelle ricavate con specifici sopralluoghi; **(v)** definizione delle caratteristiche idrologiche del bacino, effettuata sia con riferimento alla metodologia VAPI che a quella basata sull'analisi delle piogge locali (GUMBEL o similare); **(vi)**

definizione, mediante l'impiego di idoneo *software* delle condizioni di deflusso idrico della piena duecentennale e verifica delle eventuali interferenze tra queste e le opere a realizzarsi; **(vii)** qualora la verifica dovesse fornire esito positivo (vale a dire, qualora si rilevassero interferenze tra l'opera in progetto e le aree inondabili duecentennali), si provvederà ad individuare le opere necessarie per porre in sicurezza la nuova costruzione.

Corrispettivo: €28.000,00.

Clausole principali: n/a

Note riferite a tutti i contratti con l'Ing. Giancarlo Chiaia

L'analisi complessiva degli incarichi conferiti all'Ing. Giancarlo Chiaia, ciascuno di essi, per gli importi indicati, rientrante nella categoria dell'affidamento diretto, induce a rilevare il mancato rispetto, da parte di FSE, dei principi generali indicati nelle «*Premesse e Osservazioni Generali*» (Cfr. §§ 2.1 – 2.5), con particolare riferimento a quelli dell'obbligo di motivare gli affidamenti in economia, di divieto di frazionamento artificioso e di rotazione, implicando anche, per l'effetto, ripercussioni per quanto attiene al rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione. Ed infatti, in due anni sono stati conferiti 5 incarichi aventi tutti ad oggetto in linea generale una attività di «*redazione di uno studio idraulico*», connesso alla gestione di diverse linee ferroviarie il cui importo complessivo avrebbe implicato il rispetto di una procedura di selezione con il coinvolgimento di più operatori. Il numero degli incarichi, sia con riferimento alla suddivisione per anni che avuto riguardo all'oggetto del conferimento, nonché alla mancata indicazione di una durata rileva, peraltro, ai fini del mancato rispetto del principio di rotazione, determinando la concentrazione di affidamenti in capo ad uno stesso soggetto, peraltro senza evidenza alcuna di una motivazione sottesa a tale scelta.

Parte I – Contrattualistica

4.8. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 03.05.2010

Durata: 31.12.2013

Oggetto: incarico di collaborazione in relazione agli interventi finanziati dalla Regione Puglia. In particolare: **(i)** acquisire la documentazione contabile per la certificazione della spesa per gli interventi finanziati con la Regione Puglia; **(ii)** organizzare l'archivio della documentazione utile alla certificazione della spesa trasmessa alla Regione Puglia al fine dell'erogazione dei fondi; **(iii)** supportare gli incaricati regionali per le attività di verifica e controllo della spesa certificata e rendicontata per gli interventi finanziati; **(iv)** predisporre report periodici in merito all'avanzamento della spesa maturata, pagata e rendicontata dalla Regione Puglia; **(v)** predisporre report periodici in merito all'erogazione dei fondi spettanti di competenza della Regione Puglia; **(vi)** predisporre le domande di pagamento per l'attivazione dei flussi finanziari.

Corrispettivo: €90.000,00 oltre i contributi previdenziali a carico del committente.

Clausole principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare notula di pagamento.

4.9. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 21.06.2011

Durata: 31.12.2012

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'AVCP e del Codice Unico Progetto (CUP), presso il CIPE, per gli investimenti finanziati.

Corrispettivo: €27.000,00 oltre IVA e cassa assistenza dovuta.

Clausole principali: il corrispettivo verrà erogato in rate semestrali dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.10. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 07.05.2012

Durata: 31.12.2014

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi alla Regione Puglia del Grande Progetto «Ammodernamento della rete ferroviaria dell'Area Salentina» finanziato dal Programma Operativo FESR 2007 – 2013. L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti le singole commesse di investimento rientranti nel Grande Progetto; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure del P.O. FESR 2007-2013 e da inviare alla Regione Puglia; **(iii)** caricamento dati ed elaborazione del rendiconto tramite il sistema regionale di rendicontazione denominato «Mirweb»; **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa; **(v)** predisposizione delle richieste fondi alla Regione Puglia; **(vi)** verifica delle determinazioni Regionali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore; **(viii)** aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori.

Corrispettivo: €39.500,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Clausole principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.11. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 10.05.2012

Durata: 31.12.2014

Parte I – Contrattualistica

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi alla Regione Puglia del Grande Progetto «Bretella ferroviaria del Sud – Est barese», finanziato dal Programma Operativo FESR 2007 – 2013. L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti la commessa di investimento rientrante nel Grande Progetto; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure del P.O. FESR 2007-2013 e da inviare alla Regione Puglia; **(iii)** caricamento dati ed elaborazione del rendiconto tramite il sistema regionale di rendicontazione denominato «Mirweb»; **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa; **(v)** predisposizione della richiesta fondi alla Regione Puglia; **(vi)** verifica delle determinazioni Regionali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore; **(viii)** aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori.

Corrispettivo: €39.500,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Clausole principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.12. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 10.05.2012

Durata: 31.12.2014

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi finanziati con Fondi delle Aree Sottosviluppate (FAS) tramite delibere del CIPE. L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti le singole commesse di investimento; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure dei fondi FAS (circolari ministeriali); **(iii)** predisposizione di reportistica dati idonea per la rendicontazione delle spese (*file* dati); **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa;

(v) predisposizione della richiesta fondi al Ministero; **(vi)** verifica dei decreti ministeriali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore; **(viii)** aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori.

Clausole principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.13. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 11.05.2012

Durata: 31.12.2014

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi alla Regione Puglia del Grande Progetto «Costruzione in lotti funzionali della linea di trazione elettrica Bari - Taranto» finanziato dal Programma Operativo FESR 2007 – 2013. L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti la commessa di investimento rientrante nel Grande Progetto; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure del P.O. FESR 2007-2013 e da inviare alla Regione Puglia; **(iii)** caricamento dati ed elaborazione del rendiconto tramite il sistema regionale di rendicontazione denominato «Mirweb»; **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa; **(v)** predisposizione della richiesta fondi alla Regione Puglia; **(vi)** verifica delle determinazioni regionali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore; **(viii)** aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori.

Corrispettivo: €39.500,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Clausole: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Parte I – Contrattualistica

4.14. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 31.01.2014

Durata: 31.12.2014

Oggetto: supporto amministrativo e contabile alle attività del Responsabile del Procedimento per la chiusura delle attività di rendicontazione e omologazione della spesa finale per gli interventi finanziati con i fondi rinveniente dall'Accordo di Programma del 23.12.2002 e successive integrazioni, con i fondi della Legge 910/86 e della Legge 297/78.

Corrispettivo: €30.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali dovuti (€5.000,00 per singolo intervento)

Clausole principali: **Art. 5 «Modalità di pagamento»:** il corrispettivo viene erogato, per singolo intervento, alla presentazione alla Regione Puglia della documentazione per l'omologazione della spesa e chiusura dell'attività di rendicontazione, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.15. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 16.01.2015

Durata: 31.01.2016

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi alla Regione Puglia del Grande Progetto «Costruzione in lotti funzionali della linea di trazione elettrica Bari - Taranto» finanziato dal Programma Operativo FESR 2007 – 2013.

L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti le singole commesse di investimento rientrante nel Grande Progetto; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure del P.O. FESR 2007-2013 e da inviare alla Regione Puglia;

(iii) caricamento dati ed elaborazione del rendiconto tramite il sistema regionale di rendicontazione denominato «Mirweb»; **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa; **(v)** predisposizione delle richiesta fondi alla Regione Puglia; **(vi)** verifica delle determinazioni Regionali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore; **(viii)** aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori; **(viii)** chiusura rendicontazione e predisposizione della documentazione per l'omologazione della spesa.

Corrispettivo: € 39.600,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Clausole Principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.16. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 16.01.2015

Durata: 31.01.2016

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi finanziati con Fondi delle Aree Sottosviluppate (FAS) tramite delibere del CIPE. L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti le singole commesse di investimento; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure dei fondi FAS (circolari ministeriali); **(iii)** predisposizione di reportistica dati idonea per la rendicontazione delle spese (file dati); **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa; **(v)** predisposizione delle richiesta fondi al Ministero; **(vi)** verifica dei decreti ministeriali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore;

Parte I – Contrattualistica

(viii) aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori (chiusura rendicontazione ed omologazione della spesa).

Corrispettivo: €39.600,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Clausole principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.17. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 16.01.2015

Durata: 31.01.2016

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi alla Regione Puglia del Grande Progetto «Bretella ferroviaria del Sud – Est barese», finanziato dal Programma Operativo FESR 2007 – 2013. L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti la commessa di investimento rientrante nel Grande Progetto; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure del P.O. FESR 2007-2013 e da inviare alla Regione Puglia; **(iii)** caricamento dati ed elaborazione del rendiconto tramite il sistema regionale di rendicontazione denominato «Mirweb»; **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa; **(v)** predisposizione della richiesta fondi alla Regione Puglia; **(vi)** verifica delle determinazioni regionali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore; **(viii)** aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori; **(viii)** chiusura rendicontazione e predisposizione della documentazione per l'omologazione della spesa.

Corrispettivo: €39.600,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Clausole principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4.18. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo

Parti: FSE / Dott. Vito Lombardo

Data sottoscrizione: 16.01.2015

Durata: 31.01.2016

Oggetto: supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese e richiesta erogazione fondi alla Regione Puglia del Grande Progetto «Ammodernamento della rete ferroviaria dell'Area Salentina» finanziato dal Programma Operativo FESR 2007 – 2013. L'incarico consiste nelle seguenti attività di dettaglio: **(i)** tracciatura di tutte le spese inerenti le singole commesse di investimento rientranti nel Grande Progetto; **(ii)** collazione della documentazione amministrativa e contabile prevista nelle procedure del P.O. FESR 2007-2013 e da inviare alla Regione Puglia; **(iii)** caricamento dati ed elaborazione del rendiconto tramite il sistema regionale di rendicontazione denominato «Mirweb»; **(iv)** consulenza amministrativa e contabile per gli aspetti legati alla rendicontazione della spesa; **(v)** predisposizione della richiesta fondi alla Regione Puglia; **(vi)** verifica delle determinazioni Regionali di erogazione dei fondi e dei relativi incassi effettuati; **(vii)** consulenza in merito all'ammissibilità della spesa con riferimento ai disciplinari sottoscritti con l'ente finanziatore; **(viii)** aggiornamento periodico dei dati di monitoraggio finanziario, procedure e fisico dei lavori.

Corrispettivo: €39.600,00.

Clausole principali: **(i)** l'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; **(ii)** il corrispettivo verrà erogato con periodicità bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, da liquidarsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Note comuni ai contratti di cui da 4.8 a 4.18

(i) I contratti di cui ai citati paragrafi non danno conto del rispetto degli articoli 2 e 4 del Regolamento del 23.10.2001 per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge n. 109/1994 e per il conferimento di incarichi di supporto al R.U.P. e primo aggiornamento dello stesso del 09.07.2008, i quali dispongono, rispettivamente, l'espletamento di una pseudo procedura informale per l'affidamento di incarichi esterni di supporto al R.U.P. e la remunerazione tramite richiamo alle tariffe professionali (abrogate);

Parte I – Contrattualistica

(ii) in generale, le procedure di affidamento dei sopradetti incarichi appaiono illegittime ai sensi di quanto stabilito dall'art. 206 del Codice degli Appalti, il quale, richiamando la normativa applicabile ai settori speciali, effettua espresso richiamo a tutta la Parte I del Codice degli Appalti, all'interno della quale l'art. 10, comma 7, disciplina in maniera dettagliata il conferimento di incarichi per il supporto al R.U.P., stabilendo testualmente che «nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali».

Ebbene, rispetto alla formulazione della norma appena riportata, gli incarichi in oggetto appaiono illegittimi sotto due punti di vista: da un lato, perché non danno conto del rispetto della procedura di affidamento ivi stabilita e, dall'altro, perché non prevedono l'imposizione al soggetto affidatario della stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. In merito, l'ANAC, con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. AG12-07 del 27 settembre 2007, ha precisato che «per quanto riguarda il ricorso a soggetti esterni alla stazione appaltante, occorre fare riferimento alla norme che, in materia, appaiono inequivocabili: il comma 7 dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici consente di affidare all'esterno le "attività di supporto" ai compiti del R.U.P., qualora l'organico presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali, in relazione alle caratteristiche dell'intervento. A norma della medesima disposizione, l'incarico va affidato nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti per l'affidamento di incarichi di servizi a soggetti che abbiano le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, anche associati, o società di servizi che abbiano le competenze specifiche necessarie, anche sotto profilo organizzativo; è obbligatoria per tali soggetti la stipula di una congrua assicurazione della responsabilità professionale»; (iii) in considerazione del numero e degli importi dei contratti visionati potrebbe ravvisarsi il mancato rispetto dei principi di rotazione e di divieto di frazionamento forzoso degli affidamenti di cui alle premesse generali precisate, rispettivamente, ai §§ 2.1 e 2.3.

4.19. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed Ing. Sandro Simoncini del 16.12.2013

Parti: FSE / Ing. Sandro Simoncini

Data sottoscrizione: 16.12.2013

Durata: n/a (trattasi di accordo quadro)

Oggetto: attività di misurazione, verifica, censimento, perimetrazione, regolarizzazione urbanistico - catastale e valorizzazione dei cespiti di proprietà o in uso di FSE, in particolare: **(i)** ricerca e reperimento di tutta la documentazione urbanistica, catastale e di provenienza; **(ii)** redazione di documentazione fotografica e dei cespiti rilevati; **(iii)** restituzione grafica di quanto rilevato, sovrapposizione dei rilievi eseguiti con le mappe e planimetrie catastali e con i progetti approvati al fine di verificare la legittimità di ogni cespite; **(iv)** nel caso di difformità tra lo stato dei luoghi e la situazione in atti: predisposizione di report che evidenzino le difformità riscontrate, regolarizzazione urbanistica dei cespiti, regolarizzazione catastale dei terreni, dei confini delle superfici urbane; **(v)** stima analitica di tutti i cespiti rilevati e predisposizione di un progetto di valorizzazione dei cespiti; **(vi)** attività di *auditing* e verifica.

Corrispettivo: Il compenso sarà erogato mensilmente in base alla tariffa professionale di cui alla L. n. 143/1949 per ciascuna attività svolta, alla quale sarà applicato uno sconto del 20%.

Clausole principali: Ritardo e/o inadempimento delle prestazioni: penale a favore di FSE in caso di ritardo nella conclusione delle attività commissionate pari ad €200,00 per ogni giorno di ritardo, senza necessità di costituzione in mora; **Garanzie:** cauzione a mezzo polizza assicurativa a favore di FSE dell'importo pari ad €15.000,00; **Controversie:** in caso di controversia è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'OCMIE e, in caso di esito negativo dello stesso, la devoluzione della controversia alla Camera Arbitrale Italo Estera.

Note: **(i)** con comunicazione del 30.04.2014, riscontrata dall'Ing. Simoncini, le parti hanno concordato una variazione sull'onorario per alcuni oggetti specifici;

(ii) dal contratto non si evince la ragione dell'affidamento dell'attività di misurazione, verifica, censimento, perimetrazione, regolarizzazione urbanistico-catastale e valorizzazione dei cespiti di proprietà o in uso di FSE all'Ing. Simoncini senza le procedure previste dal Codice, atteso che per il servizio di cui al contratto analizzato FSE non può applicare la normativa ivi prevista per i settori esclusi, visto il disposto dell'art. 217 del Codice, che testualmente stabilisce, al comma 1, che «la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213».

Parte I – Contrattualistica

Premesse comuni ai contratti 4.20 - 4.36

In tutti i contratti, l'incarico di collaborazione professionale è attribuito ex art. 125, comma 11, Codice degli Appalti, ai sensi del quale *«per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro [...], l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento»*. Sulla base della documentazione analizzata non si ha evidenza di elementi che confermino la corretta applicazione della norma. In merito, con riferimento agli incarichi di valore inferiore a €40.000,00, si rileva che l'incarico è stato conferito dall'Amministratore Unico. Inoltre, in tutti gli incarichi è precisato che il Dott. Garrone abbia svolto attività *«relativamente alla gestione degli investimenti di cui alla fase 1 del piano generale degli investimenti»*. Dalla documentazione analizzata non emergono ulteriori informazioni in merito alla *«fase 1 dell'investimento»*. Infine, potrebbe configurarsi la violazione dei principi di pubblicità e di rotazione, di cui, rispettivamente ai §§ 2.2 e 2.3.

4.20. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2013

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione 1° lotto Bari - Mungivacca.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: Il corrispettivo sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) in data 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.21. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione 2° lotto, anello Mungivacca – Conversano – Putignano – Casamassima.

Clausole principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.22. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione della Linea ferroviaria 3Kvcc tra le progressive ferroviarie 77+780 e 112+630 lungo la linea ferroviaria Bari – Taranto.

Clausole principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

Parte I – Contrattualistica

4.23. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata ai lavori di Impianto di Sicurezza e Segnalamento – Sistema 4, 2 lotto.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.24. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2013

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata alla soppressione PL e Miglioramento della sicurezza.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.25. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2013

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata al rinnovo binario tratta Maglie-Otranto.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.26. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2013

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata al rinnovo armamento tratta Casarano Gagliano.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il corrispettivo sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

Parte I – Contrattualistica

4.27. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata al rinnovo Piazzali tratta Nardò Gagliano e Magliano Gagliano.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.28. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata alle barriere antirumore, linea ferroviaria Bari - Taranto.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.29. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata al rinnovo binario tratta Maglie-Gagliano.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.30. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione 3° lotto, Putignano – Martina Franca.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

Parte I – Contrattualistica

4.31. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 17.07.2013

Durata: 31.12.2015

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'impianto di segnalamento e sicurezza S4 – adeguamento normativo.

Corrispettivo: €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA.

Clausole Principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 4 rate semestrali, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Note: (i) il 18.10.2011 le parti hanno sottoscritto un contratto avente il medesimo oggetto, per un corrispettivo di pari importo, avente efficacia per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

4.32. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 04.03.2015

Durata: 31.12.2016

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'automazione dei PLL di linea anello di Bari, miglioramento e riformattazione degli standard qualitativi, sia per la sicurezza del traffico che per la trasmissione dei dati lungo la rete, per una migliore efficienza dell'esercizio.

Clausole principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 2 acconti mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Corrispettivo: €25.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno al netto dell'IVA e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95.

Note: n/a

4.33. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 04.03.2015

Durata: 31.12.2016

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione versante Adriatico Maglie – Otranto.

Clausole principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 2 acconti mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Corrispettivo: €25.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno al netto dell'IVA e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95.

Note: n/a

4.34. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 04.03.2015

Durata: 31.12.2016

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione versante Adriatico Zollino – Gagliano del Capo.

Clausole principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 2 acconti mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Corrispettivo: €25.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno al netto dell'IVA e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95.

Note: n/a

Parte I – Contrattualistica

4.35. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 04.03.2015

Durata: 31.12.2016

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione della Linea ferroviaria 3Kvcc della tratta Martina Franca - Lecce.

Clausole principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 2 acconti mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Corrispettivo: €20.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno al netto dell'IVA e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95.

Note: *(i)* il 27.12.2012 le parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto le medesime attività, per un corrispettivo di importo pari a €40.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95 al netto dell'IVA., avente efficacia per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2014.

4.36. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone

Parti: FSE / Dott. Giorgio Garrone

Data sottoscrizione: 09.03.2015

Durata: 31.12.2016

Oggetto: attività di monitoraggio e consulenza tecnico – amministrativa correlata all'elettrificazione versante Adriatico Lecce – Zollino.

Clausole principali: il compenso è corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in 2 acconti mediante pagamento a mezzo bonifico bancario.

Corrispettivo: €25.000,00 comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno al netto dell'IVA e del 4% di rivalsa sul contributo ex legge 335/95.

Note: n/a

Note riferite a tutti i contratti con il dott. Giorgio Garrone:

L'analisi complessiva degli incarichi conferiti al dott. Giorgio Garrone, ciascuno di essi, per gli importi indicati, rientrando nella categoria dell'affidamento diretto, induce a rilevare – stante anche la descrizione estremamente sommaria delle attività da implementare – il mancato rispetto, da parte di FSE, dei principi generali indicati nelle «*Premesse e Osservazioni Generali*» (cfr. §§ 2.1 – 2.5), con particolare riferimento a quelli dell'obbligo di motivare gli affidamenti in economia, di divieto di frazionamento artificioso e di rotazione, implicando anche, per l'effetto, ripercussioni per quanto attiene al rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione. Ed infatti, in tre anni sono stati conferiti ben 17 incarichi aventi tutti ad oggetto, in linea generale, una attività di «*monitoraggio e consulenza tecnico-amministrativa*» correlata all'elettrificazione delle diverse linee ferroviarie, al rinnovo dei binari e all'impianto di segnalamento e sicurezza. L'importo complessivo dei sopra detti incarichi avrebbe implicato il rispetto di una procedura di selezione con il coinvolgimento di più operatori. Il numero degli incarichi, sia con riferimento alla suddivisione per anni che avuto riguardo al numero e alla tempistica di conferimento, rileva, peraltro, ai fini del mancato rispetto del principio di rotazione, determinando la concentrazione di affidamenti in capo ad uno stesso soggetto, peraltro senza evidenza alcuna di una motivazione sottesa a tale scelta.

4.37. Conferimento di incarico professionale (Lettera di Incarico Prot. n. 1/951 e Disciplinare di Incarico)

Parti: FSE Gestione Commissariale Governativa / Ing. Vito Antonio Prato

Data di sottoscrizione: 19.05.1993

Oggetto: *(i)* redazione dello studio preliminare avente ad oggetto l'ipotesi di elettrificazione delle linee ferroviarie dell'area barese e degli impianti di segnalamento e sicurezza ed automazione dei PLL nelle sezioni di Bari e di Lecce; *(ii)* in caso di possibilità di realizzazione a fronte della verifica svolta, predisposizione della progettazione di massima; *(iii)* in caso di finanziamento dei progetti (di cui ai fondi della L. n. 910/1986), assegnazione dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla direzione lavori.

Durata: *(i)* entro 2 mesi, consegna a FSE della documentazione contenente lo studio preliminare; *(ii)* a seguito dell'approvazione di FSE, entro i successivi 3 mesi redazione della progettazione di massima.

Parte I – Contrattualistica

Corrispettivo: Artt. 6 e 7 del Disciplinare («Onorari diritti e spese» «Modalità di liquidazione e pagamento»): si prevede che l'importo complessivo (onorari e spese) di tutte le prestazioni professionali di cui al contratto dovrà essere conforme alla tariffa di cui alla L. n. 143/1949 (oltre al contributo Inarcassa e IVA al 20%) e dovrà essere previsto nel quadro economico del progetto, con liquidazione, previa presentazione di fattura, sulla base degli stadi di avanzamento emessi a cadenza mensile. Nella Lettera di Incarico, tuttavia, si prevede che il compenso a tariffa professionale ex L. n. 143/1999 sarà corrisposto a lavoro effettuato e a seguito di approvazione del finanziamento degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie del Sud Est e di elettrificazione ed impianti di segnalamento e sicurezza.

Clausole Principali: Art. 5 del Disciplinare «Ritardi e penali»: in caso di ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali, e salvo proroghe concesse da FSE, è prevista l'applicazione di una penale da concordare, con possibilità per FSE, in caso di ritardo di oltre 10 giorni, a procedere alla revoca dell'incarico e ad agire per il risarcimento dei danni; **Art. 10 del Disciplinare «Risoluzione del contratto»:** la risoluzione del contratto è prevista in capo a FSE in caso di violazione, da parte del professionista delle condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal Disciplinare, spettando ad esso il pagamento degli onorari maturati fino alla data di efficacia della revoca;

Art. 12 del Disciplinare «Definizione delle controversie»: per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi e non definibili in via amministrativa, è prevista la competenza del Foro di Bari.

Note: (i) si evidenzia che l'oggetto della prestazione professionale è indicato in maniera alquanto generica (e.g. non vi è un dettaglio delle linee ferroviarie oggetto dell'ipotesi di elettrificazione) mentre, successivamente, per quanto attiene al conferimento degli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si addivene ad un grado di dettaglio maggiore, con identificazione dei singoli interventi; **(ii)** nel contratto non vengono specificate le modalità di espletamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva. Non si ha evidenza della attivazione dell'incarico di progettazione definitiva, mentre la progettazione esecutiva, da quanto emerge dalla lettura dei documenti *sub* 4.38 e 4.39 è stata affidata all'ATI aggiudicataria dei lavori. Con riferimento all'incarico di direzione lavori si rimanda all'analisi del documento di cui al successivo paragrafo. Si specifica che l'espletamento di tutte le menzionate attività, dalla lettura della documentazione, appare subordinato alla concessione dei fondi di cui alla L. n. 910/1986 che, tuttavia, da quanto si legge nelle Premesse del Disciplinare, sembra essere stata, all'atto di sottoscrizione dell'incarico, già implementata (e.g. «la scrivente Gestione Governativa ha la necessità, nell'ambito del piano di ristrutturazione avviato e in corso di realizzazione con i fondi di cui alla L. n. 910/1986 [...]»); sul punto,

si veda anche quanto rilevato alla lettera (vi) delle presenti «Note»; **(iii)** si evidenzia che l'oggetto della prestazione professionale è indicato in maniera alquanto generica (e.g. non vi è un dettaglio delle linee ferroviarie oggetto dell'ipotesi di elettrificazione) mentre, successivamente, per quanto attiene al conferimento degli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si addivene ad un grado di dettaglio maggiore, con identificazione dei singoli interventi; **(iv)** nel contratto non vengono specificate le modalità di espletamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva. Non si ha evidenza della attivazione dell'incarico di progettazione definitiva, mentre la progettazione esecutiva, da quanto emerge dalla lettura dei documenti *sub* 4.38 e 4.39 è stata affidata all'ATI aggiudicataria dei lavori. Con riferimento all'incarico di direzione lavori si rimanda all'analisi del documento di cui al successivo paragrafo.

Si specifica che l'espletamento di tutte le menzionate attività, dalla lettura della documentazione, appare subordinato alla concessione dei fondi di cui alla L. n. 910/1986 che, tuttavia, da quanto si legge nelle Premesse del Disciplinare, sembra essere stata, all'atto di sottoscrizione dell'incarico, già implementata (e.g. «la scrivente Gestione Governativa ha la necessità, nell'ambito del piano di ristrutturazione avviato e in corso di realizzazione con i fondi di cui alla L. n. 910/1986 [...]»); sul punto, si veda anche quanto rilevato alla lettera (vi) delle presenti «Note»; **(v)** si sottolinea che la penale da corrispondere in caso di ritardo del professionista nell'espletamento dell'incarico non è determinata nel contratto, ma lasciata ad una futura pattuizione, di cui non sono indicate le modalità; **(vi)** il semplice rimando alla conformità alle tariffe di cui alla L. n. 143/1949, in assenza di dettagli sul progetto, sui lavori e sul quadro economico, non consente di individuare il compenso corrisposto al professionista, utile ad effettuare eventuali ulteriori osservazioni sul generale assetto negoziale; **(vii)** si rileva una incongruenza nelle previsioni della Lettera di Incarico e del Disciplinare in relazione al pagamento del corrispettivo, posto che, mentre nella prima si prevede che il compenso verrà corrisposto a seguito dell'approvazione dei finanziamenti (che, dalla lettura dei documenti, al momento del conferimento dell'incarico appaiono come un evento non ancora verificatosi), nel secondo si prevede un pagamento dietro presentazione di fattura, sulla base degli stati di avanzamento emessi a cadenza mensile; **(viii)** vengono utilizzati impropriamente come sinonimi i termini «risoluzione» e «revoca», all'art. 10 del Disciplinare: a tal proposito, si evidenzia, per completezza che la risoluzione del contratto ex art. 1453 ss. c.c. è prevista nel caso di anomalie presenti nel funzionamento del sinallagma, ovvero per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità. La risoluzione è applicabile solamente ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra, cosicché, in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, il legislatore ammette che l'altro possa

Parte I – Contrattualistica

preferire di porre nel nulla l'intero rapporto contrattuale, fermo restando che il contraente non inadempiente ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti (Torrente, Manuale di diritto privato, XIV ed.). La revoca, invece, esprime il potere amministrativo di riesaminare una precedente statuizione, producendo la cessazione *ex nunc* dell'efficacia di un precedente provvedimento in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Caringella F., Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2015);

(ix) da quanto si evince dalla lettura dei documenti di cui ai successivi 4.38 e 4.39, in particolare dalle Premesse contenute nei due accordi transattivi del 28.07.2011, veniva consegnato uno studio preliminare in data 30.08.1993 (4.38) e uno in data 12.04.1994 e veniva presentata una progettazione di massima in data 14.12.1993 (4.38) e un'altra in data 14.07.1994. Con riferimento alla consegna dello studio preliminare, pertanto, considerando che lo stesso, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare («Termini e modalità di espletamento dell'incarico») avrebbe dovuto essere prodotto entro due mesi (verosimilmente dalla sottoscrizione dell'incarico, ovvero il 19.05.1993), si rileverebbe un mancato rispetto del suddetto termine; tuttavia su tale aspetto, dalla documentazione visionata, non si ha evidenza né di eventuali proroghe concesse da FSE né dell'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare («Ritardi e Penali»); **(x)** contratto derivante dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/951 del 19.05.1993 «*Ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie del Sud Est – Progettazione per l'elettrificazione ed impianti di segnalamento e sicurezza ed automazione*»)

4.38. Accordo Transattivo e conferimento di Incarichi professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Parti: FSE/Prato Engineering s.r.l. in persona del legale rappresentante Ing. Vito Antonio Prato

Data di sottoscrizione: 28.07.2011

Oggetto: 1. Accordo Transattivo: sulla base di quanto previsto nella Lettera di conferimento di Incarico Prot. G.C. 1/951 del 19.05.1993 (ovvero che il pagamento delle competenze professionali per l'incarico di progettazione sarebbe stato condizionato all'ottenimento del finanziamento; che, in tale caso, la progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori sarebbe stata affidata allo stesso tecnico; che, a lavoro eseguito, la corresponsione dei compensi era subordinata all'approvazione del finanziamento), in considerazione dell'ammissione a finanziamento dei progetti nel 2008,

dell'avvio della gara delle opere progettate, e della circostanza che l'ing. Prato, con raccomandata del 22.07.2011, esponendo le ragioni per cui FSE sarebbe stata obbligata ad affidare alla Prato Engineering S.r.l. la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, invitava FSE a procedere di conseguenza, FSE, al fine di evitare contenziosi e in considerazione dell'urgenza di affidare tale incarico, proponeva alla Prato Engineering S.r.l. (che accettava - in via transattiva e con rinuncia ad ogni azione e ragione - l'affidamento della Direzione dei lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i seguenti lavori: **a)** Elettrificazione 3Kv della linea ferroviaria Bari – Taranto tratta Bari – Bari S.E. – Mungivacca – I Lotto; **b)** Elettrificazione 3Kv dell'anello ferroviario di Bari – II Lotto; **c)** Elettrificazione 3Kv della linea Bari – Taranto tratta Putignano – Martina Franca – III Lotto. **2. Convenzione di Incarico:** sulla base dell'accordo transattivo, descrizione delle prestazioni inerenti all'incarico affidato, sulla base di quanto disposto dagli artt. 91 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006, dagli artt. 123 ss. del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 (per quanto attiene all'attività di Direzione e Contabilità dei Lavori) e dal D.Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene al Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Durata: n/a.

Corrispettivo: (Accordo transattivo e artt. 5 e 6 – «Onorari diritti e spese» e «Modalità di liquidazione e pagamento» della Convenzione): importo complessivo delle spese sostenute (così come calcolate nel vigente tariffario degli ingegneri, maggiorate del 10% per utile di impresa e del 10% per anticipo di cassa) da prevedersi nel quadro economico del progetto, con la specificazione che nel caso in cui gli importi relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza non venissero ritenuti ammissibili dall'Ente finanziatore, sono da riconoscersi solo le spese sostenute, senza utile né anticipi di cassa.

Oltre a tali compensi è prevista la liquidazione del contributo Inarcassa e dell'IVA al 21%.

Si prevede che la corresponsione delle spese sarà effettuata, previa presentazione di fattura, secondo un importo mensile fisso determinato in modo forfetario in €20.000,00 con conguaglio delle somme residue ad ultimazione dei lavori.

In caso di modifiche ai progetti e varianti in corso d'opera, il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi a norma della tariffa di cui al D.M. 4.4.2001 e della Convenzione, scontati del 20%.

Clausole Principali: Art. 9 della Convenzione «Risoluzione del contratto»: la risoluzione del contratto è prevista in capo a FSE in caso di violazione, da parte del professionista delle condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dalla Convenzione, spettando ad esso il pagamento degli onorari maturati fino alla data di efficacia della revoca;

Parte I – Contrattualistica

Art. 10 della Convenzione «Definizione delle controversie»: per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi e non definibili in via amministrativa, è prevista la competenza del Foro di Bari; **Art. 12 della Convenzione «Riservatezza»:** si prevede che tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle parti sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna parte se non in funzione dell'esecuzione dell'incarico, con le specificazioni ivi indicate e che l'obbligo di riservatezza rimarrà efficace per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento dell'incarico.

4.39. Accordo Transattivo e conferimento di Incarichi professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Parti: FSE/ Prato Engineering s.r.l. in persona del legale rappresentante Ing. Vito Antonio Prato

Data di sottoscrizione: 28.07.2011

Oggetto: 1. Accordo Transattivo: sulla base di quanto previsto nella Lettera di conferimento di Incarico Prot. n. 1/951 del 19.05.1993 (ovvero che il pagamento delle competenze professionali per l'incarico di progettazione sarebbe stato condizionato all'ottenimento del finanziamento; che, in tale caso, la progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori sarebbe stata affidata allo stesso tecnico), in considerazione dell'ammissione a finanziamento dei progetti nel 2008, dell'avvio della gara delle opere progettate, e della circostanza che l'ing. Prato, con raccomandata del 22.07.2011, esponendo le ragioni per cui FSE sarebbe stata obbligata ad affidare alla Prato Engineering S.r.l. la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, invitava FSE a procedere di conseguenza, FSE, al fine di evitare contenziosi e in considerazione dell'urgenza di affidare tale incarico, proponeva alla Prato Engineering S.r.l. che accettava - in via transattiva e con rinuncia ad ogni azione e ragione - l'affidamento della Direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i seguenti lavori: a) Impianto di segnalamento e sicurezza Sistema 4 Area Salentina II Lotto; b) Soppressione PL e miglioramento della sicurezza - Area Salentina.

2. Convenzione di Incarico: sulla base dell'accordo transattivo, descrizione delle prestazioni inerenti all'incarico affidato, sulla base di quanto disposto dagli artt. 91 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006, dagli artt. 123 ss. del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 (per quanto attiene all'attività di Direzione e contabilità dei Lavori) e dal D.Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene al Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Durata: N/A.

Corrispettivo: (Accordo transattivo e artt. 5 e 6 – «Onorari diritti e spese» e «Modalità di liquidazione e pagamento» della Convenzione): importo complessivo delle spese sostenute (così come calcolate nel vigente tariffario degli ingegneri, maggiorate del 10% per utile di impresa e del 10% per anticipo di cassa) da prevedersi nel quadro economico del progetto, con la specificazione che, nel caso in cui gli importi relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza non venissero ritenuti ammissibili dall'Ente finanziatore, sono da riconoscersi solo le spese sostenute, senza utile né anticipi di cassa.

Oltre a tali compensi è prevista la liquidazione del contributo Inarcassa e dell'IVA al 21%.

Si prevede che la corresponsione delle spese sarà effettuata, previa presentazione di fattura, secondo un importo mensile fisso determinato in modo forfetario in €16.000,00 con conguaglio delle somme residue ad ultimazione dei lavori.

In caso di modifiche ai progetti e varianti in corso d'opera, il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi a norma della tariffa di cui al D.M. 4.4.2001 e della Convenzione, scontati del 20%.

Clausole Principali: Art. 9 della Convenzione «Risoluzione del contratto»: la risoluzione del contratto è prevista in capo a FSE in caso di violazione, da parte del professionista delle condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dalla Convenzione, spettando ad esso il pagamento degli onorari maturati fino alla data di efficacia della revoca; **Art. 10 della Convenzione «Definizione delle controversie»:** per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi e non definibili in via amministrativa, è prevista la competenza del Foro di Bari;

Parte I – Contrattualistica

Art. 12 della Convenzione «Riservatezza»: si prevede che tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle parti sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna parte se non in funzione dell'esecuzione dell'incarico, con le specificazioni ivi indicate e che l'obbligo di riservatezza rimarrà efficace per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento dell'incarico.

Note comuni ai documenti di cui ai 4.38 e 4.39

(i) dalla lettura congiunta dei documenti (Accordi Transattivi e relative Convenzioni - cfr anche Note (ii) e (vi) del 4.43), emerge che il pagamento dei corrispettivi per gli incarichi conferiti nel 1993 sarebbe stato subordinato all'ottenimento dei finanziamenti, circostanza avvenuta nel 2008: non è possibile evincere con chiarezza, dunque, se e quanto sia stato comunque verosimilmente pagato al professionista dal 1993 al 2008; **(ii)** non risultano, nella documentazione fornita, gli allegati citati negli Accordi Transattivi, ovvero le Delibere della Regione Puglia con cui sono stati ammessi a finanziamento i progetti, non potendo, pertanto, valutare se le stesse contengano previsioni utili ai fini di una analisi più puntuale degli assetti negoziali in commento; **(iii)** i contratti rimandano ad una normativa abrogata al tempo di sottoscrizione delle Convenzioni, ovvero il D.P.R. n. 554/1999 (abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 a decorrere dal 08.06.2011) e il D.Lgs. n. 494/1996 (abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008); **(iv)** gli incarichi rimandano all'applicazione del Codice degli Appalti e, in particolare, agli artt. 91 («Procedure di affidamento») e 93 («Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori»), sebbene non richiamati dall'art. 206, comma 1, ultimo cpv in relazione ai settori speciali.

Alla luce di ciò, si rileva una anomalia nelle modalità di affidamento di tali incarichi posto che, sebbene gli stessi derivino da un incarico del 1993, con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti e, per di più, considerato il rimando effettuato da FSE agli articoli citati, sarebbe occorso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, come meglio evidenziato nel *Focus* n. 8; **(v)** i contratti in commento non appaiono in linea con quanto disposto dalla L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come meglio evidenziato nel *Focus* n. 8;

(vi) non si comprende il riferimento all'applicabilità dell'art. 93 relativo ai livelli della progettazione visto che si tratta di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e che, dalla lettura congiunta della documentazione, in particolare gli Accordi Transattivi, risulta che la progettazione esecutiva sia stata affidata all'ATI aggiudicataria.; **(vii)** sebbene non si abbiano dettagli sull'importo dei lavori affidati, si rileva che i compensi non risultano conformi ai parametri di definizione delle parcelle per tali tipologie di incarico; peraltro, la percentuale di maggiorazione per utile di impresa e per anticipo di cassa, è subordinata alla dichiarazione di ammissibilità degli importi da parte dell'Ente Finanziatore; **(viii)** non avendo dettagli sulla durata degli incarichi né sulla durata dei lavori, non è possibile evincere se gli incarichi si siano conclusi o meno; **(ix)** vengono utilizzati impropriamente come sinonimi i termini «risoluzione» e «revoca», agli artt. 9 delle Convenzioni: a tal proposito, si rimanda a quanto specificato alla Nota (vi) del 4.43; **(x)** contratti derivanti dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/951 del 19.05.1993 «*Ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie del Sud Est – Progettazione per l'elettrificazione ed impianti di segnalamento e sicurezza ed automazione*»).

4.40. Conferimento di incarico professionale

Parti: FSE / Ing. Vito Antonio Prato

Data di sottoscrizione: 12.06.2006

Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di «Ammodernamento della linea ferroviaria unificando l'armamento a 50 UNI e traverse monoblocco, linea Zollino – Gagliano tratta Maglie – Gagliano».

Durata: **(i)** entro 2 mesi, consegna a FSE della documentazione contenente lo studio preliminare; **(ii)** a seguito dell'approvazione di FSE, entro 3 mesi redazione della progettazione di massima.

Corrispettivo: Artt. 6 e 7 del Disciplinare («*Onorari diritti e spese*» «*Modalità di liquidazione e pagamento*»): si prevede che l'importo complessivo (onorari e spese) di tutte le prestazioni professionali di cui al contratto dovrà essere conforme alla tariffa di cui alla L. n. 143/1949 (oltre al contributo Inarcassa e IVA prevista all'atto della fatturazione) e dovrà essere previsto nel quadro economico del progetto, con liquidazione, previa presentazione di fattura, sulla base degli stadi di avanzamento emessi a cadenza mensile.

Parte I – Contrattualistica

Clausole Principali: **Art. 5 Disciplinare «Ritardi e penali»:** in caso di ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali, e salvo proroghe concesse da FSE, è prevista l'applicazione di una penale da concordare, con possibilità per FSE, in caso di ritardo di oltre 10 giorni, a procedere alla revoca dell'incarico; **Art. 9 del Disciplinare «Risoluzione del contratto»:** la risoluzione del contratto è prevista in capo a FSE in caso di violazione, da parte del professionista delle condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal Disciplinare, spettando ad esso il pagamento degli onorari maturati fino alla data di efficacia della revoca; **Art. 10 del Disciplinare «Definizione delle controversie»:** per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi e non definibili in via amministrativa, è prevista la competenza del Foro di Bari.

Note: **(i)** si rileva una incongruenza nella descrizione delle attività affidate in quanto, dalla lettura delle Premesse emerge che l'incarico conferito nel 1994 aveva ad oggetto la progettazione di massima e quello in commento la progettazione definitiva ed esecutiva, sebbene all'art. 4 («*Termini e modalità di espletamento dell'incarico*») si fa nuovamente riferimento – quanto alla consegna degli elaborati – allo studio preliminare e alla progettazione di massima, in caso di approvazione da parte di FSE; **(ii)** non si comprende la connessione tra l'incarico in commento e la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della L. n. 225/1992 citata nelle Premesse; **(iii)** si sottolinea che la penale da corrispondere in caso di ritardo del professionista nell'espletamento dell'incarico non è determinata nel contratto, ma lasciata ad una futura pattuizione, di cui non sono indicate le modalità; **(iv)** il semplice rimando alla conformità alle tariffe di cui alla L. n. 143/1949, in assenza di dettagli sul progetto, sui lavori e sul quadro economico, non consente di individuare il compenso corrisposto al professionista, utile ad effettuare eventuali ulteriori osservazioni sul generale assetto negoziale; **(v)** vengono utilizzati impropriamente come sinonimi i termini «*risoluzione*» e «*revoca*», all'art. 9 del Disciplinare: a tal proposito, si rimanda a quanto specificato alla Nota (viii) del 4.37; **(vi)** dalla documentazione visionata non è possibile evincere se l'incarico si sia concluso o meno; **(vii)** l'incarico in commento, da quanto si legge nelle Premesse, trae origine da una lettera di incarico del 1994;

(tuttavia, si ricorda che, sebbene il Codice degli Appalti sia entrato in vigore il 01.07.2006 e, dunque, successivamente alla stipula dei contratti del 2006, agli stessi sarebbe stata applicabile, *ratione temporis*, la L. n. 109/1994 e, pertanto, l'affidamento delle attività in oggetto avrebbe dovuto rispettare, i principi in essa previsti, come meglio evidenziato nel Focus n. 8; **(viii)** contratto derivante dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/1021 del 20.01.1994 (documento non fornito).

4.41. Conferimento di incarico professionale

Parti: FSE / Ing. Vito Antonio Prato

Data di sottoscrizione: 29.06.2006

Oggetto: direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di «*Ammodernamento della linea ferroviaria unificando l'armamento a 50 UNI e traverse monoblocco, linea Novoli – Gagliano tratta Casarano – Gagliano*».

Durata: n/a

Corrispettivo: **Artt. 4 e 5 del Disciplinare («Onorari diritti e spese» «Modalità di liquidazione e pagamento»):** si prevede che l'importo complessivo (onorari e spese) di tutte le prestazioni professionali di cui al contratto dovrà essere conforme alla tariffa di cui al D.M. 4.4.2001 (oltre al contributo Inarcassa e IVA prevista all'atto della fatturazione) e dovrà essere previsto nel quadro economico del progetto, con liquidazione, previa presentazione di fattura, sulla base degli stadi di avanzamento.

Clausole Principali: **Art. 9 del Disciplinare «Risoluzione del contratto»:** la risoluzione del contratto è prevista in capo a FSE in caso di violazione, da parte del professionista delle condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal Disciplinare, spettando ad esso il pagamento degli onorari maturati fino alla data di efficacia della revoca; **Art. 10 del Disciplinare «Definizione delle controversie»:** per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi e non definibili in via amministrativa, è prevista la competenza del Foro di Bari.

Parte I – Contrattualistica

Note: *(i)* si rileva che, da quanto si legge nelle Premesse, l'incarico del 1994 copriva la progettazione definitiva e la Direzione Lavori viene attivata ben 12 anni dopo. Peraltro, non si comprende la connessione tra questo incarico e la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della L. n. 225/1992 citata nelle Premesse; *(ii)* il semplice rimando alla conformità alle tariffe di cui al D.M. 4.4.2001, in assenza di dettagli sul progetto, sui lavori e sul quadro economico, non consente di individuare il compenso corrisposto al professionista, utile ad effettuare eventuali ulteriori osservazioni sul generale assetto negoziale; *(iii)* vengono utilizzati impropriamente come sinonimi i termini «*risoluzione*» e «*revoca*», all'art. 9 del Disciplinare: a tal proposito, si rimanda a quanto specificato alla Nota (viii) del 4.37; *(iv)* L'incarico in commento, da quanto si legge nelle Premesse, trae origine da una Lettera di incarico del 1994; tuttavia, si ricorda che nel 2006 è entrato in vigore il Codice degli Appalti e, pertanto, l'affidamento delle attività in oggetto avrebbe dovuto rispettare, *ratione temporis*, la disciplina pubblicistica, incluso quanto previsto sui criteri di selezione degli affidatari di contratti pubblici, come meglio evidenziato nel Focus n. 8

4.42. Accordo Transattivo e conferimento di Incarichi professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Parti: FSE / Prato Engineering S.r.l. in persona del legale rappresentante Ing. Vito Antonio Prato

Data di sottoscrizione: 28.07.2011

Oggetto: **1. Accordo Transattivo:** sulla base di quanto previsto nella Lettera di conferimento di Incarico Prot. n. 1/1021 del 20.01.1994 (ovvero che il pagamento delle competenze professionali per l'incarico di progettazione sarebbe stato condizionato all'ottenimento del finanziamento; che, in tale caso, la progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori sarebbe stata affidata allo stesso tecnico;

che, a lavoro eseguito, la corresponsione dei compensi era subordinato all'approvazione del finanziamento), in considerazione dell'ammissione a finanziamento dei progetti nel 2008, dell'avvio della gara delle opere progettate, e della circostanza che l'ing. Prato, con raccomandata del 22.07.2011, esponendo le ragioni per cui FSE sarebbe stata obbligata ad affidare alla Prato Engineering S.r.l. la Direzione Lavori e il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, invitava FSE a procedere di conseguenza, FSE, al fine di evitare contenziosi e in considerazione dell'urgenza di affidare tale incarico, proponeva alla Prato Engineering S.r.l. che accettava - in via transattiva e con rinuncia ad ogni azione e ragione - l'affidamento della Direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i seguenti lavori: **a)** ammodernamento della linea ferroviaria del sud est unificando l'armamento a 50 Uni e traverse biblocco - area salentina: tratta Nardò - Gagliano Tratta Maglie - Gagliano - Armamento 1° Lotto ; **b)** ammodernamento della linea ferroviaria del sud est unificando l'armamento a 50 Uni e traverse biblocco - area salentina: piazzali Bagnolo, Otranto, Melissano, Racale, Alezio, Salice, Cannole, Giurdignano; Linea Maglie - Otranto - Armamento 2° Lotto 2. Convenzione di Incarico: sulla base dell'accordo transattivo, descrizione delle prestazioni inerenti all'incarico affidato, sulla base di quanto disposto dagli artt. 91 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006, dagli artt. 123 ss. del D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 (per quanto attiene all'attività di Direzione e contabilità dei Lavori) e dal D.Lgs. n. 81/2008 (per quanto attiene al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)

Durata: n/a

Corrispettivo: (Accordo transattivo e artt. 5 e 6 - «*Onorari diritti e spese*» e «*Modalità di liquidazione e pagamento*» della Convenzione): importo complessivo delle spese sostenute (così come calcolate nel vigente tariffario degli ingegneri, maggiorate del 10% per utile di impresa e del 10% per anticipo di cassa) da prevedersi nel quadro economico del progetto, con la specificazione che nel caso in cui gli importi relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza non venissero ritenuti ammissibili dall'Ente finanziatore, sono da riconoscersi solo le spese sostenute, senza utile né anticipi di cassa.

Oltre a tali compensi è prevista la liquidazione del contributo Inarcassa e dell'IVA al 21%. Si prevede che la corresponsione delle spese sarà effettuata, previa presentazione di

Parte I – Contrattualistica

fattura, secondo un importo mensile fisso determinato in modo forfetario in €6.000,00 con conguaglio delle somme residue ad ultimazione dei lavori.

In caso di modifiche ai progetti e varianti in corso d'opera, il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi a norma della tariffa di cui al D.M. 4.4.2001 e della Convenzione, scontati del 20%.

Clausole Principali: **Art. 9 della Convenzione «Risoluzione del contratto»:** la risoluzione del contratto è prevista in capo a FSE in caso di violazione, da parte del professionista delle condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dalla Convenzione, spettando ad esso il pagamento degli onorari maturati fino alla data di efficacia della revoca; **Art. 10 della Convenzione «Definizione delle controversie»:** per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi e non definibili in via amministrativa, è prevista la competenza del Foro di Bari; **Art. 12 della Convenzione «Riservatezza»:** si prevede che tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle parti sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna parte se non in funzione dell'esecuzione dell'incarico, con le specificazioni ivi indicate e che l'obbligo di riservatezza rimarrà efficace per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento dell'incarico.

Note: **(i)** dalla lettura congiunta dei documenti, emerge che il pagamento dei corrispettivi per gli incarichi conferiti nel 1994 sarebbe stato subordinato all'ottenimento dei finanziamenti, circostanza avvenuta nel 2008: non è possibile evincere con chiarezza, dunque, se e quanto sia stato comunque verosimilmente pagato al professionista dal 1994 al 2008; **(ii)** non risultano nella documentazione fornita gli allegati citati nell'Accordo Transattivo, ovvero le Delibere della Regione Puglia con cui venivano ammessi a finanziamento i progetti, non potendo, pertanto, valutare se le stesse contengano previsioni utili ai fini di una analisi più puntuale dell'assetto negoziale in commento; **(iii)** il contratto rimanda ad una normativa abrogata al tempo di sottoscrizione della Convenzione, ovvero il D.P.R. n. 554/1999 (abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 a decorrere dal 08.06.2011) e il D.Lgs. n. 494/1996 (abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008); **(iv)** l'incarico rimanda all'applicazione del Codice degli Appalti e, in particolare, agli artt. 91 e 93, sebbene non richiamati dall'art. 206, comma 1, ultimo cpv.

Alla luce di ciò, si rileva una anomalia nelle modalità di affidamento di tale incarico posto che, sebbene lo stesso derivi da un incarico del 1993, con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti e, per di più, considerato il rimando effettuato da FSE agli articoli citati, sarebbe occorso l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, come meglio evidenziato nel Focus n. 8; **(v)** il contratto in commento non appare in linea con quanto disposto dalla L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come meglio evidenziato nel Focus n. 8. Non si comprende il riferimento all'applicabilità dell'art. 93 relativo ai livelli della progettazione visto che si tratta di un incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e che, dalla lettura congiunta della documentazione, in particolare l'Accordo Transattivo, risulta che la progettazione esecutiva sia stata affidata all'ATI aggiudicataria; **(vi)** sebbene non si abbiano dettagli sull'importo dei lavori affidati, si rileva che il compenso, da quanto si legge nell'Accordo Transattivo, non risulta conforme ai parametri di definizione delle parcelle per tali tipologie di incarico; peraltro, la percentuale di maggiorazione per utile di impresa e per anticipo di cassa, è subordinato alla dichiarazione di ammissibilità degli importi da parte dell'Ente Finanziatore; **(vii)** non avendo dettagli sulla durata dell'incarico né sulla durata dei lavori, non è possibile evincere se l'incarico si sia concluso o meno; **(viii)** vengono utilizzati impropriamente come sinonimi i termini «risoluzione» e «revoca», all'art. 9 del Disciplinare: a tal proposito, si rimanda a quanto specificato alla Nota (viii) del 4.37; **(ix)** contratto derivante dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/1021 del 20.01.1994 (documento non fornito).

4.43. Conferimento di incarico di supporto al R.U.P.

Parti: FSE / Prato Engineering S.r.l.

Data di sottoscrizione: a) 05.07.2013, b) 22.07.2013, c) 26.07.2013, d) 17.06.2015

Oggetto: conferimento dell'incarico di supporto e collaborazione tecnica di ingegneria avente ad oggetto l'attività di supporto al R.U.P. ed assistenza alla progettazione per i lavori: a) «FSE 1072 – Elettrificazione 3Kvcc Tratta Zollino – Gagliano» (05.07.2013; b) «FSE 1073 Lotto IV – Elettrificazione 3Kvcc Tratta Magliano - Otranto» (22.07.2013); c) «FSE 1071 – Elettrificazione 3Kvcc Tratta Lecce – Zollino» (26.07.2013); d) aggiornamento della progettazione per i lavori di «Soppressione P.L. km 0 + 800 linea FSE Bari – Taranto mediante la realizzazione di sottovia in Via Oberdan (Bari).

Parte I – Contrattualistica

Durata: a), b), c), d) 31.07.2015.

Corrispettivo: **a)** €9.500,00 oltre IVA, onnicomprensivo di tutte le spese per l'espletamento della prestazione, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi in due rate di pari importo, la prima all'accettazione dell'incarico e la seconda, di uguale importo, alla consegna del lavoro svolto che dovrà avvenire entro il 31.07.2015; **b)** €9.500,00 oltre IVA, onnicomprensivo di tutte le spese per l'espletamento della prestazione, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi in due rate di pari importo, la prima all'accettazione dell'incarico e la seconda, di uguale importo, alla consegna del lavoro svolto che dovrà avvenire entro il 31.07.2015; **c)** €9.500,00 oltre IVA, onnicomprensivo di tutte le spese per l'espletamento della prestazione, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi in due rate di pari importo, la prima all'accettazione dell'incarico e la seconda, di uguale importo, alla consegna del lavoro svolto che dovrà avvenire entro il 31.07.2015; **d)** €9.000,00 oltre IVA, onnicomprensivo di tutte le spese per l'espletamento della prestazione, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi in due rate di pari importo, la prima all'accettazione dell'incarico e la seconda, di uguale importo, alla consegna del lavoro svolto che dovrà avvenire entro il 31.07.2015.

Clausole principali: in caso di rinuncia o comunque interruzione dell'incarico, riconoscimento dei compensi sulla base della quantità della prestazione effettivamente resa (a, b, c, d).

Note: **(i)** dalla documentazione analizzata non si evince né la motivazione afferente alla carenza di organico ai sensi dell'art. 10, comma 7, né il rispetto dei criteri di affidamento previsti dal Codice degli Appalti, in quanto, pur trattandosi di singoli affidamenti diretti (non si ha contezza della tipologia di interventi citati, né se i relativi R.U.P. siano soggetti diversi o meno), non sembrerebbe rispettato il principio di rotazione come meglio evidenziato nel Focus n. 8; **(ii)** gli incarichi in commento non sembrano rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mancando l'indicazione dello SMART CIG e del conto dedicato. A tale proposito si evidenzia che l'ANAC, nelle «Linee Guida sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari» (aggiornamento al 21.05.2014) al A13 ha chiarito che «non è stabilita alcuna soglia minima»; il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica»;

(iii) tali accordi sono stati sottoscritti non con il singolo professionista bensì con la società Prato Engineering S.r.l. (di cui, come si legge nelle Premesse di uno degli Accordi Transattivi del 2011 l'Ing. Vito Antonio Prato era socio di riferimento e legale rappresentante), senza specificazione esplicita su chi sia il professionista incaricato della specifica prestazione; **(iv)** le copie di documenti fornite non recano la sottoscrizione per accettazione da parte del professionista; **(v)** si fa riferimento ad una tranche del pagamento alla «consegna» del lavoro svolto, tuttavia, dal dato contrattuale, non è possibile evincere in cosa consti tale «consegna»: ed invero, non vi è una descrizione dell'attività da svolgere, che è indicata in modo estremamente sommario. Peraltro, tutti gli incarichi in commento hanno la stessa data di scadenza, sia quelli stipulati nel 2013 che quello stipulato nel 2015 (la cui durata, quindi, sarebbe di solo un mese e mezzo); **(vi)** non si ha evidenza della stipulazione di una polizza professionale, richiesta dalla normativa citata.

Parte I – Contrattualistica

5. CONTRATTI DI CONSULENZA GENERICI

5.1. Contratto di inventariazione archivio tra FSE ed Avv. Cezza

Parti: FSE / Avv. Gianluigi Cezza

Data sottoscrizione: 26.05.2009

Durata: 31.03.2011

Oggetto: inventariazione in formato elettronico del codice a barre dell'archivio di FSE al fine di localizzare e reperire in modo immediato i documenti con il sistema «Barcode». In particolare, tale attività consiste nella: **(i)** identificazione e catalogazione della documentazione e registrazione su *data-base* dei dati informativi sulla ubicazione e sul contenuto dei faldoni; **(ii)** composizione e stampa del codice a barre e applicazione dello stesso sui faldoni.

Corrispettivo: €198.000,00, oltre accessori come per legge, da corrispondersi in 22 rate di €9.000,00 ciascuna, la prima il 15.06.2009 e l'ultima il 15.03.2011

Clausole principali: n/a

Note: **(i)** nell'accettazione di FSE non si rende nota la ragione dell'affidamento del servizio di inventariazione all'Avv. Cezza senza le procedure previste dal Codice, atteso che per il servizio di cui al contratto analizzato FSE non può applicare la normativa ivi prevista per i settori esclusi, visto il disposto dell'art. 217 del Codice, che testualmente stabilisce, al comma 1, che «*la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213*»; **(ii)** con proposta del 11.04.2011 ed accettazione del 30.05.2011 si concorda la vendita a FSE da parte dell'Avv. Cezza di apparecchiatura informatica e software; **(iii)** In merito a tale contratto, si rinvia a quanto precisato al Focus n. 9.

5.2. Contratto di inventariazione archivio tra FSE ed Avv. Cezza

Parti: FSE / Avv. Gianluigi Cezza

Data sottoscrizione: 30.05.2011

Durata: 30.05.2015

Oggetto: continuazione dell'attività di cui al contratto del 26.05.2009.

Corrispettivo: n/a

Clausole principali: n/a

Note: **(i)** nell'accettazione di FSE non si rende nota la ragione della prosecuzione dell'affidamento del servizio di inventariazione all'Avv. Cezza senza le procedure previste dal Codice, atteso che per il servizio di cui al contratto analizzato FSE non può applicare la normativa ivi prevista per i settori esclusi, visto il disposto dell'art. 217 del Codice che, in merito all'applicazione della normativa stabilita per i servizi esclusi, testualmente stabilisce, al comma 1, che «*la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213*»; **(ii)** nel contratto non si specifica l'importo da corrispondere all'Avv. Cezza per l'esecuzione delle prestazioni pattuite; **(iii)** in merito a tale contratto, si rinvia a quanto precisato al Focus n. 9.

Parte I – Contrattualistica

5.3. Contratto di inventariazione archivio tra FSE ed Avv. Cezza

Parti: FSE / Avv. Gianluigi Cezza

Data sottoscrizione 19.12.2013

Durata: 31.12.2021

Oggetto: continuazione dell'attività di cui ai contratti del 26.05.2009 e del 30.05.2011

Corrispettivo: **(i)** €.000,00, oltre oneri di legge, spese vive e IVA fino alla data del 31.12.2015; **(ii)** €.500,00 oltre oneri di legge, spese generali forfetarie pari al 10% ed IVA dal 01.01.2016 fino a scadenza.

Clausole principali: **Art. 4.3 «Modalità di svolgimento dell'incarico»:** è consentito all'Avv. Cezza di operare sotto forma di associazione professionale ovvero società, di persone o di capitali, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a FSE; **Art. 5.2 «Corrispettivo e modalità di pagamento»:** report quadrimestrale sulle attività svolte dell'Avv. Cezza a FSE entro il 15 del mese successivo a ciascun quadrimestre; **Art. 7 «Clausola risolutiva espressa e recesso anticipato»:** diritto a risolvere il contratto per entrambe le parti in caso di insolvenza, messa in liquidazione o cessazione dell'attività ovvero assoggettamento a procedure concorsuali. Diritto di recesso in capo all'Avv. Cezza in caso di mancato pagamento del corrispettivo. Diritto di recesso in capo ad FSE con effetto immediato dietro pagamento di un'indennità di recesso anticipato pari a 12 mensilità.

Note: **(i)** nelle premesse del contratto non si rende nota la ragione della prosecuzione dell'affidamento del servizio di inventariazione all'Avv. Cezza senza le procedure previste dal Codice, atteso che per il servizio di cui al contratto analizzato FSE non può applicare la normativa ivi prevista per i settori esclusi, visto il disposto dell'art. 217 del Codice che, in merito all'applicazione della normativa stabilita per i servizi esclusi, testualmente stabilisce, al comma 1: «*la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213*»; **(ii)** in merito a tale contratto, si rinvia a quanto precisato al Focus n. 9.

5.4. Contratto di realizzazione archivio storico tra FSE ed Avv. Cezza

Parti: FSE / Prof. Franco Cezza

Data sottoscrizione: proposta 09.12.2004 accettazione 18.01.2005

Durata: 31.12.2012

Oggetto: realizzazione archivio storico

Corrispettivo: €.650,00, oltre spese generali pari al 15% più IVA e CAP

Clausole principali: n/a

Note: **(i)** con proposta del 19.04.2011 ed accettazione del 30.05.2011, le parti concordano di estendere il contratto fino al 30 giugno 2015; **(ii)** rispetto a tale estensione, nell'accettazione di FSE non si rende nota la ragione della prosecuzione dell'affidamento del servizio di realizzazione dell'archivio storico al Prof. Cezza senza le procedure previste dal Codice, atteso che per il servizio di cui al contratto analizzato FSE non può applicare la normativa ivi prevista per i settori esclusi, visto il disposto dell'art. 217 del Codice che, in merito all'applicazione della normativa stabilita per i servizi esclusi, testualmente stabilisce, al comma 1: «*la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213*»; **(iii)** In merito a tale contratto, si rinvia a quanto precisato al Focus n. 9.

5.5. Contratto di realizzazione archivio storico tra FSE ed Avv. Cezza

Parti: FSE / Prof. Franco Cezza

Data sottoscrizione: 16.12.2013

Durata: 31.12.2021

Oggetto: prosecuzione dell'attività di realizzazione archivio storico

Corrispettivo: €.650,00 oltre spese generali pari al 15% più IVA e CAP fino al 31.12.2014; €.750 oltre spese generali pari al 15% più IVA e CAP a decorrere dall'01.01.2015.

Parte I – Contrattualistica

Clausole principali: Art. 4.2 «Modalità di svolgimento dell'incarico»: è consentito al Prof. Cezza di operare sotto forma di associazione professionale ovvero società, di persone o di capitali, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a FSE; **Art. 5.2 «Corrispettivo e modalità di pagamento»:** *report* bimestrale sulle attività svolte del Prof. Cezza a FSE entro il 15 del mese successivo a ciascun bimestre; **Art. 7 «Clausola risolutiva espressa e recesso anticipato»:** diritto a risolvere il contratto per entrambe le parti in caso di insolvenza, messa in liquidazione o cessazione dell'attività ovvero assoggettamento a procedure concorsuali. Diritto di recesso in capo al Prof. Cezza in caso di mancato pagamento del corrispettivo. Diritto di recesso in capo ad FSE con effetto immediato dietro pagamento di un'indennità di recesso anticipato pari a 12 mensilità.

Note: (i) nelle premesse del contratto non si rende nota la ragione della prosecuzione dell'attività di realizzazione archivio storico al Prof. Cezza senza le procedure previste dal Codice, atteso che per il servizio di cui al contratto analizzato FSE non può applicare la normativa ivi prevista per i settori esclusi, visto il disposto dell'art. 217 del Codice, che, in merito all'applicazione della normativa stabilita per i servizi esclusi, testualmente stabilisce, al comma 1: «*la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213*»; **(ii)** In merito a tale contratto, si rinvia a quanto precisato al Focus n. 9.

5.6. Contratto tra FSE ed Dott.ssa Rita Giannuzzi

Parti: FSE / Dott.ssa Rita Giannuzzi

Data sottoscrizione: 25.01.2005

Durata: 1.02.2006, salvo proroga in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza

Oggetto: preparazione schedatura e trasferimento della documentazione amministrativa di FSE dagli uffici ai locali adibiti ad archivio previa redazione di appositi verbali, che verranno sottoscritti da personale incaricato da Giannuzzi e FSE comprensivi, per ogni singolo trasferimento, degli

elenchi dettagliati dei documenti amministrativi presi in carico dallo studio; gestione fisica e movimentazione della documentazione storica di deposito; sanificazione e spolveratura dei documenti amministrativi

Corrispettivo: €8.950,00, spese generali (15%) oltre IVA

Clausole principali: Art. 6: fasi di lavoro escluse dal contratto, per cui si prevede una ulteriore attività per la durata di anni 3 sono: **(i)** riordino dei documenti amministrativi; **(ii)** redazione degli elenchi della documentazione da scartare; **(iii)** inventariazione in forma elettronica della documentazione amministrativa; **Art. 7:** in caso di proroga il corrispettivo verrà sottoposto a revisione annuale.

Note: n/a

5.7. Contratto tra FSE ed Dott.ssa Rita Giannuzzi

Parti: FSE / Dott.ssa Rita Giannuzzi

Data sottoscrizione: 18.12.2013

Durata: 31.12.2021

Oggetto: continuazione dell'attività di cui al contratto del 25.01.2005

Corrispettivo: **(i)** €8.950,00, spese generali (15%) oltre IVA fino alla data del 31.12.2014; **(ii)** €9.500,00 oltre spese generali pari al (15%) più IVA dal 01.01.2015 fino a scadenza.

Clausole principali: Art. 4.3 «Modalità di svolgimento dell'incarico»: è consentito alla Dott.ssa Giannuzzi di operare sotto forma di associazione professionale ovvero società, di persone o di capitali, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a FSE; **Art. 7 «Clausola risolutiva espressa e recesso anticipato»:** diritto a risolvere il contratto per entrambe le parti in caso di insolvenza, messa in liquidazione o cessazione dell'attività ovvero assoggettamento a procedure concorsuali. Diritto di recesso in capo alla Giannuzzi in caso di mancato pagamento del corrispettivo. Diritto di recesso in capo ad FSE con effetto immediato dietro pagamento di un'indennità di recesso anticipato pari a 12 mensilità.

Parte I – Contrattualistica

Note: (i) nelle premesse del contratto non si rende nota la ragione della prosecuzione dell' affidamento del servizio alla Giannuzzi senza le procedure previste dal Codice, atteso che per il servizio di cui al contratto analizzato FSE non può applicare la normativa ivi prevista per i settori esclusi, visto il disposto dell'art. 217 del Codice che, in merito all'applicazione della normativa stabilita per i servizi esclusi, testualmente stabilisce, al comma 1: «la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213»; (ii) in merito a tale contratto, si rinvia a quanto precisato al Focus n. 9.

5.8. Contratto tra FSE e HDI Assicurazioni S.p.A.

Parti: FSE / HDI Assicurazioni S.p.A.

Data sottoscrizione: 27.02.2015

Durata: 28.02.2016

Oggetto: Contratto di Assicurazione Rami Danni

Premio Imponibile lordo: €1.116.350,53

Clausole principali: **Art. 7 «Determinazione del premio»:** il premio è espresso in rate annuali ed è comprensivo di eventuali accessori e di imposte governative; **Art. 9 «Pagamento del premio e decorrenza della garanzia»:** l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di copertura se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati al *broker*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile; **Art. 12 «Modifiche dell'Assicurazione»:** le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con apposito documento; **Art. 13 «Recesso in caso di sinistro»:** dopo ogni sinistro e fino al 30°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può manifestare l'intenzione di recedere dalla presente polizza.

Il recesso, e la conseguente cessazione dell'assicurazione, notificata mediante lettera raccomandata a/r avrà efficacia alla prima scadenza annua; **Art. 14 «Gestione della polizza»:** la HDI prende atto che FSE dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *broker* Sintass S.r.l.. Conseguentemente, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla Sintass s.r.l. stessa. Per quanto concerne l'incasso dei premi, il versamento sarà effettuato dalla Contraente alla Sintass s.r.l. che, a sua volta, provvederà a versare quanto dovuto alla Società assicuratrice. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 Codice Civile, del pagamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal *broker* in nome e per conto di FSE s'intenderà come fatta da FSE medesima. Parimenti, ogni comunicazione fatta da FSE al *broker* s'intenderà come fatta ad HDI, purché non comporti variazioni nelle condizioni contrattuali; **Art. 15 «Foro competente»:** foro competente è quello della parte attrice per HDI è intesa la sede legale e per FSE – a sua scelta – la sua sede legale o quella di competenza del luogo dove è avvenuto il sinistro; **Art. 16 «Rinvio alle norme di legge»:** per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Note: n/a

5.9. Contratto di consulenza ed assistenza di broker di assicurazione tra FSE e Sintass S.r.l.

Parti: FSE / Sintass S.r.l.

Data sottoscrizione: 17.06.2003

Durata: 17.06.2006

Oggetto: Consulenza ed assistenza di *broker* di assicurazione. Gestione di tutti i contratti di assicurazione in corso fino alla loro naturale scadenza. Assistenza nella predisposizione dei futuri bandi di gara per la scelta della compagnia. Gestione degli stipulandi contratti assicurativi, previo conferimento di apposito mandato rappresentativo.

Corrispettivo: a carico delle singole compagnie di assicurazione, nella percentuale del 90% dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita.

Parte I – Contrattualistica

Clausole principali: **(i)** tutte le obbligazioni assunte da Sintass S.r.l. in forza del contratto si intendono a titolo gratuito per FSE; **(ii)** FSE si riserva il potere di revocare l'incarico nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o di recedere dal contratto per ragioni di pubblico interesse, con espressa esclusione di qualsiasi indennizzo per effetto della risoluzione; **(iii)** nell'ipotesi di rinnovo dei contratti, a seguito del mancato espletamento della gara pubblica, nulla sarà dovuto da FSE; **(iv)** è esclusa la rinnovazione tacita del contratto; **(v)** ogni controversia relativamente all'esecuzione o all'interpretazione del contratto, sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale con sede in Bari.

Note: **(i)** in data 30.05.2006, le parti hanno rinnovato il contratto fino a revoca scritta, da formalizzare con preavviso di almeno 6 mesi, da ciascuna delle parti; **(ii)** FSE ha redatto comunicazione di revoca con effetto a partire dal 6° mese dalla ricezione della stessa, intendendo provvedere ad una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di broker assicurativo. La comunicazione a nostra disposizione risulta essere priva di data, di numero di protocollo, e di sottoscrizione per ricevuta, pertanto non abbiamo conoscenza dell'invio/ricezione della stessa; **(iii)** sul punto si rilevano due orientamenti giurisprudenziali. Il Tar Pescara sentenza 26 luglio 2006, n. 397, ha statuito che «*il broker d'assicurazioni svolge un'attività connotata da profili intellettuali consistente in una prestazione di assistenza e collaborazione con il soggetto assicurando, per la scelta del broker deve ritenersi legittimo, da parte della pubblica amministrazione, il ricorso alla trattativa privata*». D'altra parte il Tar Napoli, sentenza 20 marzo 2008, n. 1449, sebbene con riferimento controversia fosse regolata *ratione temporis* sotto l'egida del D.Lgs. 157 del 1995 ha previsto che l'applicabilità al contratto di brokeraggio delle regole dell'evidenza pubblica, ritenendo di condividere l'opinione più rigorosa secondo cui: «*tendenzialmente, il contratto di brokeraggio [...] deve essere stipulato previo espletamento di una procedura di gara, in attuazione dei principi, di matrice anche comunitaria, di trasparenza, buon andamento e concorrenzialità*». In conclusione si segnala che l'AVCP con determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, ha rilevato che «*La questione relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata, considerato che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il valore posto a base di gara comprende l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento*».

Per completezza si rileva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con Segnalazione AS623 del 20.10.2009 «*Affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni*» ha determinato che «*i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione*». Inoltre l'Autorità ha rilevato che «*permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara*» sottolineando come tale «*prassi determina forti pregiudizi concorrenziali*».

Parte I – Contrattualistica

6. CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, FORNITURA, SUBFORNITURA E CESSIONE

6.1. Contratto di fornitura tra FSE e Pojazdy Szynowe PESA w Bydgoszczy Spółka Akcyjna Holding («Pesa»)

Parti: FSE / Pojazdy Szynowe PESA w Bydgoszczy Spółka Akcyjna Holding («Pesa»)

Data sottoscrizione: 12.06.2006

Durata: 1200 giorni civili dal 12.06.2006

Oggetto: fornitura di n. 13 veicoli (per veicolo si intende un complesso diesel a 3 casse per trasporto di persone costruito conformemente al capitolato tecnico indicato nell'allegato al presente contratto)

Corrispettivo: €44.850.000,00, senza imposta IVA, da corrispondersi nei seguenti termini: **(i)** il 20% dell'importo complessivo dell'intera fornitura a valere quale anticipazione, da pagare entro 30 giorni dalla data stipula del contratto, previo rilascio dal fornitore della garanzia di anticipazione contrattuale; **(ii)** il 70% del valore di ciascun veicolo ad avvenuta fornitura a FSE comprovata dal verbale di consegna; **(iii)** il 10% del valore di ciascun veicolo ad avvenuta fornitura a FSE. Il prezzo non comprende l'acquisto e l'installazione del sistema di sicurezza.

Clausole principali: **Art. 3.1 «Deposito cauzionale di esatto adempimento»:** è prevista a favore di FSE, la garanzia di esatto adempimento e di eliminazione dei difetti e dei guasti. Tali garanzie sono prestate mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria pari al 5% dell'importo complessivo della fornitura; **Art. 3.2 «Deposito cauzionale di esatto adempimento»:** a garanzia dell'anticipazione disposta contrattualmente, viene previsto il versamento di una garanzia di resa dell'anticipazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo dell'anticipazione oltre IVA; **Art 7 «Garanzie»:** il periodo di garanzia per ciascun veicolo è di 24 mesi e decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvenuta corsa di prova; **Art. 12 «Penalità»:** FSE applica una penale a carico del fornitore nel caso di ritardati termini di consegna dei veicoli, pari allo 0,01% del prezzo per ogni giorno di ritardo. L'importo massimo della penale contrattuale non può essere superiore al 5% del prezzo del veicolo. **Art. 19 «Responsabilità – garanzie assicurative»:** la responsabilità di Pesa per i danni a beni e persone è limitata all'importo di €1.000.000,00.

Note: **(i)** con appendice del 17 aprile 2007 al contratto in oggetto, FSE ha affidato a Pesa l'ulteriore incarico di predisporre e consegnare il Sistema di Sicurezza della Circolazione, entro il 1.09.2007, per un corrispettivo di €450.000,00; **(ii)** con atto aggiuntivo del 26.02.2008 al presente contratto, il numero dei complessi ferroviari da

fornire è stato aumentato di ulteriori 10 unità, per un corrispettivo di €34.500.000,00; **(iii)** con atto aggiuntivo del 15.03.2010 al presente contratto, il numero dei complessi ferroviari da fornire è stato aumentato di ulteriori 4 unità, per un corrispettivo di €13.780.000,00. La data per la consegna della fornitura è stata pattuita al 31.08.2010 **(iv)** con scrittura privata del 2.01.2009, FSE con riferimento alle forniture effettuate affida a Pesa lo svolgimento delle seguenti attività: **a)** realizzazione di piani di manutenzione dei veicoli; **b)** riparazioni di emergenza dei veicoli; **c)** addestramento degli operai di FSE nel campo della verifica e manutenzione dei veicoli. Per tali attività è previsto un compenso di €58,50 per ogni unità oraria, oltre al costo dei materiali impiegati; **(v)** si precisa che è in corso un procedimento penale che coinvolge FSE nella gestione di tale contratto di fornitura.

6.2. Contratto per l'assistenza al sistema di e-government degli acquisti tra FSE e Servizi di Informazione e Lavoro S.r.l.

Parti: FSE / Servizi di Informazione e Lavoro S.r.l.

Data sottoscrizione: 25.05.2005

Durata: 25.05.2006 tacitamente rinnovabile, salvo disdetta

Oggetto: Attività di affiancamento e assistenza al sistema e – *government* degli acquisti, come di seguito descritta: **(i)** analisi della funzione approvvigionamenti: «*Gli acquisti e gli Approvvigionamenti*»; **(ii)** definizione delle finalità; **(iii)** gestione degli acquisti; **(iv)** gestione degli approvvigionamenti; **(v)** attività di sviluppo della funzione approvvigionamenti; **(vi)** attività di *marketing* degli acquisti; **(vii)** gestione della valutazione degli acquisti; **(viii)** definizione dei rapporti con i fornitori; **(ix)** attività di selezione e riduzione del numero dei fornitori; **(x)** attività di selezione-riduzione scorte e informazioni; **(xi)** attività di integrazione dei fornitori; **(xii)** attività di monitoraggio degli acquisti.

Corrispettivo: €33.500,00 mensili, oltre IVA

Clausole principali: n/a

Note: **(i)** In data 20.06.2007 è stata ricevuta da Servizi di Informazione e Lavoro S.r.l. una nuova proposta avente ad oggetto le medesime attività, la cui durata era di tre anni con effetto dal 1° luglio 2007. Non si ha evidenza né della disdetta relativa al contratto sottoscritto con Servizi di Informazione e Lavoro S.r.l., né accettazione della presente proposta inviata da Servizi di Informazione e Lavoro S.r.l. il 26.06.2007.

Parte I – Contrattualistica

6.3. Contratto per la gestione dei servizi informatici relativi alla contabilità finanziaria, ruoli paga ed all'elaborazione dati tra FSE e Centro Calcolo S.r.l.

Parti: FSE / Centro Calcolo S.r.l.

Data sottoscrizione: 15.11.2006

Durata: 31.12.2009

Oggetto: prosecuzione e rinegoziazione del contratto per la gestione dei servizi informatici relativi alla contabilità finanziaria, ai ruoli paga ed all'elaborazione dati
Corrispettivo: €184.902,84 mensili in virtù di contratto a tempo indeterminato (Rep. C/DG/32 del 28.12.2004), €8.000,00 mensili per gestione e manutenzione del software per la razionalizzazione della manutenzione del materiale rotabile; €8.000,00 mensili per il servizio di custodia dei nastri magnetici di backup in armadi ignifughi; €10.000,00 per gestione e manutenzione del software per i dati retributivi e previdenziali del personale; €15.000,00 mensili per gestione e manutenzione rete aziendale paghe del personale; €0,006 a battuta registrata e verificata per informatizzazione modelli RP/28; €1,00 a certificato inserito e verificato per rilevazione dati di malattia ed infortunio; €16.000,00 mensili per gestione del software denominato «sistema integrato per la gestione di acquisti ed approvvigionamenti». Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi IVA esclusa. Le parti concordano un abbattimento dell'11% sui singoli corrispettivi sopra riportati.

Clausole principali: **Art. 3 «Durata del contratto»:** in caso di recesso anticipato, la parte recedente è tenuta al versamento, a titolo di penale, a favore dell'altra parte di un importo pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto da FSE per la residua durata del contratto; **Art. 5 «Adeguamento del corrispettivo»:** i corrispettivi saranno soggetti ad adeguamento annuale, in misura non superiore al tasso d'inflazione rilevato nell'anno precedente; **Art. 7 «Modalità e termini di pagamento»:** nel caso di ritardato pagamento dei compensi, sui compensi dovuti decorreranno gli interessi legali solo quando, per cause imputabili ad FSE, gli stessi dovessero ritardare oltre 30 giorni dalla data in cui il credito è liquido ed esigibile; **Art. 9 «Penalità per inadempienze contrattuali»:** la percentuale complessiva delle penali applicabili da FSE non potrà superare per ciascun mese il 10% del corrispettivo maturato; **Art. 11 «Risoluzione del contratto»:** la mancata esecuzione dei servizi per più di 7 giorni consecutivi dalla data prevista, comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Risoluzione del contratto, senza bisogno di alcuna intimazione ed a solo giudizio di FSE **(i)** in qualunque momento, per motivi di interesse pubblico, mediante semplice preavviso di giorni 30, mediante lettera raccomandata A/R e con esclusione di qualsiasi diritto a risarcimenti o indennizzi, salvo il pagamento dei corrispettivi maturati; **(ii)** in caso di cessione del contratto da parte di Centro Calcolo S.r.l., **(iii)** in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli

obblighi e condizioni contrattuali, **(iv)** in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;

Art. 13 «Clausola risolutiva espressa»: il mancato adempimento delle modalità e prescrizioni di esecuzione dei servizi comporterà la risoluzione di tutti i contratti in essere tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., su semplice dichiarazione di FSE di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Note: **(i)** con accordo novativo del 28.06.2010 si è previsto di **(a)** stabilire il termine del rapporto contrattuale al 31.12.2015; **(b)** in caso di recesso anticipato, la parte recedente è tenuta al versamento, a titolo di penale a favore dell'altra parte un importo pari al 50% del corrispettivo che sarebbe stato dovuto da FSE per la residua durata del contratto; **(c)** rideterminazione del corrispettivo nella misura di quello corrisposto per il mese di dicembre 2009 ridotto del 20%; **(d)** a decorrere dal 01.01.2013, il corrispettivo è soggetto ad adeguamento annuale, in misura non superiore al tasso d'inflazione rilevato nell'anno precedente; **(ii)** la competenza convenzionale del foro di Bari di cui all'art. 15 è stabilito in via non esclusiva; **(iii)** con riferimento alla circostanza che sono state accettate mediante doppia sottoscrizione quasi la totalità delle clausole del contratto ex artt. 1341 e 1342 c.c., si segnala che «l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate» (Cass. Civ. 5733/2008). A tal proposito, infatti, è stato ulteriormente argomentato che «non vale quale specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie la sottoscrizione, da parte del contraente non predisponente, del richiamo in blocco delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte» in quanto «il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art.1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate» (Cass. Civ. 2970/2012). Ne consegue che non può essere escluso che, in caso di contenzioso, tali disposizioni, non ritenendosi essere state doppiamente accettate, possano essere ritenute inefficaci nei confronti del sottoscrittore, come disposto dall'art. 1341, c. 2, c.c..

Parte I – Contrattualistica

6.4. Contratto per la gestione dei servizi informatici relativi a bigliettazione, ticket pasto, assistenza e manutenzione software, archiviazione ottica tra FSE ed Eltel S.r.l.

Parti: FSE / Eltel S.r.l.

Data sottoscrizione: 15.11.2006

Durata: 31.12.2009

Oggetto: prosecuzione e rinegoziazione del contratto per la gestione dei servizi informatici relativi alla bigliettazione per le Autolinee, *ticket*/pasto, assistenza e manutenzione *software* per i SIT aziendali Ferroviario ed Automobilistico e archiviazione ottica documenti amministrativo – contabili.

Corrispettivo: €32.483,39 mensili in virtù di contratto a tempo indeterminato (Rep. C/DG/33 del 28.12.2004); €0,0049 per ogni titolo di viaggio per fornitura dei titoli di viaggio; €0,0105 per ogni titolo di viaggio per fornitura di abbonamenti mensili; €0,8266 per ogni pagina esaminata per archiviazione elettronica documenti amministrativi – contabili; €1,5499 per ogni pagina archiviata ed indicizzata in formato standard A4; €2,0670 per ogni pagina archiviata ed indicizzata fuori formato *standard*; €2.550,00 per ogni pratica evasa per pratiche di frazionamento catastale; €6.000,00 mensili per gestione e manutenzione del *software* di telerilevamento della flotta autobus aziendale; €8.500,00 mensili per gestione e manutenzione del *software* di telemonitoraggio in tempo reale dei servizi automobilistici. Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi IVA esclusa. Le parti concordano un abbattimento dell'11% sui singoli corrispettivi sopra riportati.

Clausole principali: **Art. 3 «Durata del contratto»:** in caso di recesso anticipato, la parte recedente è tenuta al versamento, a titolo di penale a favore dell'altra parte un importo pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto da FSE per la residua durata del contratto; **Art. 5 «Adeguamento del corrispettivo»:** i corrispettivi saranno soggetti ad adeguamento annuale, in misura non superiore al tasso d'inflazione rilevato nell'anno precedente; **Art. 7 «Modalità e termini di pagamento»:** nel caso di ritardato pagamento dei compensi, sui compensi dovuti decorreranno gli interessi legali solo quando, per cause imputabili ad FSE, gli stessi dovessero ritardare oltre 30 giorni dalla data in cui il credito è liquido ed esigibile; **Art. 9 «Penalità per inadempienze contrattuali»:** la percentuale complessiva delle penali applicabili da FSE non potrà superare per ciascun mese il 10% del corrispettivo maturato;

Art. 11 «Risoluzione del contratto»: la mancata esecuzione dei servizi per più di 7 giorni consecutivi dalla data prevista, comporterà la risoluzione di diritto, a vantaggio di FSE, del contratto. Risoluzione del contratto, senza bisogno di alcuna intimazione ed a solo giudizio di FSE **(i)** in qualunque momento, per motivi di interesse pubblico mediante semplice preavviso di giorni 30, mediante lettera raccomandata A/R e con esclusione di qualsiasi diritto a risarcimenti o indennizzi, salvo il pagamento dei corrispettivi maturati; **(ii)** in caso di cessione del contratto da parte di Eltel S.r.l.; **(iii)** in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; **(iv)** in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria; **Art. 13 «Clausola risolutiva espressa»:** il mancato adempimento delle modalità e prescrizioni di esecuzione dei servizi comporterà la risoluzione di tutti i contratti in essere tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., su semplice dichiarazione di FSE di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa; **Art. 15 «Domicilio e controversie»:** competente a decidere eventuali controversie sarà il foro di Bari.

Note: **(i)** con accordo novativo del 28.06.2010 si è previsto di **(a)** stabilire il termine del rapporto contrattuale al 31.12.2015; **(b)** in caso di recesso anticipato, la parte recedente è tenuta al versamento, a titolo di penale a favore dell'altra parte DI un importo pari al 50% del corrispettivo che sarebbe stato dovuto da FSE per la residua durata del contratto; **(c)** rideterminazione del corrispettivo nella misura di quello corrisposto per il mese di dicembre 2009 ridotto del 20%; **(d)** a decorrere dal 01.01.2013, il corrispettivo è soggetto ad adeguamento annuale, in misura non superiore al tasso d'inflazione rilevato nell'anno precedente; **(ii)** la competenza convenzionale del foro di Bari di cui all'art. 15 è stabilito in via non esclusiva; **(iii)** Con riferimento alla circostanza che sono state accettate mediante doppia sottoscrizione quasi la totalità delle clausole del contratto ex artt. 1341 e 1342 c.c., si segnala che «*l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate*» (Cass. Civ. 5733/2008).

Parte I – Contrattualistica

A tal proposito, infatti, è stato ulteriormente argomentato che *«non vale quale specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie la sottoscrizione, da parte del contraente non predisponente, del richiamo in blocco delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte»* in quanto *«il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art.1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate»* (Cass. Civ. 2970/2012). Ne consegue che non può essere escluso che, in caso di contenzioso, tali disposizioni, non ritenendosi essere state doppiamente accettate, possano essere ritenute inefficaci nei confronti del sottoscrittore, come disposto dall'art. 1341, c. 2, c.c..

6.5. Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature e procedure informatiche tra FSE e Bit Informatica Meridionale S.r.l.

Parti: FSE / Bit Informatica Meridionale S.r.l.

Data sottoscrizione: 15.11.2006

Durata: 31.12.2009

Oggetto: prosecuzione e rinegoziazione del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature e procedure informatiche

Corrispettivo: €1.878.702,24 in virtù di contratto a tempo indeterminato (Rep. C/DG/31 del 24.12.2004). Le parti concordano un abbattimento dell'11% sul corrispettivo sopra riportato

Clausole principali: **Art. 3 «Durata del contratto»:** in caso di recesso anticipato, la parte recedente è tenuta al versamento, a titolo di penale a favore dell'altra parte di un importo pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto da FSE per la residua durata del contratto; **Art. 5 «Adeguamento del corrispettivo»:** i corrispettivi saranno soggetti ad adeguamento annuale, in misura non superiore al tasso d'inflazione rilevato nell'anno precedente;

Art. 7 «Modalità e termini di pagamento»: nel caso di ritardato pagamento dei compensi, sui compensi dovuti decorreranno gli interessi legali solo quando, per cause imputabili ad FSE, gli stessi dovessero ritardare oltre 30 giorni dalla data in cui il credito è liquido ed esigibile; **Art. 9 «Penalità per inadempienze contrattuali»:** la percentuale complessiva delle penali applicabili da FSE non potrà superare per ciascun mese il 10% del corrispettivo maturato; **Art. 11 «Risoluzione del contratto»:** la mancata esecuzione dei servizi per più di 7 giorni consecutivi dalla data prevista, comporterà la risoluzione di diritto, a vantaggio di FSE, del contratto. Risoluzione del contratto, senza bisogno di alcuna intimazione ed a solo giudizio di FSE **(i)** in qualunque momento, per motivi di interesse pubblico mediante semplice preavviso di giorni 30, mediante lettera raccomandata A/R e con esclusione di qualsiasi diritto a risarcimenti o indennizzi, salvo il pagamento dei corrispettivi maturati, **(ii)** in caso di cessione del contratto da parte di Bit Informatica Meridionale S.r.l., **(iii)** in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, **(iv)** in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria; **Art. 13 «Clausola risolutiva espressa»:** il mancato adempimento delle modalità e prescrizioni di esecuzione dei servizi comporterà la risoluzione di tutti i contratti in essere tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., su semplice dichiarazione di FSE di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa; **Art. 15 «Domicilio e controversie»:** competente a decidere eventuali controversie sarà il foro di Bari.

Note: **(i)** con accordo novativo del 30.06.2010 si è previsto di **(a)** stabilire il termine del rapporto contrattuale al 31.12.2015; **(b)** in caso di recesso anticipato, la parte recedente è tenuta al versamento, a titolo di penale a favore dell'altra parte un importo pari al 50% del corrispettivo che sarebbe stato dovuto da FSE per la residua durata del contratto; **(c)** rideterminazione del corrispettivo nella misura di quello corrisposto per il mese di dicembre 2009 ridotto del 15%; **(d)** a decorrere dal 01.01.2013, il corrispettivo è soggetto ad adeguamento annuale, in misura non superiore al tasso d'inflazione rilevato nell'anno precedente; **(ii)** nel contratto non si chiarisce se il corrispettivo pattuito sia mensile ovvero annuale e se sia comprensivo o meno di IVA; **(iii)** la competenza convenzionale del foro di Bari di cui all'art. 15 è stabilito in via non esclusiva;

Parte I – Contrattualistica

(iv) Con riferimento alla circostanza che sono state accettate mediante doppia sottoscrizione quasi la totalità delle clausole del contratto ex artt. 1341 e 1342 c.c., si segnala che *«l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate»* (Cass. Civ. 5733/2008). A tal proposito, infatti, è stato ulteriormente argomentato che *«non vale quale specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie la sottoscrizione, da parte del contraente non predisponente, del richiamo in blocco delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte»* in quanto *«il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art.1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate»* (Cass. Civ. 2970/2012). Ne consegue che non può essere escluso che, in caso di contenzioso, tali disposizioni, non ritenendosi essere state doppiamente accettate, possano essere ritenute inefficaci nei confronti del sottoscrittore, come disposto dall'art. 1341, comma 2, c.c..

6.6. Contratto di utilizzo dei locali e servizi uffici tra FSE e Sogeea S.p.A.

Parti: FSE / Sogeea SpA

Data sottoscrizione: 23.01.2013

Durata: 31.12.2014, con rinnovo automatico, salvo disdetta

Oggetto: **(i)** utilizzo di n. 6 camere arredate con mobili di alta rappresentanza (scrivanie, poltrone, mobili), complete di *computer*, stampante e *monitor* presso l'immobile sito in Roma, alla Via Severano n. 33 di proprietà della Aquaroma S.r.l.; **(ii)** domiciliazione postale, pulizia dei locali utilizzati e degli spazi comuni, centralino e prima accoglienza mattutina;

(iii) assistenza informatica per l'utilizzo delle postazioni, utilizzo delle macchine fotocopiatrici e stampanti; **(iv)** utilizzo degli spazi comuni e dei servizi igienici.

Corrispettivo: FSE pagherà solo i servizi effettivamente resi e, in particolare, €1.000,00 per ciascuna stanza effettivamente utilizzata e parteciperà in misura proporzionale alle spese di pulizia e del personale.

Clausole principali: **Art. 3:** Il servizio non comprende: **(i)** Per il primo semestre, le utenze telefoniche ed energetiche; per tutta la durata del rapporto, non comprende i materiali di consumo; **Art. 4:** A titolo di deposito cauzionale, improduttivo di interessi, FSE versa un deposito cauzionale di €25.000,00; **Art. 6:** Obbligatorietà del tentativo di conciliazione presso l'organismo di mediazione OCMIE di qualsiasi controversia. Qualora il tentativo abbia esito negativo, la controversia deve essere devoluta ad un collegio arbitrale, le cui decisioni avranno efficacia vincolante.

Note: **(i)** per le osservazioni in merito al contratto di specie si rinvia al *Focus* n. 7.

6.7 Procedura di mediazione presso organo OCMIE tra FSE e Sogeea S.p.A.

Parti: FSE / Sogeea SpA

Data sottoscrizione: 24.09.2014

Oggetto: Tentativo di bonario componimento in ordine all'entità e al prezzo dei servizi resi nell'immobile di Via Severano n. 33 della Aquaroma S.r.l..

In particolare, Sogeea SpA sosteneva di avere messo a disposizione di FSE n. 3 stanze e di avere svolto gli altri servizi contrattualizzati.

FSE invece sosteneva di avere utilizzato solo n. 2 stanze e di non avere usufruito di altri servizi a partire dal febbraio 2013.

Le parti si sono accordate nel seguente modo: FSE ha corrisposto a Sogeea SpA l'importo di € 3.000,00 al mese per tutto il 2013, pari a complessivi € 36.000,00, senza alcun onere per gli ulteriori servizi contrattualizzati.

Note: **(i)** per le osservazioni in merito alla presente procedura si rinvia al *Focus* n. 7.

Parte I – Contrattualistica

7. CONTRATTI IN ESSERE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

7.1. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL

Parti: FSE / BNL

Data sottoscrizione: 13.07.2012

Durata: 31.12.2021

Oggetto: n. 2 linee di credito per complessivi €120.000.000,00 e, precisamente:

(i) una linea di credito rotativa di €45.000.000,00 con utilizzo a revoca per anticipo su crediti maturandi verso Regione Puglia;

(ii) una linea di credito non rotativa di €75.000.000,00 per anticipo su crediti maturandi verso Regione Puglia da rimborsare con la trattenuta del 15% degli introiti rivenienti da ciascun credito periodico inerente la liquidazione dei corrispettivi del contratto di servizio.

Clausole principali: Art. 5): FSE cede *pro-solvendo* alla BNL l'intero importo dei corrispettivi maturati e maturandi alla stessa spettanti in dipendenza e per tutta la durata del contratto di servizio con la Regione Puglia fino al 31 dicembre 2021. Tale cessione resterà valida fino a che BNL non sarà stata interamente soddisfatta per tutti i crediti dipendenti dai fidi concessi; **Art. 6):** la cessione si intende effettuata a garanzia di ogni altro credito comunque vantato dalla BNL nei confronti di FSE anche non derivante dal contratto in questione.

Note: n/a

7.2. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL

Parti: FSE / BNL

Data sottoscrizione: 11.11.2014

Durata: 31.12.2021

Oggetto: linea di credito non rotativa di €41.900.000,00, per anticipi su crediti FSE verso la Regione Puglia, da destinare integralmente alla decurtazione della quota residua del finanziamento del 13.07.2012, pari ad €41.900.000,00.

Clausole Principali: la linea di credito è stata garantita da un pegno su crediti della FSE verso la Regione Puglia pari ad €52.981.116,90.

Note: n/a

7.3. Contratto quadro di costituzione di pegno di crediti

Parti: FSE / BNL

Data sottoscrizione: 17.12.2014

Durata: fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni di cui al contratto di finanziamento dell'11.11.2014.

Oggetto: FSE costituisce di un diritto di pegno sui crediti dalla stessa vantati nei confronti della Regione Puglia, pari ad €52.981.116,90, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento dell'11.11.2014.

Clausole principali: Art. 7 «Escussione»: al verificarsi di una causa di escussione (ovvero al verificarsi del mancato, puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni garantite), FSE deve dare istruzioni alla Regione Puglia di pagare tutti gli importi relativi ai crediti oggetto del pegno in favore di BNL.

Note: n/a

7.4. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL

Parti: FSE/BNL

Data sottoscrizione: 29.07.2014

Durata: 30.01.2016

Oggetto: Finanziamento per cassa *revolving* a breve termine per €90.000.000,00, per soddisfare necessità finanziarie di FSE connesse alla copertura dei costi sostenuti e/o da sostenere in relazione a taluni progetti di cui al piano di investimenti per il potenziamento ed ammodernamento della rete ferroviaria regionale e del relativo materiale rotabile. Tale linea di credito, inoltre, doveva essere utilizzata da FSE anche per il parziale rifinanziamento dell'indebitamento della medesima nei confronti della Regione Puglia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avevano finanziato i progetti sopra detti.

Parte I – Contrattualistica

Clausole Principali: **Art. 4 «Commissione di mancato utilizzo e commissione di organizzazione»:** commissione di mancato utilizzo dell'0,5% annuo dell'ammontare non utilizzato; **Art. 5 «Interessi»:** interessi annui pari all'Euribor 3 mesi + 340bps; **Art. 6 «Interessi di mora»:** interessi di mora, pari al tasso di interesse maggiorato di 2 punti percentuali; **Art. 10.3 «Rimborso obbligatorio»:** decadenza dal beneficio del termine in caso di cambio di controllo di FSE; **Art. 14.2 «Garanzie»:** a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, FSE si è impegnata a conferire a BNL un mandato irrevocabile all'incasso di tutti gli anticipi, saldi, corrispettivi dei crediti dalla stessa maturati verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e verso la Regione Puglia, per finanziamenti da quest'ultimi concessi in relazione ai progetti sopra detti. FSE, inoltre, si è impegnata a canalizzare tali somme su un conto corrente dedicato, che è stato altresì costituito in pegno in favore di BNL; **Art. 15 «Impegni negativi»:** FSE si è impegnata a non assumere ulteriore indebitamento finanziario rispetto a quello esistente alla data di sottoscrizione del contratto, senza il preventivo consenso scritto della BNL, nonché a non cedere e/o a disporre in favore di terzi i propri crediti verso la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti derivanti dai progetti finanziati. FSE, infine, si è impegnata a non costituire ulteriori garanzie reali nell'interesse proprio o di terzi, senza il preventivo consenso scritto della BNL; **Art. 17 «Mancato pagamento»:** costituiscono causa di decadenza dal beneficio del termine, la cessazione dell'attività di FSE, nonché il suo assoggettamento a procedure concorsuali e/o ad operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento, ovvero condanne provvisoriamente esecutive in sede civile e/o penale ovvero provvedimenti di natura monitoria e/o azioni esecutive per crediti superiori ad €3.000.000,00 ovvero condanne penali a carico dei suoi amministratori per fattispecie di reati rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali di FSE; il mancato pagamento da parte di FSE del proprio indebitamento finanziario verso banche, con conseguente revoca dei relativi affidamenti; ovvero la revoca dei finanziamenti regionali e/o ministeriali relativi ai progetti finanziati; **Art. 26 «Compensazione volontaria»:** compensazione volontaria di qualsiasi credito della FSE verso la BNL con qualsiasi credito di quest'ultima verso FSE.

Note: n/a

7.5. Contratto di costituzione di pegno su conto corrente

Parti: FSE / BNL

Data sottoscrizione: 29.07.2014

Durata: 30.01.2016

Oggetto: Pegno di primo grado sul conto corrente IBAN IT71D01005040020000000280025, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento del 29.07.2014 per €90.000.000,00.

Clausole principali: **Art. 4 «Obbligazioni garantite»:** il pegno è stato costituito a garanzia delle sopra dette obbligazioni, senza vincolo di preventiva escussione, fino all'ammontare massimo di €180.000.000,00; **Art. 7 «Impegni del costituente»:** al verificarsi di una causa di escussione BNL avrà il diritto di determinare e quantificare l'ammontare delle obbligazioni garantite, richiedere alla Banca Depositaria di prelevare e trasferire il saldo creditorio del conto corrente esistente a BNL, che avrà diritto di trattenere fino alla concorrenza delle obbligazioni garantite.

Note: n/a

7.6. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL

Parti: FSE/BNL

Data sottoscrizione: 29.07.2014

Durata: 30.01.2016

Oggetto: finanziamento per cassa *revolving* a breve termine per €30.000.000,00, per soddisfare necessità finanziarie di FSE connesse alla copertura dell'IVA sui costi sostenuti e/o da sostenere in relazione a taluni progetti di cui al piano di investimenti per il potenziamento ed ammodernamento della rete ferroviaria regionale e del relativo materiale rotabile. Tale linea di credito, inoltre, doveva essere utilizzata da FSE anche per il parziale rifinanziamento dell'indebitamento della medesima nei confronti della Regione Puglia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avevano finanziato i progetti sopra detti, nonché per il versamento di importi eventualmente dovuti da FSE all'Agenzia delle Entrate.

Parte I – Contrattualistica

Clausole Principali: **Art. 4 «Commissione di mancato utilizzo e commissione di organizzazione»:** commissione di mancato utilizzo dell'0,5% annuo dell'ammontare non utilizzato; **Art. 5 «Interessi»:** interessi annui pari all'Euribor 3 mesi + 340bps; **Art. 6 «Interessi di mora»:** interessi di mora, pari al tasso di interesse maggiorato di 2 punti percentuali; **Art. 10.3 «Rimborso obbligatorio»:** Decadenza dal beneficio del termine in caso di cambio di controllo di FSE; **Art. 14.2 «Garanzie»:** a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, FSE si è impegnata a conferire a BNL un mandato irrevocabile all'incasso dei crediti IVA dalla stessa maturati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. FSE, inoltre, si è impegnata a canalizzare gli eventuali rimborsi IVA liquidati dall'Agenzia delle Entrate su un conto corrente dedicato, che è stato altresì costituito in pegno in favore di BNL; FSE, infine, si è impegnata a costituire in pegno in favore BNL i propri crediti IVA, di volta in volta maturati, tramite la sottoscrizione di un contratto quadro di pegno su crediti IVA, cui dovranno seguire i singoli atti di pegno di credito IVA; **Art. 15 «Impegni negativi»:** FSE si è impegnata a non assumere ulteriore indebitamento finanziario rispetto a quello esistente alla data di sottoscrizione del contratto, senza il preventivo consenso scritto della BNL, nonché a non cedere e/o a disporre in favore di terzi i propri crediti verso la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti derivanti dai progetti finanziati. FSE, infine, si è impegnata a non costituire ulteriori garanzie reali nell'interesse proprio o di terzi, senza il preventivo consenso scritto della BNL; **Art. 17 «Mancato pagamento»:** costituiscono causa di decadenza dal beneficio del termine, la cessazione dell'attività di FSE, nonché il suo assoggettamento a procedure concorsuali e/o ad operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento, ovvero condanne provvisoriamente esecutive in sede civile e/o penale ovvero provvedimenti di natura monitoria e/o azioni esecutive per crediti superiori ad € 3mln ovvero condanne penali a carico dei suoi amministratori per fattispecie di reati rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali di FSE; il mancato pagamento da parte di FSE del proprio indebitamento finanziario verso banche, con conseguente revoca dei relativi affidamenti; ovvero la revoca dei finanziamenti regionali e/o ministeriali relativi ai progetti finanziati; **Art. 26 «Compensazione volontaria»:** compensazione volontaria di qualsiasi credito della FSE verso la BNL con qualsiasi credito di quest'ultima verso FSE.

Note: n/a

7.7. Contratto di costituzione di pegno su conto corrente

Parti: FSE / BNL

Data sottoscrizione: 29.07.2014

Durata: 30.01.2016

Oggetto: pegno di primo grado sul conto corrente IBAN IT71D01005040020000000280032 sul quale sono stati canalizzati tutti i rimborsi IVA, di volta in volta spettanti ad FSE, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento del 29.07.2014 per €30.000.000.

Clausole principali: **Art. 4 «Obbligazioni garantite»:** il pegno è stato costituito a garanzia delle sopra dette obbligazioni, senza vincolo di preventiva escussione, fino all'ammontare massimo di €60.000.000,00; **Art. 8 «Escussione»:** al verificarsi di una causa di escussione BNL avrà il diritto di determinare e quantificare l'ammontare delle obbligazioni garantite, richiedere alla Banca Depositaria di prelevare e trasferire il saldo creditorio del conto corrente esistente a BNL, che avrà diritto di trattenerlo fino alla concorrenza delle obbligazioni garantite.

Note: n/a

7.8. Contratto Quadro di pegno di Crediti IVA

Parti: FSE / BNL

Data sottoscrizione: 29.07.2014

Durata: 30.01.2016

Oggetto: FSE costituisce in pegno in favore della BNL tutti i propri crediti IVA di volta in volta maturati, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento del 29.07.2014 per € 30.000.000,00.

Clausole principali: **Art. 3 «Obbligazioni garantite»:** il pegno è stato costituito a garanzia delle sopra dette obbligazioni, fino all'ammontare massimo di € 60.000.000,00; **Art. 7 «Escussione»:** al verificarsi di una causa di escussione BNL avrà il diritto di determinare e quantificare l'ammontare delle obbligazioni garantite, richiedere all'Amministrazione finanziaria di pagare tutti gli importi relativa ai crediti IVA oggetto di pegno in suo favore, che avrà diritto di trattenerlo fino alla concorrenza delle obbligazioni garantite.

Note: n/a

Parte I – Contrattualistica

7.9. Contratto di locazione finanziaria

Parti: Unicredit leasing SpA / FSE

Fornitore: Varsa SP.Z.O.O, con sede in Varsavia (Polonia)

Data sottoscrizione: n/a

Durata: 144 mesi dalla data di collaudo

Oggetto: Unicredit concede in locazione finanziaria ad FSE n. 15 carrozze passeggeri BTEEM ivi meglio individuate.

Corrispettivo: importo complessivo pari ad €12.765.107,91, oltre IVA di cui **(i)** primo canone di €2.700.000,00, oltre IVA, da corrispondersi al momento della sottoscrizione del contratto in oggetto; **(ii)** n. 143 canoni invariabili consecutivi con periodicità mensile di €70.385,37, oltre IVA, il primo dei quali il giorno 1° del mese successivo al collaudo.

Condizioni particolari: «**Prezzo di Eventuale acquisto finale**»: €90.000,00, oltre IVA; «**Tasso di leasing**»: 8,651%; «**Tasso di interesse convenzionale di mora**»: Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 9 punti percentuali.

Note: n/a

7.10. Contratto di locazione finanziaria

Parti: Unicredit leasing SpA / FSE

Fornitore: Varsa SP.Z.O.O, con sede in Varsavia (Polonia)

Data sottoscrizione: n/a

Durata: 144 mesi dalla data di collaudo

Oggetto: Unicredit concede in locazione finanziaria ad FSE n. 5 carrozze passeggeri BTEEM ivi meglio individuate.

Corrispettivo: €6.382.553,24, oltre IVA di cui **(i)** primo canone di €1.350.000,00, oltre IVA, con imputazione anticipata e scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; **(ii)** n. 143 canoni invariabili consecutivi con periodicità mensile di €35.192,68, oltre IVA, il primo dei quali il giorno 1° del mese successivo al collaudo.

Condizioni particolari: «**Prezzo di Eventuale acquisto finale**»: €45.000,00, oltre IVA; «**Tasso di leasing**»: 8,651%; «**Tasso di interesse convenzionale di mora**»: Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 9 punti percentuali.

Note: n/a

7.11. Contratto di locazione finanziaria

Parti: FSE / Banca Italease SpA

Fornitore: ATI Autorama S.r.l. (con sede in Biella), in qualità di mandataria, e Katermark Enterprises Ltd (con sede in Londra), in qualità di mandante

Data sottoscrizione: 10.11.2004

Durata: 120 mesi

Oggetto: La Banca Italease SpA concede in locazione finanziaria ad FSE n. 65 autobus della lunghezza di metri 12,00 costruiti dalla Società «NOGE S.L.».

Corrispettivo: Importo complessivo pari ad €16.227.900,00, oltre IVA, corrisposto nei seguenti termini: un primo canone anticipato di €1.622.790,00, oltre IVA e n. 40 canoni periodici trimestrale di €426.220,93, oltre IVA.

Clausole principali: «**Tasso di leasing**»: 4,2624%; «**Valore dell'indice di riferimento iniziale**»: 2,1440%; «**Opzione d'acquisto**» 1.622.790,00, oltre IVA.

Note: n/a

7.12. Contratto di locazione finanziaria

Parti: FSE / Banca Italease SpA

Fornitore: FILBEN S.r.l. (con sede in Bologna)

Data sottoscrizione: n/a

Durata: 144 mesi

Oggetto: la Banca Italease SpA concede in locazione finanziaria ad FSE n. 3 «automotrice articolata diesel-elettrica a piano a piano ribassato Mar Ca Stadler Modello Gtw 2/6, il tutto completo dei relativi accessori d'uso, come da offerta n. 0759 del 20 luglio 2007».

Corrispettivo: €4.110.000,00, oltre IVA, di cui **(i)** un primo canone anticipato di €411.000,00, oltre IVA; **(ii)** n. 48 canoni periodici trimestrale ciascuno di €36.305,48, oltre IVA.

Clausole principali: «**Opzione d'acquisto**»: €41.100,00 oltre IVA; «**Tasso leasing**»: 6.1206%.

Note: n/a

Section	Page	Parte II - Contenzioso	Page
Indice	4	Premesse generali	59
Executive Summary	5	Reportistica dell'Avv. Ancora	60
Sezione I - Due diligence report	8	Reportistica dell'Avv. Riccardi e dell'Avv. Schiano	62
Parte I - Contrattualistica	9		
Parte II - Contenzioso	58		
Sezione II - Focus legali	63		
Allegati	143		

Parte II – Contenzioso

1. Premesse generali

L'analisi del contenzioso è stata condotta sulla base della sola documentazione messa a disposizione da FSE.

Al riguardo, si precisa che non è stato possibile verificare gli atti giudiziari dei singoli fascicoli di giudizio. La relativa documentazione, infatti, non risulta essere stata consegnata dagli avvocati costituiti.

Unicamente con riferimento ai contenziosi dell'Avv. Luciano Ancora, è stata fornita una breve relazione di carattere generale sulla tipologia delle questioni trattate, senza alcuna specificazione al singolo caso concreto.

Con riferimento a taluni giudizi, infine, sono stati messi a disposizione unicamente dei prospetti sintetici contenenti i dati essenziali di ciascuna causa, senza la possibilità di verificare l'attendibilità delle informazioni ivi contenute.

Inoltre, non sono state fornite le comunicazioni intercorse tra FSE e i legali incaricati in relazione alle questioni esaminate ed ai singoli giudizi.

Per quanto innanzi, le valutazioni di seguito formulate attengono esclusivamente a quanto di netta evidenza documentale.

Parte II – Contenzioso

2. Reportistica dell'Avv. Ancora

Con lettera del 18.12.2015, lo Studio Legale Associato dell'Avv. Luciano Ancora, al quale è stato affidato da FSE l'incarico di assistenza in giudizio presso la Corte d'Appello di Lecce, in virtù di contratto del 04.04.2001 ha comunicato che sono pendenti:

- **n. 84 giudizi** (di cui 37 di primo grado, 46 in secondo grado e 1 in Cassazione) relativi alle modalità di calcolo del TFR;
- **n. 63 giudizi** (di cui 41 di primo grado, 15 in secondo grado e 7 dinanzi alla Cassazione), relativi allo svolgimento del lavoro nell'arco di 36 e non 39 ore settimanali;
- **n. 42 giudizi** (di cui 26 di primo grado, 12 in secondo grado e 4 dinanzi alla Cassazione) in materia di inquadramento;
- **n. 49 giudizi (di cui 31 di primo grado e 18 di secondo grado)** in materia di computo delle giornate di congedo e conseguente pagamento di indennità sostitutiva dei congedi maturati e non riconosciuti.;
- **n. 11 giudizi** (di cui 7 in primo grado, 2 in secondo grado e 2 dinanzi alla Cassazione) relativi alle modalità di calcolo delle diarie, spettanti ai conducenti che si fermano in residenza durante l'espletamento del turno;
- **n. 11 giudizi** per questioni inerenti le ferie;
- **n. 3 procedimenti disciplinari**;
- **n. 7 giudizi** di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da dipendenti su Taranto per la migliore distribuzione del premio di produzione;
- **n. 1 giudizio** relativo ad una indennità sostitutiva della concessione di un alloggio di servizio preteso da un dipendente.

Sempre nella stessa comunicazione, infine, l'avv. Ancora ha comunicato a FSE che diversi giudizi pendono innanzi alla magistratura del lavoro in materia di applicabilità della contrattazione di secondo livello, a favore del personale neo assunto. Al riguardo, tuttavia, non è stato specificato il dettaglio numerico di tale contenzioso.

L'avv. Ancora, inoltre, ha evidenziato che diversi giudizi pendono innanzi alla magistratura del lavoro in materia di retribuzione nel periodo di ferie in relazione alla normativa comunitaria, ma non è stato specificato il dettaglio numerico di tale contenzioso.

(i) con riferimento al contenzioso in merito alle modalità di calcolo del TFR:

Stando a quanto indicato dall'Avv. Ancora, i procedimenti in questione hanno ad oggetto il reclamo di alcuni dipendenti per il mancato inserimento di ulteriori voci salariali, non occasionali, nel calcolo delle indennità di buonuscita e del TFR rispetto a quelle inserite da FSE in busta paga.

In merito, l'Avv. Ancora ha registrato un orientamento giurisprudenziale negativo rispetto alle ragioni di FSE. In particolare, sul presupposto del carattere di obbligatorietà e continuità dei compensi percepiti, con riferimento alle voci relative allo straordinario feriale, al lavoro ordinario notturno, all'art. 4 AN 21.5.1985 e art. 5/A AN 21.5.1981, all'indennità di trasferta, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha disatteso le tesi difensive di FSE, riconoscendo il diritto dei lavoratori al ricalcolo del TFR, includendo nei conteggi anche le indennità menzionate.

Dal 2009 al 2011, tuttavia, FSE ha continuato a resistere in tali giudizi pur nella consapevolezza della contrarietà dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto. Solo a partire dal novembre 2011, FSE non ha più appellato le pronunce in materia per un'esigenza di risparmio dei costi, limitandosi a costituirsi in primo grado per contestare il *quantum* del calcolo del TFR.

(ii) con riferimento al contenzioso in merito alle 36 ore settimanali:

Stando a quanto indicato dall'Avv. Ancora, i procedimenti hanno ad oggetto le richieste avanzate dai dipendenti per il riconoscimento del diritto ad ottenere il ripristino delle 36 ore lavorative settimanali in luogo delle 39 previste dal CCNL di categoria. La pretesa si basa su un presunto uso aziendale a vedersi retribuite come straordinario le ore prestate in eccesso a partire dall'1.7.1998.

Anche in questo caso, secondo l'avv. Ancora, l'orientamento giurisprudenziale sarebbe contrario alle ragioni di FSE.

(iii) con riferimento al contenzioso in materia di inquadramento:

Stando a quanto indicato dall'Avv. Ancora, procedimenti hanno ad oggetto le richieste avanzate da taluni dipendenti per il riconoscimento di un inquadramento superiore. Gli stessi, infatti, sostengono di avere svolto mansioni eccedenti quelle contrattualmente stabilite, con conseguente richiesta di differenze retributive.

Al riguardo, l'Avv. Luciano Ancora chiarisce che non si riscontra un orientamento giurisprudenziale univoco od uniforme, salvo poi precisare che lo stesso è spesso sfavorevole ad FSE.

(iv) con riferimento al contenzioso in materia di congedo:

Stando a quanto indicato dall'Avv. Ancora, FSE ha comunicato ai dipendenti l'applicabilità del CCNL in materia di computo delle giornate di congedo e non più dell'accordo territoriale del 1971, mantenuto spontaneamente in vigore da FSE, che attribuiva un giorno di ferie in più ogni cinque giornate lavorative. Si discute, pertanto, sull'applicabilità di questa prassi favorevole ai lavoratori.

Parte II – Contenzioso

Dalla relazione dell'Avv. Ancora si evince che anche con riferimento questa tipologia di contenzioso, l'orientamento giurisprudenziale sarebbe contrario alle ragioni di FSE.

(v) con riferimento al contenzioso in materia di calcolo delle diarie:

L'Avv. Ancora si limita a precisare che si tratta di un contenzioso «*ben contenuto e ormai in esaurimento*», anch'esso deciso in molti casi in maniera sfavorevole alle ragioni di FSE.

(vi) con riferimento al contenzioso in materia di ferie:

i procedimenti hanno ad oggetto le lamentele dei dipendenti per aver effettuato turni di servizio con percorrenza chilometrica superiore ai 50 KM e non aver usufruito, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria (regolamenti CEE 3820/85 e 561/2006) del relativo periodo di riposo settimanale e giornaliero.

Secondo il difensore di FSE, la normativa comunitaria non sarebbe applicabile, poiché la stessa opera nell'ambito del sistema di trasporto pubblico locale. Tale sistema era regolamentato, sino alla costituzione delle Regioni, dalla L. 1822/39 che prevedeva il diritto di esclusiva del concessionario per la linea a lui concessa. Ne deriverebbe che il trasporto pubblico di linea è esercitato in un regime di monopolio, sotto il controllo amministrativo e tecnico dell'ente concedente.

Al riguardo, l'Avv. Ancora ha precisato che non esistono ancora precedenti giurisprudenziali sull'argomento, motivo per cui non è possibile prevederne l'esito.

(vii) con riferimento al contenzioso inerente l'applicabilità ai neo assunti della contrattazione di secondo livello:

dalla relazione dell'Avv. Ancora, si evince che FSE avrebbe offerto ai neo assunti nel 2008 una retribuzione pari a quella prevista dalla contrattazione nazionale, con esclusione delle altre indennità previste dalla contrattazione di secondo livello.

Una volta assunti, tuttavia, i dipendenti hanno rivendicato l'immediata applicazione dei corrispettivi previsti dal contratto integrativo.

L'Avv. Ancora si è limitato a precisare che si tratta di un contenzioso «*ben contenuto e ormai in esaurimento*», anch'esso deciso in molti casi in maniera sfavorevole alle ragioni di FSE.

(viii) con riferimento al contenzioso in materia di ferie in relazione all'applicabilità della normativa comunitaria:

L'Avv. Ancora ha precisato che si tratta di un contenzioso recentemente avviato, in relazione al quale non sussistono ancora precedenti giurisprudenziali.

I dipendenti chiedono che, in applicazione delle normative comunitarie (direttiva CEE 2003/88), venga riconosciuto il diritto a vedere incluse nella retribuzione una serie di indennità durante il periodo di ferie.

FSE ritiene applicabile alle aziende che svolgono servizio gomma in ragione di TPL, l'art.7 della Convenzione OIL, che nulla dice sul criterio di calcolo della retribuzione, limitandosi a ribadire il diritto a «*ferie annuali retribuite*».

Al riguardo, l'Avv. Ancora non ritiene possibile esprimere un giudizio sugli eventuali esiti dei procedimenti in essere.

Note: (i) con riferimento ai giudizi dell'Avv. Ancora, sono state fornite unicamente informazioni di carattere generale, senza alcuna specifica indicazione delle pretese fatte valere da ciascun lavoratore e/o sull'andamento dei singoli giudizi di merito.

In mancanza delle sopra dette informazioni di dettaglio, pertanto, non è possibile esprimere un giudizio sugli eventuali esiti dei procedimenti promossi contro FSE.

L'Avv. Ancora, infine, per alcune tipologie di giudizi ha espresso anche considerazioni in merito all'orientamento giurisprudenziale nell'ambito della Corte d'Appello di Lecce e della Giurisprudenza di Legittimità, evidenziando in molti casi che gli stessi sono sfavorevoli ad FSE.

Manca, tuttavia, da parte dell'Avv. Ancora, qualsiasi indicazione circa le condanne eventualmente già subite da FSE nei precedenti gradi e, più in generale, circa il rischio, anche economico, che i medesimi giudizi comportano per il cliente FSE.

Come detto, in ogni caso, in assenza di ulteriori informazioni in merito alle richieste avanzate dalle controparti, non è possibile esprimere un giudizio sugli eventuali esiti dei procedimenti ancora in essere e sull'impatto che gli stessi avranno su FSE.

(ii) dalla documentazione fornita da FSE, inoltre, si evince che l'Avv. Ancora è spesso costituito in giudizio unitamente all'Avv. Angelo Schiano. Non avendo a disposizione un prospetto delle posizioni gestite da quest'ultimo, tuttavia, non è possibile sapere se siano stati pagati, per lo stesso giudizio, compensi autonomi ad entrambi gli avvocati, con conseguente duplicazione delle spese legali per FSE.

Parte II – Contenzioso

3. Reportistica dell'Avv. Riccardi

Con lettera del 15.02.2016, l'Avv. Riccardi ha trasmesso ad FSE n. 48 fatture inerenti altrettante posizioni definite giudizialmente. L'ammontare dei compensi indicati in fattura ammonta a circa € 160.000,00, al netto degli acconti ricevuti

È stato esaminato, inoltre, un *file excel* fornito da FSE, con un dettaglio delle posizioni seguite dall'Avv. Riccardi, per complessive 1336 posizioni, tutte inerenti giudizi promossi nel Distretto della Corte d'Appello di Bari.

Dall'esame del *report* sopra detto, si evince che i giudizi seguiti dall'Avv. Riccardi attengono prevalentemente a questioni di diritto del lavoro, con un rischio di soccombenza complessivo per FSE di circa € 20.000.000,00, rischio in molti casi qualificato «elevato».

A tali importi, andranno aggiunte le spese legali che FSE sarà eventualmente tenuta a corrispondere per il caso di soccombenza.

Note: in allegato alle n. 48 fatture inviate dallo Studio Riccardi sono state trasmesse delle sentenze. Dalla lettura delle medesime, si evince che l'Avv. Lucio Riccardi è costituito in giudizio unitamente all'Avv. Angelo Schiano. Non avendo a disposizione un prospetto delle posizioni gestite da quest'ultimo, tuttavia, non è possibile sapere se siano stati pagati, per lo stesso giudizio, compensi autonomi ad entrambi gli avvocati, con conseguente duplicazione delle spese legali per FSE.

4. Reportistica Avv. Schiano

Non sono state fornite informazioni in merito al contenzioso seguito dall'Associazione Professionale «Schiano & partners», in quanto i relativi atti giudiziari non sono in possesso di FSE, che non ha fornito neppure copia della relativa corrispondenza.

Dalla lettura della documentazione trasmessa dall'avv. Riccardi e dall'avv. Ancora, in ogni caso, si evince che l'Avv. Angelo Schiano era normalmente costituito in giudizio unitamente ai sopra detti professionisti. Ne deriva che gran parte dei giudizi seguiti dall'Avv. Schiano coincidono con quelli degli Avv. Ancora e Riccardi.

FSE ha fornito un *report* in *excel* relativo alle fatture *pro-forma*, per l'anno 2015, dell'Associazione Professionale «Schiano & partners».

Dall'esame delle medesime, si evince che un credito per fatture da ricevere di circa €1.900.000,00.

Note: le *pro-forma* del 2015 analizzate non contengono un riferimento ai valori del giudizio, motivo per cui non è possibile conoscere la correttezza degli importi ivi indicati.

Section	Page	Sezione II - Focus legali	Page
Indice	4	1.Sistema di Governance – Sistema di deleghe e procure e conferimento dei poteri–OdV	64
Executive Summary	5	2. Incarichi e compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo	81
Sezione I - Due diligence report	8	3. Conferimenti incarichi di assistenza e consulenza legale	90
Parte I - Contrattualistica	9	4. Fausto Vittucci & C Sas e HMC S.r.l.	97
Parte II - Contenzioso	58	5. Il credito di FSE nei confronti della Regione Puglia e i rapporti con lo Studio Legalitax	100
Sezione II - Focus legali	63	6.Rapporti contrattuali tra FSE e Centro Calcolo.,Eltel,Bit Informatica Meridionale	103
Allegati	143	7. Il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, alla Via Severano n. 33	106
		8. Conferimenti di incarichi all'Ing. Antonio Vito Prato	108
		9. Rapporti contrattuali con il Prof. Cezza, l'Avv. Cezza e la Dott.ssa Giannuzzi	120
		10. Rapporti contrattuali con Servizi di Informazione e Lavoro, Filben e Carlo Beltramelli	123
		11. Il rapporto contrattuale tra FSE e la SVICAT Srl	126
		12. Rapporti contrattuali tra FSE, Sintass S.r.l. e HDI Assicurazioni S.p.A.	130
		13. Personale con incarichi dirigenziali	134
		14. Rapporti contrattuali tra FSE ed il Gruppo EPC (EADE, Informa, EPC)	140



1. Sistema di *Governance* – Sistema di deleghe e procure e conferimento dei poteri – Organismo di Vigilanza

Premesse

L'analisi è stata condotta sulla base della documentazione fornita da FSE, e precisamente dai verbali dell'Assemblea dei Soci, dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale relativi agli anni 2013, 2014 e 2015.

Detta documentazione non appare sufficiente per una completa ricostruzione formale delle attività degli Organi Sociali.

Pertanto, le valutazioni qui espresse attengono esclusivamente a quanto di netta evidenza documentale.

Sistema di Governance

Con riferimento al sistema di *governance* di FSE, in virtù dell'analisi della documentazione fornita, si evidenzia quanto segue:

con riguardo alla struttura di generale gestione operativa di FSE, emerge un'attribuzione all'Amministratore Unico (l'«AU») dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. A titolo esemplificativo e non tassativo, all'Amministratore Unico sono attribuiti il potere di: **(i)** acquistare aziende commerciali e beni mobili; **(ii)** effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; **(iii)** rinunciare a ipoteche legali; **(iv)** contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, istituti di credito, banche ed enti di qualsiasi specie che esercitino il credito ordinario, fondiario, agrario e industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso la conservatoria dei registri immobiliari che presso la competente cancelleria del Tribunale; **(v)** compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato ed in particolare presso banche, con prelevamento – anche allo scoperto dei limiti degli affidamenti – con esonero per tutti i detti enti, banche e uffici da ogni responsabilità; **(vi)** nominare avvocati e procuratori *ad negotia* e *ad lites*; **(vii)** nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia; **(viii)** aumentare il capitale sociale e altresì procedere direttamente all'acquisto di beni di cui all'art. 2463, 2° comma del c.c., senza bisogno di preventive osservazioni. «Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto e imprecisione di poteri» (cfr art. 16 dello Statuto).

Osservazioni

Dalle analisi svolte emerge che, sulla base delle disposizioni statutarie, l'AU risulta essere titolare di una competenza generale in materia gestionale (i.e. amministrazione ordinaria e straordinaria della Società).

In assenza di ulteriore documentazione a supporto, non è possibile valutare la diligenza adottata dallo stesso AU nello svolgimento dell'incarico attribuitogli, soprattutto avuto riguardo ai flussi informativi relativi alla gestione della Società tra organo amministrativo, organo di controllo e il socio unico.

Tuttavia, si rileva che l'organo di controllo ha più volte manifestato l'esigenza di porre rimedio ad alcune situazioni gestorie potenzialmente pregiudizievoli per la condizione economico-finanziaria della Società. Difatti il Collegio Sindacale, specie in considerazione dell'onerosità delle operazioni realizzate dall'Amministratore Unico, ha posto in risalto i seguenti profili di criticità:

- «un massiccio ricorso all'istituto delle collaborazioni esterne» (cfr – *inter alia* – verbale n. 77 del 19.02.2014);
- la composizione dell'OdV, costituito da tre soggetti esterni alla Società, comportando maggiore onerosità per la stessa (cfr – *inter alia* – verbale n. 77 del 19.02.2014);
- le vicende relative all'immobile sito in Roma in via Severano n. 33 (cfr – *inter alia* – verbale n. 77 del 19.02.2014);
- l'indebitamento della Società verso i fornitori;
- l'evoluzione della posizione creditoria della Società nei confronti della Regione Puglia.

Per quanto concerne al primo punto, preme sottolineare che il Collegio Sindacale ha più volte rimarcato che il prolungato ricorso alle collaborazioni ha comportato un oneroso esborso finanziario per le casse della Società in quanto non conforme alle esigenze espresse dallo stesso organo di controllo, il quale constata «la non puntuale attenzione [...] mostrata dalla Società alle raccomandazioni di questo collegio in merito al contenimento della spesa in ossequio ai principi dettati dalle leggi sulla *spending review*». Ed inoltre l'organo di controllo ha ritenuto di dover rappresentare tali rilievi «in maniera più puntuale anche al socio unico anche per iniziative sue proprie e ciò anche al fine di evitare coinvolgimenti del collegio ove fossero accertate responsabilità per gli indebiti costi gravanti sull'ente» (cfr verbale n. 77 del 19.02.2014 e 27.02.2014).

Per quanto concerne l'esercizio del proprio potere gestorio, vale rilevare che dall'esame dei verbali dell'AU, si ha evidenza dello svolgimento di attività inerenti prevalentemente la gestione ordinaria, nonché di attività riservate alla competenza esclusiva dello stesso organo amministrativo (e.g. approvazione progetto bilancio ex art. 2475, comma 5, c.c.).

Quanto sopra evidenziato assume maggiore rilevanza se si considera che dall'analisi della documentazione fornitaci, ed in particolare delle delibere assunte dall'organo amministrativo, emerge che l'attività svolta dall'AU nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 ha avuto ad oggetto principalmente attività di ordinaria amministrazione quale:

- (i) la posizione creditoria nei confronti della Regione Puglia, con particolare riferimento al corrispettivo per il contratto di servizio in essere complessivamente dovuto dalla Regione Puglia, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 1755/2013 (cfr delibera n. 2/2013, delibera n. 2/2014, delibera n. 1/2015);
- (ii) l'approvazione del progetto di bilancio (cfr delibera n. 3/2013, delibera n. 3/2014, delibera n. 2/2015);
- (iii) l'approvazione della «parte generale» e della «parte speciale» del modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001; la nomina dei responsabili interni; l'accettazione delle dimissioni e la nomina nuovi membri dell'ODV (cfr delibera n. 4/2013, delibera n. 5/2013, delibera n. 4/2014, delibera n. 6/2014, delibera n. 10/2014, delibera n. 11/2014);
- (iv) la nomina dei responsabili dei Sistemi Qualità, Sicurezza sul Lavoro e Gestione Ambientale e funzioni di Audit (cfr delibera n. 1/2013, delibera n. 8/2014);
- (v) l'approvazione dei testi costituenti il: «Regolamento dei lavori, servizi e forniture»; «Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori di beni e servizi»; «Regolamento per il reclutamento del personale»; «Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza ed assistenza»; «Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca» (cfr delibera n. 5/2014, delibera n. 7/2014, delibera n. 9/2014);
- (vi) l'istituzione dell' «Ufficio di Coordinamento», nomina e/o attribuzione di poteri al: 1. Direttore Attività Tecniche di Esercizio; 2. Direttore Tecnico; 3. Direttore delle Risorse Umane e Relazioni Industriali (cfr delibera n. 1/2014; delibera n. 3/2015, delibera n. 4/2015).

Lo stesso ha, inoltre, rilevato l'«*estrema laconicità e genericità nella formulazione degli oggetti contrattuali, usata sia al momento dell'affidamento dell'incarico che in quello relativo al rinnovo; il che potrebbe determinare uno sconfinamento dell'attività stessa al di fuori dell'ambito consultivo suo proprio, dirottandola verso compiti gestionali propri dell'Amministrazione*».

L'organo di controllo, nel rilevare tali criticità ha richiesto un aggiornamento costante, mediante reportistica, relativo **(i)** alla situazione debitoria della Società, **(ii)** ai singoli contenziosi in essere, **(iii)** ai rapporti con i consulenti esterni, **(iv)** nonché ha ulteriormente richiesto di accertarsi se per gli incarichi tra i professionisti e la Società «*sia stato rispettato [...] l'obbligo della pubblicità e dell'adeguata motivazione [...]. Ciò tenuto anche conto che i suddetti elementi non sono stati reperiti in alcuna delibera che rappresenti la necessità della Società di avvalersi di professionalità esterne, in assenza delle medesime all'interno della struttura aziendale*» (cfr verbale n. 76 del 05.02.2014).

Ed invero, al riguardo, dall'esame della documentazione fornita, sembrerebbe emergere un costante ed un più che consistente spropositato ricorso alle consulenze esterne soprattutto in materia legale, la cui analisi sarà effettuata nel dettaglio *infra*.

Per quanto attiene, invece, le vicende relative all'immobile di Via Severano in Roma, il Collegio ha più volte censurato il comportamento tenuto dalla Società con riguardo alla opinabilità delle scelte effettuate «che, a parte il profilo della liceità, appaiono certamente antieconomiche nonché irrazionali e, come tali, violative del disposto dell'art. 97 Cost. e delle specifiche normative di contenimento della spesa» (cfr verbale n. 82 del 27.10.2014). Nel medesimo verbale il Collegio ha lamentato «*l'omesso adempimento alle iniziali richieste formulate da questo Collegio sin dalla fine del 2012 che evidenzia un sostanziale difetto di trasparenza che quest'organo non può non trascurare*».

Da ultimo, vale la pena evidenziare che lo stesso organo di controllo, nella riunione dell'08.10.2014, «*ha invitato l'AU ad essere periodicamente presente alle verifiche trimestrali di rito per permettere allo stesso di venire a conoscenza in maniera diretta ed approfondita delle problematiche e degli avvenimenti gestionali della Società*» (cfr verbale n.81 del 08.10.2014).

Si evidenzia che sulla base della documentazione analizzata, per il periodo di riferimento, le delibere dell'AU hanno posto l'attenzione soprattutto sulla situazione creditoria della Società nei confronti della Regione Puglia. Dalla Relazione sulla gestione del bilancio relativa all'esercizio 2014 dell'AU, si legge che *«L'azienda non risulta esposta a particolari rischi od incertezze, tenuto conto della stipula del Contratto di Servizio con la Regione Puglia, che garantisce lo svolgimento dell'attività propria per il periodo interessato»*. Inoltre si sottolinea che, a quanto emerge dalla documentazione a nostre mani, alla data di redazione del bilancio *«Non sussistono [...] eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e/o tali da far venir meno il presupposto della continuità aziendale»*.

Si ritiene, infine opportuno, ricordare che il Socio di FSE ha nominato un Collegio Sindacale, composto da tre membri scelti, quanto al Presidente, tra i magistrati della Corte dei Conti, quanto agli altri componenti, tra il personale in possesso dei requisiti di legge appartenenti rispettivamente ai ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al Collegio Sindacale è attribuita, *inter alia*, la revisione legale dei conti (cfr art. 18 dello Statuto).

Come più diffusamente si rappresenterà nella sezione relativa alle Osservazioni, l'attività dell'organo di controllo ha più volte attenzionato la gestione amministrativa della Società, dando evidenza di talune criticità (vedi *infra*).

Lo stesso socio unico di FSE, nell'ambito della riunione assembleare tenutasi il 12.03.2015, ha richiesto chiarimenti all'AU in merito alle seguenti tematiche (cfr verbale dell'assemblea del 12.03.2015):

- (i) contratti di collaborazione esterna della Società;
- (ii) locazione dell'immobile di Via Severano, n. 33 in Roma;
- (iii) il rapporto di lavoro intercorrente tra FSE e il dottor Larocca.

Si evidenzia che al verbale relativo alla richiesta di chiarimenti, è stato allegato il relativo report dell'AU.

La continua richiesta di informativa effettuata dall'organo di controllo, la circostanza che questo lamenti il mancato adempimento di alcune delle più rilevanti richieste di informativa effettuate, in parte reiterate anche dal socio unico, rappresentano un evidente difetto degli ordinari flussi endosocietari che garantiscono innanzitutto la possibilità per il Collegio Sindacale e per il Socio Unico di realizzare, rispettivamente, controlli efficienti e deliberazioni informate e consapevoli.

Ed invero, dall'esame della documentazione relativa all'attività deliberativa e/o informativa posta in essere dall'AU, appare evidente che tale attività, - nei limiti della documentazione fornitaci – non riguarda e/o motiva e/o informa circa un'ampia ed economicamente rilevante porzione dell'attività gestionale concretamente posta in essere dallo stesso AU, tanto nell'ambito dell'ordinaria quanto in quello della straordinaria amministrazione.

Più in particolare, in merito ai flussi informativi endosocietari connessi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, si evidenzia che la continua richiesta di chiarimenti e aggiornamenti formulata dall'organo di controllo, e da ultimo dal Socio, potrebbe essere sintomo di poca chiarezza e/o completezza delle informazioni fornite dall'AU. Dalla documentazione fornitaci, infatti, non appare che tra l'organo amministrativo e il Socio sussistano flussi informativi idonei a consentire allo stesso socio una completa e trasparente visione e controllo dell'operato dell'AU.

A tal riguardo, giova evidenziare che gli amministratori sono tenuti all'osservanza di doveri discendenti dal rapporto con la società ed imposti per il corretto esercizio della funzione gestoria, la cui violazione determina responsabilità contrattuale nei confronti della società. Tra questi doveri si annoverano gli obblighi riguardanti l'informazione ai soci che impongono agli amministratori di rendere disponibili ovvero consentire il massimo delle informazioni possibili sulla gestione della società e di rendere all'assemblea ogni richiesta di chiarimento ed ogni informazione relativa all'esercizio dell'impresa sociale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la mancanza di flussi informativi dall'organo amministrativo al socio costituisce elemento volto a fondare l'inadempimento dell'amministratore ai propri doveri di informativa esponendo quest'ultimo a responsabilità nei confronti della società qualora da tale inadempimento derivi un danno per la medesima.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario sottolineare nuovamente che la documentazione fornitaci non consente di perimetrare completamente l'attività posta in essere dall'AU, permettendo esclusivamente di evidenziare che l'attività deliberativa rappresentata da detta documentazione certamente non riflette la mole di attività gestionali e di relativi adempimenti necessari alla vasta operatività ed all'ingente volume di affari della Società.

Allo stesso modo le ripetute richieste di informativa rivolte all'Amministratore Unico dall'organo di controllo, i ripetuti rilievi manifestati da quest'ultimo in merito alle iniziative assunte dall'AU, così come le analoghe richieste effettuate dal Socio Unico nel 2015 configurano dei parametri a supporto di una probabile situazione di carenza informativa.

Sistema di procure e conferimento dei poteri

Alla luce della documentazione esaminata emerge come il sistema di funzioni, deleghe e i connessi poteri di firma della Società siano attribuiti mediante gli Ordini di Servizio per il management aziendale adottati dall'AU. Dalla documentazione fornitaci non è possibile accertare l'esistenza di un sistema di deleghe antecedente agli Ordini di Servizio citati adottati in data 12.11. 2014 e successivamente in data 15.04.2015.

Per completezza, rileviamo che non ci sono stati forniti l'Organigramma e il Funzionigramma aziendale relativi ai periodi oggetto di analisi. Con riferimento ai suddetti Ordini di Servizio adottati dall'AU per il management aziendale, si precisa che gli stessi rappresentano documenti che tracciano i principali compiti degli uffici di cui si compone la struttura societaria.

Resta inteso che la struttura organizzativa del management aziendale, definito attraverso i citati Ordini di Servizio dell'AU, derivano dalle deleghe attribuite ai responsabili di funzione dallo stesso mediante delibera.

Più in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono riportati le principali funzioni e i più rilevanti poteri attribuiti, avuto riguardo soprattutto ai poteri di spesa:

(i) l'Ufficio di Coordinamento, composto dal Direttore Risorse Umane e Relazioni Industriali, costituisce il primo e diretto riferimento funzionale del Direttore di Esercizio e dei Dirigenti di Servizi di Esercizio. Si evidenzia che l'Ufficio in commento era stato istituito con delibera n.1 del 13.02.2014 ed era composto dal Direttore Attività Tecniche di Esercizio e Sistemi e dal Direttore Risorse Umane e Relazioni Industriali. Dalla documentazione esaminata, questo ufficio appare privo dei poteri di spesa;

(ii) il Direttore Amministrazione, Finanza e Bilancio, alla cui posizione afferiscono organizzativamente e gerarchicamente le seguenti attività della Società: contabilità, bilancio, controllo di gestione, amministrazione del personale dirigente. Per l'espletamento delle funzioni attribuite al Direttore Amministrazione Finanza e Bilancio sono specificatamente conferiti, tra gli altri, i seguenti poteri di firma:

- disporre con firma singola operazioni di versamento e pagamento a valere sui depositi in conto corrente bancario intestati alla Società, nonché sui fondi di economato nelle disponibilità aziendali per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società;

Osservazioni

Sulla base della documentazione fornitaci, non risulta essere esistente, almeno fino al 2014, un organico sistema di deleghe e procure in base al quale sia possibile, da un lato, individuare con precisione e chiarezza i titolari dei poteri delegati, il contenuto di questi ultimi, le modalità e i limiti all'esercizio degli stessi, e, dall'altro, attraverso tali elementi, valutare la sussistenza o meno di un sistema di *governance* bilanciato, ossia di una struttura che realizzi una corretta ripartizione di compiti e poteri ed il controllo del delegante sul delegato.

Quanto sopra specie in considerazione dell'ampiezza, varietà e rilevanza economica delle attività di FSE.

Ed invero, anche gli Ordini di Servizio, adottati a partire dal novembre 2014, regolano funzioni, poteri di firma e corrispondenti limiti di spesa certamente non sufficienti a rappresentare interamente l'ampia operatività aziendale di FSE.

La mancanza di un sistema organico di deleghe e procure determina quindi incertezza in relazione ai poteri attribuiti nel corso degli anni ai delegati e subdelegati, impedendo una concreta verifica della reale operatività aziendale di FSE.

Si evidenzia che, a mente della più autorevole dottrina e consolidata Giurisprudenza, affinché un sistema di *governance* possa essere qualificato come «*corretto ed efficace*», non si può prescindere da una formale attribuzione di poteri. Il sistema organizzativo di una società correttamente strutturata dovrebbe, pertanto, sempre contemperare sia l'esigenza di flessibilità ed autonomia di cui devono disporre i soggetti che ricoprono ruoli chiave, sia la necessità, da parte dell'impresa e dei suoi soci, di avere presidi di tutela rispetto a casi di eccessiva autonomia decisionale e/o accentramento dei poteri dell'organo amministrativo, specie se monocratico.

Sembra quindi da ricondursi anche a tali principi e criticità la decisione, adottata dall'assemblea dei soci di FSE del 24.11.2015, di revocare l'avv. Luigi Fiorillo dalla carica di AU, e modificare il sistema di *governance*, sostituendo l'organo unipersonale con uno collegiale, costituito da un Consiglio di Amministrazione con tre membri.

- disporre l'acquisto, senza limite di importo, di carburante e olii minerali per autotrazione;
 - disporre spese fino all'importo singolo massimo di € 50.000, IVA esclusa, per acquisto di beni o servizi per la Direzione;
- (iii) il Direttore Tecnico, il quale è Rappresentante della Direzione, anche presso la Sezione di Lecce. Si rileva che il Direttore Tecnico sostituisce il Direttore Attività Tecniche di esercizio e Sistemi. Al Direttore Tecnico sono attribuiti *inter alia* i seguenti poteri:
- indire le procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e fornitura di beni e servizi fino al limite dell'importo di € 200.000 cad. al netto di IVA (affidamento lavori) e di € 211.000 cad. al netto di IVA (affidamento di servizi e forniture), e sottoscrivere i relativi contratti o atti acquisitivi;
 - sottoscrivere gli atti previsti dalla procedura per la scelta del contraente successivi alla pubblicazione del bando, con eccezione del contratto e di quelli relativi alla nomina della commissione ed eventuali relative variazioni, da sottoporre alla firma dell'AU;
 - disporre l'acquisto senza limite di importo di carburante e olii minerali per autotrazione.
- (iv) il Direttore di Esercizio, figura corrispondente alle corrispondenti previsioni del D.P.R. 753/1980, il quale dirige il Servizio Manutenzione Infrastruttura e il settore Patrimonio. Per esercitare le attività e competenze affidategli, al Direttore di Esercizio sono attribuiti *inter alia* i seguenti poteri di firma:
- sottoscrivere i contratti di appalto di assuntoria, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 14/1965 e allo schema tipo applicato in azienda, secondo atti e procedure curati dalla Direzione Risorse Umane e R.I.;
 - sottoscrivere i contratti di affidamento a terzi della vendita titoli di viaggio per il servizio ferroviario e automobilistico;
 - proporre all'AU, per il tramite della Direzione Risorse Umane e R.I. che dovrà esprimere il proprio motivato parere, gli atti e i provvedimenti attinenti allo svolgimento del rapporto di lavoro del personale aziendale, addetto alle attività di esercizio, anche in regime di assuntoria, ivi compresi quelli riguardanti l'inquadramento e l'utilizzo e, una volta ottenuta formale autorizzazione dell'AU, adottare e sottoscrivere l'atto;
 - sottoscrivere gli atti di gestione ordinaria dei beni facenti parte del patrimonio della Società o dati in uso alla medesima nonché di concessione a terzi di attraversamenti e parallelismi interessanti le linee ferroviarie esercite.

Tale circostanza rafforza le considerazioni precedentemente svolte in merito al difetto di informativa ed al rapporto, certamente non sintonico, che si era negli anni sviluppato, per le suddette ragioni, tra l'AU, da una parte, ed il Collegio Sindacale ed il Socio Unico dall'altra.

Il nuovo modello di amministrazione avrebbe dovuto comportare anche l'introduzione di un più preciso ed adeguato sistema di deleghe e procure, nonché la conseguente revisione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 al fine di adeguare ed aggiornare il medesimo alla nuova struttura operativa.

(v) il Direttore Progettazione e Investimenti, il quale svolge specifica funzione di supporto dell'AU, articolata nella pianificazione strategica in materia di investimenti. Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, al Direttore Progettazione e Investimenti sono conferiti – tra gli altri – i seguenti poteri di firma:

- autorizzare il godimento del congedo per ferie annuali al personale Dirigente, funzionalmente sottoposto;
- autorizzare il ricorso a lavoro straordinario e/o in regime di trasferta, del personale assegnato alle attività di competenza della propria Direzione, conformemente alle disposizioni di legge e di contratto regolanti il rapporto e agli istituti normativi e retributivi applicati in azienda.

Dalla documentazione esaminata, questo ufficio appare privo dei poteri di spesa;

(vi) il Dirigente dei Servizi Produzione Ferrovia e Prevenzione e Protezione, il quale fermo restando gli incarichi in atto assume competenze e responsabilità nel Settore Commerciale di Produzione.

Dalla documentazione esaminata, questo ufficio appare privo dei poteri di spesa;

(vii) il Direttore Risorse Umane e Relazioni Industriali che assicura la corretta gestione amministrativa del rapporto di lavoro del personale di ruolo e in rapporto di assuntoria. Dalla documentazione esaminata, questo ufficio appare privo dei poteri di spesa.

L'Organismo di Vigilanza

In base alla documentazione fornitaci da FSE, ulteriori elementi di criticità possono rilevarsi con riferimento alla composizione e all'attività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (l'«**OdV**»).

Al riguardo, si evidenzia che l'analisi si basa esclusivamente sull'esame della documentazione reperita e fornitaci da FSE.

Detta documentazione è strutturalmente incompleta e contenutisticamente lacunosa in misura tale da rendere impossibile una completa ricostruzione formale delle attività dell'OdV.

Pertanto, le valutazioni qui espresse attengono esclusivamente a quanto di netta evidenza documentale.

Alla luce di quanto sopra, ed al fine di rendere tuttavia possibile una chiara comprensione di dette evidenze, si esamina di seguito il contenuto dei verbali dell'ODV messi a disposizione di FSE.

Cronologia delle attività documentate relative all'OdV di FSE

12.04.2013 – Prima attività documentata – l'Amministratore Unico di FSE dispone «di affidare al Prof. Avv. Stefano M. Bortone la formazione di un modello organizzativo e di gestione in ossequio alle previsioni del Decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e di procedere alla nomina del relativo di Organismo di Vigilanza nelle persone dei Sigg.ri: Prof. Avv. Stefano M. Bortone, Avv. Angelo R. Schiano e Prof. Avv. Antonio M. La Scala»;

17.04.2013 –viene comunicato al Prof. Avv. Bortone il conferimento dell'incarico per la formazione del modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2011 di FSE (di seguito «**Modello**») ed un compenso pari ad € 30.000,00, innalzabile fino ad un tetto massimo di € 35.000,00 in virtù di tariffa oraria di € 500,00/ora, più spese generali in misura del 12,5%, spese documentate ed oneri fiscali;

17.04.2013 – l'AU comunica al Prof. Avv. Bortone, all'Avv. Schiano ed al Prof. Avv. La Scala «l'affidamento dell'incarico per la formazione dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e successive modificazioni. Per l'espletamento di tale incarico Vi sarà corrisposto un compenso annuo pari rispettivamente a: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, oltre spese e oneri fiscali, per ricoprire la carica di semplice Membro dell'Organismo di Vigilanza, Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui, oltre spese e oneri fiscali, per ricoprire la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza»;

Osservazioni

i) Attività documentate in data 12.04.2013 – 17.04.2013 – 23.04.2013

La documentazione in commento evidenzia alcune anomalie, la cui analisi necessita di alcune brevi considerazioni preliminari.

I Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231 devono essere formalmente elaborati ed adottati, con apposita deliberazione, dall'Organo Amministrativo dell'Ente interessato. Nella prassi, detti modelli vengono elaborati da consulenti esterni appositamente incaricati, poi esaminati e formalmente adottati dall'Ente. L'OdV è previsto e regolato dal Modello, ed ha la primaria funzione di verificare e garantire l'efficienza e l'efficacia del Modello medesimo.

Ne discende che l'OdV non può venire ad esistenza e tantomeno operare e/o ricevere compensi, prima che venga elaborato e formalmente adottato il Modello, tant'è che è logica consuetudine che la nomina dell'OdV, anch'essa con apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo dell'Ente, intervenga solo dopo l'adozione formale del Modello.

Sempre secondo consuetudine, nonché a mente della Giurisprudenza, della migliore Dottrina e delle più consolidate linee guida in materia, nonché proprio in considerazione della primaria funzione di verifica dell'efficacia ed efficienza del Modello, si rende per evidenti ragioni opportuno non affidare detta funzione di verifica ai consulenti precedentemente incaricati di elaborare il Modello stesso.

Nel caso di specie:

a) non si ha evidenza documentale della deliberazione di formale adozione del Modello da parte dell'AU;

b) l'incarico consulenziale per la redazione del Modello è affidato nella medesima data di nomina dei componenti dell'OdV. Pertanto, le evidenze documentali lascerebbero due sole possibilità: o il Modello era stato elaborato precedentemente al conferimento dell'incarico, oppure l'OdV è stato nominato in assenza del Modello da cui doveva essere previsto e regolato. Tuttavia, la e-mail, in data 23.04.2013, con cui il Prof. Avv. Bortone comunica l'accettazione dell'incarico per la redazione del Modello e specifica che il relativo compenso dovrà essere versato da FSE, per «Euro 30.000,00 al momento della sottoscrizione per il conferimento dell'incarico, la residua somma al momento della consegna del lavoro», costituisce evidenza della circostanza che, almeno a quella data, il Modello non era stato ancora redatto e che, conseguentemente, le nomine di cui sopra erano precedentemente intervenute in assenza del Modello medesimo;

23.04.2013 – E-mail del Prof. Avv. Bortone ai Dottori Rizzo e Vernoia di FSE, con cui si comunica l'accettazione sia dell'incarico per la redazione del Modello sia di quello di componente dell'OdV. In particolare, la comunicazione specifica, con particolare riferimento all'incarico per la redazione del Modello, che il relativo compenso dovrà essere versato da FSE, per *«Euro 30.000,00 al momento della sottoscrizione per il conferimento dell'incarico, la residua somma al momento della consegna del lavoro»*;

20.11.2013 – l'OdV comunica all'AU l'esigenza di essere dotato, in attuazione del Modello, di proprio autonomo *budget*, che viene ritenuto congruo nella somma annua di € 50.000,00;

31.12.2013 – Data della prima Relazione sulle attività dell'OdV – La Relazione riporta le attività svolte dall'OdV nelle riunioni del 22.05.2013 – 29.05.2013 – 04.07.2013 – 13.09.2013 – 10.10.2013 – 13.11.2013. Non si ha altra traccia documentale di tali riunioni e dei relativi verbali. La Relazione in particolare attesta che:

- L'OdV ha verificato l'idoneità ed adeguatezza del Modello;
- L'OdV ha verificato una soddisfacente regolamentazione del processo di acquisizione di beni e servizi, in conformità al Codice degli Appalti;
- L'OdV ha verificato un non meglio precisato procedimento penale, avviato dalla Procura della Repubblica di Bari, relativo al reato di gestione di rifiuti non autorizzata da parte di FSE, rilevando che la società si è mossa con la massima tempestività per risolvere i problemi emersi;
- L'OdV ha strettamente collaborato con l'Ing. Rizzo, Direttore Gare e Contratti, Acquisti, Commerciale, Patrimonio *«con il quale sono state condivise le prime iniziative da porre in essere allo scopo di perseguire una concreta attuazione del Modello»* tra cui si elencano l'invio di apposita comunicazione a tutti i dipendenti, l'attivazione di apposita casella email, l'organizzazione di momenti formativi e la nomina dei responsabili Interni ex D.Lgs. 231/2001;
- L'OdV evidenzia che la maggiore esposizione a rischio di commissione reati per la società attiene in primo luogo ai reati ambientali e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro;
- L'OdV evidenzia la necessità, specie in ragione del summenzionato procedimento penale, di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, innanzitutto procedendo alla divulgazione del Modello, all'istituzione (*«esistenza»* è il termine testualmente utilizzato dalla Relazione) dei flussi informativi verso l'OdV ed alla nomina dei Responsabili Interni.

c) la Relazione dell'OdV relativa alle attività svolte al 31.12.2013 riporta che la prima riunione successiva alla nomina si è tenuta in data 22.05.2013, quindi solo un mese dopo l'accettazione dell'incarico per la redazione del Modello.

Pertanto, è necessario supporre che detto Modello sia stato approvato ed adottato dall'AU almeno prima del 22.05.2013, o, al massimo, in pari data.

Conseguentemente, la fase di elaborazione del Modello da parte del consulente, nonché di esame e di approvazione da parte dell'AU, appare di durata al massimo pari ad un mese, tempistica che appare evidentemente breve già per la completa perimetrazione delle aree di rischio relative all'intera struttura ed operatività di una società come FSE, ed ancor più ristretta maggiormente se si considera la successiva redazione del Modello che detta struttura ed operatività contempra e regoli ai fini del D.Lgs.231/2001;

In ogni caso, l'OdV non poteva essere nominato, operare e tantomeno percepire compensi prima dell'approvazione del Modello da parte dell'AU;

d) l'incarico consulenziale per la redazione del Modello viene affidato all'Avv. Prof. Bortone, che nella medesima data viene nominato Membro dell'OdV, successivamente Presidente dello stesso, e come tale rileva, nella prima riunione dell'Organismo, l'idoneità e conformità del Modello medesimo, come riporta testualmente la Relazione dell'OdV relativa alle attività svolte al 31.12.2013, ove precisa che, nella sua prima riunione, *«in primo luogo, l'Organismo ha esaminato il Modello Organizzativo approvato dall'Amministratore Unico, rilevandone l'idoneità a prevenire i reati-presupposto e la conformità alle disposizioni di legge»*.

ii) Attività documentate in data 20.11.2013

Anche in questo caso la documentazione evidenzia un'anomalia di funzionamento dell'OdV. Infatti, quest'ultimo comunica all'AU l'esigenza di essere dotato, in attuazione del Modello, di proprio autonomo budget, che viene ritenuto congruo nella somma annua di € 50.000,00 (cinquantamila/00). Oltre che per le specifiche previsioni del Modello, per la Giurisprudenza, la migliore Dottrina e le più consolidate linee guida in materia, lo stanziamento di un autonomo budget per l'OdV è condizione fondamentale per l'indipendenza ed il corretto funzionamento dell'Organismo stesso.

03.04.2014 – Verbale di riunione dell'OdV da cui si evince l'avvenuta nomina di un terzo Membro, Avv. Pino Laurenzi in sostituzione dell'Avv. Schiano, delle cui dimissioni l'OdV prende atto. Non si ha traccia documentale della nomina dell'Avv. Laurenzi da parte dell'AU e del relativo compenso.

L'OdV prende atto delle dimissioni dell'Avv. Schiano e della nomina dell'Avv. Laurenzi. Esamina la richiesta di riduzione dei compensi, nomina ed evidenzia difficoltà operative specie con riferimento alla mancata nomina dei Responsabili Interni, tenuti all'invio dei flussi, ed alla mancata assegnazione di una segreteria tecnica di supporto all'OdV medesimo.

21.11.2014 – non si hanno tracce documentali dell'OdV fino a questa data, in cui l'AU emana la Delibera n.10/2014, con la quale accetta le dimissioni del Prof. Avv. Bortone e del Prof. Avv. La Scala, rispettivamente, dalle cariche di Presidente e Membro dell'OdV;

21.11.2014 – nella medesima data, l'AU emana anche la Delibera n.11/2014, con la quale procede alla nomina dell'OdV *«nelle persone dei Sigg.ri: Avv. Antonio Marotta e Avv. Fiorenzo Rossi»*;

21.11.2014 – nella medesima data l'AU comunica all'Avv. Marotta ed all'Avv. Fiorenzo Rossi la nomina a membri dell'OdV, precisando che per l'espletamento di tale incarico verrà corrisposto loro un compenso annuo di € 24.000,00, oltre spese ed oneri fiscali, per la carica di Presidente e di € 18.000,00, oltre spese ed oneri fiscali, per la carica di Membro dell'OdV;

Nel caso di specie:

- a) a 6 mesi dalla prima riunione dell'OdV, quest'ultimo non è ancora dotato di proprio budget;
- b) non si hanno evidenze documentali dell'effettivo stanziamento di detto budget a seguito della richiesta in commento.

Pertanto, certamente fino alla data della richiesta, l'OdV aveva il sopra detto ulteriore problema di funzionamento e non è allo stato possibile comprendere se il medesimo problema sia stato successivamente risolto.

iii) Attività documentate in data 31.12.2013

Come evidenziato in precedenza, in questa data risulta sottoscritta la prima Relazione sulle attività dell'OdV. Anche in questo caso la documentazione evidenzia alcune anomalie, in particolare:

- a) non si ha altra traccia documentale delle riunioni (e dei relativi verbali) indicate dalla relazione;
- b) l'OdV attesta che, alla data della Relazione, il Modello non ha ancora ricevuto attuazione, in particolare:
 - non è ancora stato divulgato all'interno della Società;
 - non sono ancora «esistenti» i flussi informativi previsti dal Modello stesso;
 - non sono stati ancora nominati i Responsabili Interni.

La Relazione attesta quindi che, alla data, il Modello è ancora privo di alcuni dei più fondamentali elementi di operatività, prima che di efficienza ed efficacia.

iv) Attività documentate in data 03.04.2014

Anche in questa data l'OdV non dispone di flussi informativi e non sono stati nominati i Responsabili Interni.

Il Modello risulta pertanto ancora privo di alcuni di detti fondamentali elementi di operatività.

Si evince inoltre l'avvenuta nomina di un terzo Membro, Avv. Pino Laurenzi in sostituzione dell'Avv. Schiano, delle cui dimissioni l'OdV prende atto. Non si ha traccia documentale della nomina dell'Avv. Laurenzi da parte dell'AU e del relativo compenso.

10.12.2014 – Verbale di riunione dell'OdV;

Presenze: On. Avv. Antonio Marra – Avv. Pino Laurenzi – Avv. Fiorenzo Rossi

Durata: inizio ore 13.30 –termine ore 14.30

Decisioni/deliberazioni/raccomandazioni:

- a) l'OdV nomina quale proprio Presidente l'On. Avv. Antonio Marra ed esamina i verbali del precedente Organismo di Vigilanza, rilevando che la Società è dotata di un sistema «qualità» e di un Codice Etico;
- b) l'OdV evidenzia le necessità di essere dotato, ad opera della Società, di «una segreteria tecnica da delegare a soggetto che conosca nel profondo dinamiche e problemi dell'azienda»;
- c) l'OdV ritiene opportuno dotarsi di un proprio Regolamento nel più breve tempo possibile.

31.12.2014 – Relazione sulle attività dell'OdV al 31.12.2014, che riporta le attività svolte dall'OdV nelle riunioni del 15.01.2014 – 25.02.2014 – 03.04.2014 – 13.06.2014. Non si ha traccia documentale dei verbali delle riunioni del 15.01.2014 – 25.02.2014 – 13.06.2014. Dal 13.06 al 10.12 l'OdV non si riunisce.

La Relazione in particolare attesta che:

- (i) l'OdV si è riunito nella prima riunione in data 10.12.2014 e quindi si è sostanzialmente dedicato, alla data della Relazione, esclusivamente all'esame delle attività svolte dal precedente OdV nell'anno 2014, con particolare riferimento alle tematiche ambientali (con riferimento a non meglio precisati superamenti in falda di concentrazioni di metalli ed idrocarburi);
- (ii) l'OdV evidenzia i rilievi fatti dal precedente Organismo in tema di nomina dei responsabili interni e di assegnazione di una segreteria tecnica dedicata.

v) Attività documentate in data 21.11.2014

Occorre nuovamente evidenziare che non si hanno tracce documentali dell'OdV dal 03.04.2014 fino a questa data.

In ragione delle sottoscrizioni sui verbali successivi, l'Avv. Laurenzi permane terzo membro dell'OdV e non esistono altre tracce documentali in merito.

vi) Attività documentate in data 31.12.2014

Anche in questo caso la documentazione evidenzia alcune anomalie, in particolare:

a) la Relazione evidenzia sostanzialmente le stesse problematiche di operatività del Modello evidenziate dal precedente OdV nella Relazione dell'anno precedente, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali di efficienza ed efficacia (es: non sono stati ancora nominati i Responsabili Interni);

b) non si ha traccia documentale dei verbali delle riunioni del 15.01.2014 – 25.02.2014 – 13.06.2014;

c) dalla comparazione delle date delle riunioni emerge che l'OdV precedente non si è riunito dal 13.06.2014 al 10.12.2014;

d) appare singolare che i membri del precedente OdV, ad eccezione dell'Avv. Laurenzi, rassegnino le proprie dimissioni poco giorni prima della redazione della Relazione periodica annuale informativa agli Organi Amministrativo e di Controllo, e che questa sia quindi redatta e sottoscritta da nuovi membri (ad eccezione di uno), nominati pochi giorni prima e riuniti una sola volta, con una evidente minore conoscenza delle tematiche trattate in precedenza;

La Relazione attesta quindi che, alla data, il Modello, oltre ad essere ancora privo di alcuni dei più fondamentali elementi di operatività, prima che di efficienza ed efficacia, presenta altresì una consistente lacuna di continuità nell'azione dell'OdV.

25.02.2015 – Verbale di riunione dell'OdV

L'OdV delibera di chiedere alla Società:

- (i) notizie circa «*lo stato dei lavori di elaborazione del Modello organizzativo*»;
- (ii) informazioni in merito «*ai procedimenti penali dei quali si è appreso dai giornali a carico della Società*»;
- (iii) l'invio all'OdV medesimo del Funzionigramma aziendale e del regolamento Gare e Contratti.

05.05.2015 – Verbale di riunione dell'OdV;

L'OdV discute e delibera l'approvazione del proprio Regolamento, che viene riportato interamente a verbale.

12.11.2015 – Data dell'invio, da parte dell'Avv. Rossi, con propria PEC (Posta Elettronica Certificata) professionale all'indirizzo PEC della Segreteria di FSE, di comunicazione con cui si riassumono gli esiti delle riunioni svolte dall'OdV in data 29.07.2015 – 08.09.2015 – 24.09.2015. Alla medesima PEC dell'Avv. Rossi vengono allegati i verbali di dette riunioni.

Si indica di seguito quanto rilevato all'esito dell'esame di detti verbali allegati alla PEC dell'Avv. Rossi, di cui non si ha altra traccia documentale.

- Verbale di Riunione OdV FSE del 29.07.2015

Decisioni/deliberazioni/raccomandazioni:

- a) L'OdV evidenzia l'opportunità di conoscere i controlli aziendali sulla congruità dei prezzi di acquisto dei beni strumentali all'esercizio del pubblico trasporto e sulle procedure eventualmente in essere e delega l'Avv. Rossi a richiedere alla Società il funzionigramma e il Regolamento Gare e Contratti;
- b) L'OdV evidenzia la necessità di conoscere i responsabili Interni tenuti all'invio dei flussi informativi riservandosi di chiedere alla Società la loro nomina;
- c) L'OdV evidenzia l'opportunità che la Società assegni al medesimo Organismo un proprio *budget*;
- d) L'OdV discute sul tema della formazione e delega il Segretario a predisporre una proposta in tal senso.

vii) Attività documentate in data 25.02.2015

Anche in questo caso la documentazione evidenzia alcune anomalie, in particolare:

- a) non si comprende se i lavori di elaborazione di cui l'OdV tratta siano di aggiornamento del Modello esistente, oppure di vera e propria redazione di un nuovo modello. Come più volte evidenziato, sarebbe infatti impossibile per l'OdV operare in assenza di modello;
- b) l'OdV non è in possesso tanto del Funzionigramma Aziendale quanto del Regolamento Gare e Contratti, ed ignora pertanto l'effettiva operatività dell'azienda sociale, specie in merito alla disciplina del Codice degli Appalti di cui il Regolamento è applicazione;
- c) l'OdV non ha ancora predisposto ed approvato il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento, nonostante l'urgenza evidenziata nella riunione tenutasi nel dicembre 2014.
- d) l'OdV chiede informazioni relativamente a procedimenti penali di cui dichiara di aver appreso dagli organi di stampa e non dai flussi informativi previsti dal Modello;
- e) il verbale appare incompleto e comunque privo delle sottoscrizioni finali (presenti solo le sigle a margine).

viii) Attività documentate in data 05.05.2015

Il Regolamento che costituisce la struttura di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza viene approvato circa 6 mesi dopo la nomina e l'entrata in attività dell'OdV medesimo e nonostante quest'ultimo avesse deliberato, nel dicembre 2014, di provvedervi nel più breve tempo possibile.

ix) Attività in data 29.07.2015

Tutto quanto riportato evidenzia che, alla data, l'OdV non dispone del funzionigramma societario né del Regolamento Gare e Contratti, non conosce l'identità dei soggetti tenuti all'invio dei flussi informativi (e quindi non ne riceve), e non è dotato di un proprio budget. Inoltre, appare evidente che né gli organi societari ed aziendali, né l'OdV hanno ancora avviato alcun programma di formazione sul Modello 231.

Tutte le lacune di cui sopra sono relative ad elementi fondamentali per l'efficienza e l'efficacia del Modello 231 della Società.

Si evidenzia che la circostanza che l'OdV fosse privo del funzionigramma aziendale, così come del regolamento Gare e Contratti, appare già nel verbale della riunione tenutasi in data 25.02.2015, pertanto, a distanza di sei mesi, l'OdV non conosce ancora la struttura operativa dell'azienda sociale.

- Verbale di Riunione del 8.9.2015

L'OdV discute ed integra una bozza di programma formativo presentata dall'Avv. Rossi. Il testo di tale bozza viene riportato a verbale.

- Verbale di riunione OdV FSE del 24.09.2015

Decisioni/deliberazioni/raccomandazioni

a) si decide di chiedere alla Società i nominativi dei Responsabili Interni;

b) si delega l'Avv. Rossi a chiedere alla Società se sia stata data comunicazione del modello 231, adeguato ai sensi della Legge 190/2012, a tutti i dipendenti;

c) viene delegato l'Avv. Rossi a contattare ed incontrare – entro 30 giorni – l'AU ed il Direttore del personale, nonché «gli altri Direttori di eventuali settori sensibili della Società» per dare richieste a quanto sub a) e b) che precedono, nonché prendere informazioni circa i procedimenti penali e/o le indagini in corso di cui l'OdV «è venuto a conoscenza dagli organi di stampa». Pertanto, l'OdV rinvia l'esame «di tali documenti» ad una data successiva all'incontro di cui sopra;

d) viene delegato l'Avv. Rossi a richiedere alla società il nominativo del nuovo Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, «figura ritenuta necessaria ed imprescindibile per il corretto funzionamento dell'Organismo».

x) Attività in data 08.09.2015

Non si evince se detto programma sia stato poi comunicato alla Società o altrimenti implementato. È tuttavia evidente, anche sulla scorta delle verbalizzazioni precedentemente esaminate, che o FSE non ha, alla data, ancora realizzato la formazione necessaria all'implementazione del Modello, oppure, quantomeno la stessa FSE necessita di una nuova formazione.

Il verbale appare incompleto e comunque privo delle sottoscrizioni finali (presenti solo le sigle a margine).

xi) Attività in data 24.09.2015

Si evidenzia quanto segue:

- la richiesta sub a) si riferisce nuovamente alla nomina dei Responsabili Interni, mittenti dei flussi informativi, che non sono stati ancora nominati dal 2013 o dei quali, quantomeno, l'OdV ignora l'identità, non ricevendo pertanto alcun flusso informativo dai medesimi, circostanza che determina una sostanziale inattività del sistema 231 in generale e dell'OdV almeno rispetto alla principale attività di verifica allo stesso demandata. Circostanza rafforzata dalla verbalizzazione successiva «*l'Organismo sottolinea la necessità che vi sia un costante flusso di informazioni affinché questo possa svolgere in modo corretto ed esauriente la sua attività*»;

- la delega sub b) evidenzia come l'OdV ignori quali attività di formazione/informazione in merito al modello 231 siano state effettuate, pur essendo la diffusione e la conoscenza del Modello un'altra delle fondamentali attribuzioni dell'OdV;

- la delega sub c) evidenzia nuovamente come l'OdV non riceva flussi informativi e come l'esame di vicende dichiarate di rilevanza penale, pertanto di urgente competenza dell'Organismo di Vigilanza, possa essere dallo stesso Organismo svolto solo a seguito di incontri de visu e con tempistiche di almeno 30 giorni. Non si comprende a quali documenti si faccia riferimento se le notizie commentate sono apprese dagli organi di stampa.

Si evidenzia che la circostanza che l'OdV fosse venuto a conoscenza di procedimenti penali a carico della Società solo dagli organi di stampa (e non dai flussi informativi previsti dal Modello 231), appare già nel verbale della riunione tenutasi in data 25.02.2015, pertanto, a distanza di sette mesi, l'OdV, pur avendo appreso dette notizie, non ha ancora svolto alcuna verifica e/o indagine, e tantomeno ha ricevuto dalla Società alcun flusso informativo in merito a dette vicende;

- quanto alla delega sub d) si evidenzia che il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza è la figura centrale del Sistema Anticorruzione previsto dalla normativa in materia. Pertanto, prima del relativo Responsabile dovrebbe essere almeno implementato il sistema di cui lo stesso è garante. Detto sistema ha evidentemente una serie di punti di contatto e coordinamento con il Modello 231, ed è certamente opportuno che OdV e Responsabile Anticorruzione cooperino attivamente e continuativamente. Allo stesso tempo è da escludersi che la mancanza di un Responsabile Anticorruzione impedisca il corretto funzionamento dell'OdV. Anche in questo caso l'OdV evidenzia l'assenza di flussi informativi.

Conclusioni

L'esame per singolo documento analizzato evidenzia una serie di gravi anomalie nel funzionamento del Modello di FSE e del relativo Organismo di Vigilanza.

Attendendosi esclusivamente alle tematiche direttamente influenti sull'operatività, l'efficienza ed efficacia del Modello di FSE, e rimandando sulle altre tematiche a quanto illustrato in precedenza, la documentazione esaminata, oltre alla incompletezza e lacunosità della stessa, evidenzia che:

a) gli Avv.ti Angelo Schiano e Pino Laurenzi hanno fatto parte dell'OdV di FSE nel periodo dal 12.04.2013 almeno fino al 24.09.2015, con evidente inefficienza del Modello, considerato che gli stessi erano destinatari di importanti incarichi di consulenza e assistenza legale, che li poneva come soggetti diretti del controllo da parte dell'OdV.

Come chiarito dalle Linee Guida Confindustria, la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente. Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza (cfr G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20.09.2004). Il primo requisito, infatti, è svuotato di significato ogni volta che i membri dell'Organismo di Vigilanza sono condizionati a livello economico e personale o versano in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di Vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice.

In conclusione appare chiaro che i rapporti in essere con la Società sono idonei a pregiudicare la valenza dei citati requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti in capo ai membri dell'OdV.

b) dal 2013 ad oggi non sono stati nominati, o comunque resi noti all'OdV i Responsabili Interni tenuti all'invio dei flussi informativi all'Organismo medesimo, il quale sembra non ricevere alcun flusso informativo;

- c)** non sembrano essere stati posti in essere adeguati processi di diffusione del Modello e di formazione del personale in merito al medesimo;
- d)** l'OdV non possiede l'organigramma ed il funzionigramma aziendale;
- e)** l'OdV non possiede il Regolamento Gare e Contratti, disciplinante l'operatività di FSE in applicazione del codice degli Appalti;
- f)** l'OdV non è dotato di proprio budget;
- g)** l'OdV, oltre a dare atto, nei pochi verbali disponibili, di riunioni di durata decisamente breve rispetto alla complessità aziendale ed alle tematiche esaminate, presenta un evidente problema di continuità d'azione, anche in ragione di intervalli considerevoli nella propria attività;
- h)** il Modello non appare essere stato aggiornato alle recenti evoluzioni normative in materia, specie con riferimento alla normativa sui delitti contro l'ambiente, materia che l'OdV segnala come particolarmente sensibile per FSE, anche alla luce di specifiche indagini della Magistratura Penale;
- i)** non si comprende se sia stato o meno implementato il sistema Anticorruzione di FSE e se questo sia stato posto in raccordo con il Modello della stessa.



2. Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

Premesse generali

Con riferimento all'area d'indagine inerente i compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di amministratore unico, di supporto al R.U.P. e di dipendente di Trenitalia S.p.A. distaccato in FSE è stata acquisita la seguente documentazione:

- a) verbale dell'assemblea dei soci del 02 agosto 2004;
- b) regolamento del 23 ottobre 2001 per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge n. 109/1994 e per il conferimento di incarichi di supporto al R.U.P. (di seguito, «Aziendale 2001») e primo aggiornamento dello stesso del 09 luglio 2008 (di seguito («Aziendale 2008»);
- c) campione di n. 61 incarichi di supporto al R.U.P. conferiti dall'Ing. Francesco Paolo Angiulli in qualità di R.U.P. all'Avv. Luigi Fiorillo, (d'ora in avanti anche l'«AU»);
- d) Convenzioni tra Trenitalia S.p.A. e FSE per il distacco dell'Avv. Fiorillo presso la Società per gli anni 2007 - 2012

Compenso ricevuto dall'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di amministratore unico

Il compenso corrisposto da FSE all'AU per lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società è stato stabilito dall'Assemblea dei soci della Società, la quale, con deliberazione assunta a verbale in data 02 agosto 2004 ha stabilito che, con decorrenza 01 gennaio 2004, il compenso annuo dell'AU ed il gettone di presenza da corrispondere agli organi sociali per la loro partecipazione alle riunioni fossero determinati negli importi pari, rispettivamente, ad € 48.000,00 ed € 250,00.

Dalla documentazione fornitaci, l'unico documento relativo ai compensi dell'AU è quello sopra richiamato, non essendo stata fornita evidenza di successive decisioni dell'assemblea dei soci che trattino il tema.

Con deliberazione assunta a verbale in data 26 giugno 2013, l'Assemblea dei Soci ha confermato la nomina dell'Avv. Luigi Fiorillo alla carica di amministratore unico per il triennio 2013 - 2016. Tuttavia, all'atto della nomina non ha indicato il compenso allo stesso riconosciuto per l'espletamento dell'incarico, al contrario di quanto avviene per il Collegio Sindacale, rispetto al quale si conferma espressamente il compenso riconosciuto al collegio uscente. Pertanto, per tale periodo, non può escludersi che il compenso versato dalla Società all'AU sia da considerarsi corrisposto senza titolo, mancando una delibera assembleare ad hoc e non essendo lo stesso stabilito nello Statuto della Società. Al contrario, l'art. 9 dello Statuto della Società prevede che sia competenza riservata all'assemblea la determinazione del compenso dovuto agli amministratori. D'altra parte, stante la carenza di documentazione al riguardo, non si può verificare l'esistenza di una prassi volta ad attribuire un compenso all'AU, prassi che sarebbe in ogni caso violativa della disposizione statutaria appena riportata.

In merito al gettone di presenza, inoltre, lo Statuto della Società, all'art. 17, vieta espressamente la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti degli organi di amministrazione. Si rileva inoltre, che essendo l'organo amministrativo monocratico la previsione e tanto più la corresponsione di un gettone di presenza appare quantomeno anomala.

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

Incarichi di supporto al R.U.P. ricevuti dall'AU

L'Avv. Luigi Fiorillo ha ricevuto dalla Società numerosissimi incarichi per supportare il R.U.P. nelle attività di competenza di quest'ultimo. Dalla documentazione acquisita a campione risulta che il primo incarico cdi supporto al R.U.P. conferito all'Avv. Fiorillo è datato al 24.01.2002 e l'ultimo al 06.03.2012. Tutti gli incarichi visionati vengono conferiti dall'Ing. Francesco Paolo Angiulli in qualità di R.U.P. e tutti gli incarichi a quest'ultimo conferiti in qualità di R.U.P. venivano affidati dall'AU.

Al fine di mantenerci in un perimetro legislativo vigente, si prenderanno in considerazione solo gli incarichi conferiti sotto la vigenza del Codice e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (d'ora in avanti anche il «**Regolamento**»), con la precisazione che, trattandosi di applicazione di principi generali, non si può escludere la valenza di quanto si dirà anche con riferimento alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del Codice.

Alla luce di tutto quanto sopra, si considera particolarmente rilevante, al fine di evidenziare le numerose anomalie relative ai rapporti in oggetto, il conferimento di ben n. 9 incarichi di supporto al R.U.P., tutti conferiti all'AU in data 06.03.2012 e tutti per le attività di supervisione alla direzione lavori.

Ognuna delle nove lettere d'incarico emesse, escluso l'oggetto, che fa riferimento al singolo appalto, ha pressoché il medesimo contenuto.

Di seguito si riporta il contenuto della lettera d'incarico in merito al compenso spettante all'AU per lo svolgimento dell'incarico: *«le indennità saranno liquidate sulla base delle attività di competenza in dipendenza del lavoro da lei svolto e calcolate ai sensi della tabella B/6 del D.M. del 4 aprile 2001 lettera l), r), t), v), y) z)»* (decreto ministeriale abrogato).

In merito agli incarichi di supporto al R.U.P., conferiti da quest'ultimo all'Avv. Fiorillo, si rileva un palese conflitto di interessi sia tra il medesimo avvocato Fiorillo, quale amministratore unico, ed FSE, quale Società appaltante; sia tra il R.U.P. Ing. Angiulli ed il medesimo avvocato Fiorillo, in quanto il secondo nomina R.U.P. il primo, il primo nomina il secondo assistente del R.U.P. come meglio esplicitato *infra*. In secondo luogo, si profilano tali ulteriori profilo di analisi, ovverosia **(i)** la legittimità del conferimento dell'incarico all'AU rispetto all'Aziendale 2008; **(ii)** la legittimità dell'Aziendale 2008 rispetto alle prescrizioni del Codice e del Regolamento; **(iii)** l'eventuale posizione di conflitto di interessi dell'AU con la Società rispetto agli incarichi conferiti.

(i) La legittimità del conferimento dell'incarico all'AU rispetto all'Aziendale 2008

L'aziendale 2008 prevede, all'art. 1, che «in dipendenza del Piano di Investimenti da attivarsi a valere su Fondi nazionale e Fondi Regionali e Comunitari per Investimenti, il responsabile unico del procedimento designato, potrà avvalersi di professionalità interne all'azienda e, ove non siano presenti in azienda, potrà avvalersi di professionalità eventualmente tratte dall'esterno della società in grado di coadiuvarlo sotto il profilo tecnico-amministrativo», ed, all'art. 2, che *«l'affidamento a professionista esterno, previa motivata proposta del R.U.P. designato all'Organo amministrativo della Società, trattandosi di attività collaterale, rispetto all'esercizio delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del D.Lgs. 163/2006, potrà avvenire in capo a soggetti di provata professionalità ed esperienza nel settore tecnico amministrativo contrattuale, da individuarsi in seguito ad una ponderata valutazione, sorretta da ampia e valida considerazione delle specifiche competenze richieste al professionista, che avverrà sulla base di rigorosa, anche se informale, selezione di possibili candidati, secondo la vigente normativa dei Settori Speciali»*.

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

Rispetto a tali prescrizioni dell'Aziendale 2008, non è chiaro se l'incarico all'AU sia conferito in qualità di soggetto interno ovvero esterno alla Società. Rispetto alla prima eventualità, nella lettera di incarico non si specifica in base a quale capacità professionale viene scelto l'AU quale supporto al R.U.P., ovvero non è chiaro quale possa essere l'apporto professionale dallo stesso garantito, atteso che l'incarico di cui si tratta viene generalmente affidato ad ingegneri o soggetti in possesso di quelle particolari competenze tecniche che in teoria non sembrerebbero possedute dall'AU, il quale è un avvocato. Rispetto alla seconda eventualità, la lettera di incarico non rende evidenza non solo dell'aspetto attinente alla proposta formulata dal R.U.P. per la selezione del professionista, ma non fornisce neppure riscontro di tutta la pseudo-procedura richiesta dall'art. 2 per la selezione del professionista esterno, ovvero non chiarisce nulla in merito alla sussistenza della provata professionalità ed esperienza del soggetto prescelto ed alla effettuazione di tale valutazione a seguito di una rigorosa selezione dei candidati.

In merito alla remunerazione dell'incarico di supporto al R.U.P., l'Aziendale 2008 prevede, all'art. 4 comma 1, che *«la remunerazione delle prestazioni di carattere consulenziale a supporto del R.U.P. di cui al precedente articolo 1), sia che vengano rese da professionalità esterne all'azienda, sia che vengano rese da professionalità interne all'azienda, ivi comprese le attività direttamente svolte dal R.U.P., verrà effettuata secondo quanto previsto dal D.M 4 aprile 2001, tabella B/6. L'aliquota comprende ogni ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate»*.

Rispetto alla remunerazione, la lettera di incarico richiama la tabella B/6 del D.M 4 aprile 2001, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Aziendale 2008.

(ii) La legittimità dell'Aziendale 2008 rispetto alle prescrizioni del Codice e del Regolamento

L'Aziendale 2008, all'art. 2, sopra riportato, stabilisce una sorta di pseudo-procedura di selezione del professionista esterno per l'affidamento dell'incarico di supporto al R.U.P.. Tale soluzione sarebbe giustificata, sempre secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'Aziendale, dalla circostanza che si tratterebbe di attività collaterale rispetto all'esercizio delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del Codice, ovvero delle attività rientranti nei settori speciali disciplinati dagli artt. 206 e seguenti del Codice.

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

Tale conclusione, tuttavia, appare smentita dall'art. 206 del Codice, il quale, richiamando la normativa applicabile ai settori speciali, effettua espresso richiamo a tutta la Parte I del Codice, all'interno della quale l'art. 10, comma 7, disciplina in maniera dettagliata il conferimento di incarichi per il supporto al R.U.P., stabilendo testualmente che *«nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali»*.

Ebbene, rispetto alla formulazione della norma appena riportata, l'art. 2 dell'Aziendale 2008 appare illegittimo sotto due punti di vista: da un lato, perché stabilisce una procedura difforme da quella richiesta dalla disposizione richiamata e, dall'altro, perché non prevede l'imposizione al soggetto affidatario la stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. In merito, l'ANAC, con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. AG12-07 del 27 settembre 2007, ha precisato che *«per quanto riguarda il ricorso a soggetti esterni alla stazione appaltante, occorre fare riferimento alla norme che, in materia, appaiono inequivocabili: il comma 7 dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici consente di affidare all'esterno le "attività di supporto" ai compiti del R.U.P., qualora l'organico presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali, in relazione alle caratteristiche dell'intervento*.

A norma della medesima disposizione, l'incarico va affidato nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti per l'affidamento di incarichi di servizi a soggetti che abbiano le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, anche associati, o società di servizi che abbiano le competenze specifiche necessarie, anche sotto profilo organizzativo; è obbligatoria per tali soggetti la stipula di una congrua assicurazione della responsabilità professionale».

A tal riguardo, assume maggior importanza, la questione, prima prospettata e non risolvibile in base alla documentazione visionata, se l'incarico conferito all'AU sia stato conferito in qualità di soggetto interno ovvero esterno alla società.

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

L'Aziendale 2008, all'art. 4, sopra riportato, stabilisce un'automatica remunerazione delle prestazioni di consulenza a supporto del R.U.P. a favore di chiunque le svolga, anche il R.U.P. stesso, da calcolarsi sulla base della tabella B/6 del D.M. 4 aprile 2001.

Anche l'art. 4, comma 1 sembra non uniformarsi al principio stabilito dall'art. 10 comma 7 del Codice, appena richiamato, a mente del quale il conferimento di incarichi di supporto al R.U.P. all'interno della Società non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per la stessa. Tale principio è stato espresso in maniera esplicita dalla Corte dei Conti della Campania nel parere n. 20/2015 del 23 febbraio 2015, laddove, trattando di disciplina dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del Codice, ha avuto modo di precisare, seppur in riferimento a dipendenti pubblici, che «in linea generale nei precedenti indicati è stato sottolineato come la disciplina (oggi avente fonte nell'art. 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, del d.lgs. n. 163/2006) [n.d.r. dell'incentivo alla progettazione] vada letta nel complessivo contesto delle modalità d'affidamento degli incarichi tecnico professionali, previste dalla legislazione in materia di contratti pubblici. Quest'ultima (cfr artt. 10, 84, 90, 112, 120 e 130 del d.lgs. 163/2006) è informata da un principio (codificato in linea generale anche dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001), in base al quale i predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni al plesso amministrativo solo se non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Tale presupposto mira a preservare le finanze pubbliche, oltre che a valorizzare il personale interno alle amministrazioni.

È stato chiarito che in questo caso il legislatore, riconoscendo un compenso ulteriore e speciale per prestazioni comunque rientranti nell'attività d'ufficio del dipendente, opera in via di eccezione rispetto ai generali principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione dei dipendenti pubblici (cfr artt. 2, 24, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001)».

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

Rispetto a tali considerazioni, si pone in evidente contrasto col principio appena enunciato la previsione dell'art. 4 dell'Aziendale 2008, atteso che lo stesso mira ad attribuire ai dipendenti della Società compensi ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, calcolandoli sulla base delle tariffe professionali destinate alla determinazione del compenso di liberi professionisti. In merito, la sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana della Corte dei Conti, con la Sentenza n. 51/A/2013 (avente ad oggetto proprio il caso di un R.U.P. che aveva liquidato il compenso dovuto a se medesimo non in base a quanto stabilito dal rispettivo regolamento comunale – che prevedeva la sola corresponsione dell'incentivo alla progettazione – bensì applicando le tariffe di cui alla tabella B/6 del D.M 4 aprile 2001), ha avuto modo di precisare che «il predetto decreto ministeriale [n.d.r. D.M. 4 aprile 2001] è stato emanato in attuazione dell'art. 17 , comma 14 bis, della legge 109 del 1994 aggiunto dall'art.6 della legge 18 novembre 1998, n.145, che riguarda il sistema di calcolo nonché le aliquote percentuali dei livelli di progettazione di opere pubbliche, per determinare i corrispettivi e gli onorari per lo svolgimento di attività propriamente di progettazione da parte di liberi professionisti o di società di professionisti nonché i corrispettivi per le attività di supporto del RUP di cui all'art. 7, comma, 5, della stessa legge 109/1994, qualora il RUP si avvalga delle attività di supporto di soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice. La tabella «B6» annessa al DM del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001, citata dall'appellante, riguarda, infatti, l'«onorario relativo alle attività di supporto al responsabile del procedimento» che è cosa del tutto diversa dall'attività espletata dal RUP; l'attività di supporto è, infatti, commessa a tecnici esterni all'ente e consiste in prestazioni di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione a supporto al responsabile del procedimento (si tratta, in genere, di apporti di contributi tecnici, che si risolvono in semplici indagini, ispezioni, ricognizioni, di natura meramente materiale e ripetitiva che, tuttavia, proprio per la complessità insita nelle loro caratteristiche, richiedono spesso il ricorso a diversificate professionalità)».

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

(iii) L'eventuale posizione di conflitto di interessi dell'AU con la Società rispetto agli incarichi conferiti

Il conferimento dell'incarico di supporto al R.U.P. all'AU potrebbe generare situazioni di conflitto di interessi dell'AU stesso con la Società.

Una posizione di conflitto di interessi dell'AU con la Società potrebbe ravvisarsi, con riferimento agli incarichi conferiti dal R.U.P. all'AU, nel caso in cui si verificasse che lo stesso potrebbe utilizzare la sua posizione di comando per dar luogo ad una indebita proliferazione degli stessi.

Inoltre, il conferimento dell'incarico di supporto al R.U.P. all'AU potrebbe generare un'ulteriore ipotesi di conflitto di interesse. A ben vedere, infatti, l'AU si troverebbe da un lato ad impartire direttive al R.U.P., in qualità di committente, ed a ricevere dallo stesso il resoconto dell'attività svolta e, dall'altro, sarebbe egli stesso tenuto a svolgere un incarico sotto il coordinamento del R.U.P., soggetto gerarchicamente a lui sottoposto e dal quale riceve un resoconto delle attività, che egli stesso ha contribuito a svolgere. In tal caso, una posizione di conflitto di interessi dell'AU con la Società potrebbe ravvisarsi qualora si verificasse che lo stesso eviti di effettuare rilievi sul lavoro svolto dal R.U.P., in quanto facenti riferimento all'attività dal se medesimo svolta in qualità di supporto al R.U.P..

In generale, il conferimento dell'incarico di supporto al R.U.P. all'AU appare inopportuno proprio perché genera un particolare intreccio di ruoli, su diversi e molteplici piani, tra controllore e controllato che potrebbe nuocere alla società. In merito, l'ANAC, con Deliberazione n. 59 del 27/07/2006, ha precisato, seppur in riferimento al caso di nomina a R.U.P. di un soggetto apicale, che «*occorre, peraltro, far osservare che l'espletamento delle funzioni proprie del RUP da parte di un soggetto che ricopra il ruolo decisionale più elevato nell'ambito di un'amministrazione appaltante, pur non essendo contemplata dalla legge quadro sui lavori pubblici alcuna ipotesi di incompatibilità specifica, è da ritenere quanto meno inopportuno, atteso che lo stesso ordinamento distingue tra responsabilità dell'intero programma e dei singoli interventi. In particolare, l'art. 7, comma 3, del Regolamento generale disciplina dettagliatamente i rapporti tra RUP e dirigente responsabile della programmazione triennale, al quale spetta anche di esercitare poteri di direttiva e di controllo in relazione alle segnalazioni (dovute dal RUP) riguardanti eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione dell'intervento ovvero le principali fasi di svolgimento del processo attuativo*».

Compensi dell'Avv. Luigi Fiorillo in qualità di AU, incarichi di supporto al R.U.P. dallo stesso ricevuti e retribuzione allo stesso corrisposta da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

Retribuzione corrisposta all'AU da Trenitalia S.p.A., in qualità di dirigente distaccato presso FSE

L'Avv. Luigi Fiorillo ha ricevuto dalla Società Trenitalia S.p.A. compensi quale dirigente distaccato in FSE.

L'istituto del distacco è regolato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, che, ai commi 1, 2 e 3, prevede che «1. *l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive»*

Osservazioni

Con riferimento ai costi sopportati da FSE per il pagamento a Trenitalia S.p.A. degli importi dalla stessa corrisposti all'Avv. Fiorillo, in qualità di dirigente distaccato presso FSE, emergono criticità sotto diversi punti vista, ovverosia civilistico, societario e giuslavoristico.

Dal punto di vista civilistico, non emerge dagli accordi di distacco visionati il potere del soggetto che di volta in volta impegna Trenitalia S.p.A.. Pertanto, qualora lo stesso fosse sfornito della necessaria procura, gli accordi di distacco sarebbero del tutto inefficaci. Ulteriore elemento critico da un punto di vista civilistico concerne la mancanza di un oggetto del contratto almeno determinabile, atteso che il corrispettivo che FSE è tenuta a versare a Trenitalia S.p.A. non è in alcun modo dallo stesso ricavabile. Come noto, rappresentando l'oggetto del contratto elemento essenziale dello stesso, la sua mancanza ne determina la nullità ex art. 1418 c.c..

Dal punto di vista societario, si segnala che lo stesso Avv. Fiorillo, nelle convenzioni di distacco concluse, compare sia quale AU di FSE che quale dipendente distaccato presso la stessa e ciò in un quantomeno potenziale conflitto di interessi con la Società. In tal caso, a prescindere dai rilievi giuslavoristici di cui *infra*, l'AU avrebbe dovuto, quantomeno, investire della questione l'Assemblea dei Soci e rimettersi alle sue determinazioni, anche alla luce del fatto che il distacco comporta per la Società una duplicazione dei costi sostenuti a fronte dell'unicità della prestazione ricevuta (espletamento dei compiti e delle funzioni dell'AU).

Infine, dal punto di vista giuslavoristico, da un lato, le ragioni, gli interessi e le tempistiche, palesate nelle singole convenzioni che venivano rinnovate di anno in anno dal 2007 al 2014 (di quelle relative agli anni 2013 e 2014 non abbiamo tuttavia preso visione), non danno conto della soddisfazione delle condizioni principali che devono necessariamente sussistere perché la fattispecie del distacco possa ritenersi integrata, ovverosia la temporaneità e l'interesse «specifico, rilevante, concreto e persistente» (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 1/2016) della distaccante. Dall'altro lato, atteso il generale divieto di cumulo della carica di AU e della condizione di lavoratore subordinato (in merito a tale divieto, si veda Cass. Civ. n. 1424/2012 e Circolare INPS n. 179/1989), non può escludersi che tale divieto potrebbe considerarsi violato anche nell'ipotesi in cui il cumulo si realizzi in capo al dipendente distaccato. Da ultimo, in tutte le convenzioni visionate non si rende evidenza della distanza del distacco, distanza che, come previsto dal comma 3 della norma prima riportata, impone la specificazione di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Pertanto, qualora il distacco superasse la distanza dei 50 km dall'unità produttiva cui il dirigente era adibito, lo stesso sarebbe certamente illegittimo, atteso che nelle convenzioni visionate non si dà conto delle comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che giustificerebbero il distacco.



3. Conferimenti incarichi di assistenza e consulenza legale

L'area di analisi

Sono state analizzate le modalità di conferimento degli incarichi legali seguite da FSE, anche al fine di verificarne la rispondenza alla normativa generale in materia di contratti pubblici.

Al riguardo, si evidenzia che, in via generale, i servizi legali rientrano tra i servizi esclusi di cui alla categoria 21 dell'Allegato IIB del Codice degli Appalti.

Essi, pertanto, sarebbero esclusi dall'ambito di operatività del Codice degli Appalti, salvo che per l'applicazione di specifiche disposizioni e, precisamente, l'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), l'art. 68 (specifiche tecniche) e l'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Tuttavia, in forza di un consistente ed univoco indirizzo della giurisprudenza amministrativa, si configura un «appalto di servizi legali» laddove l'oggetto del servizio affidato non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si struttura in un'attività affidata a professionisti esterni più complessa e articolata che preveda – oltre al patrocinio legale dei giudizi che sorgeranno entro un arco di tempo determinato – anche l'attività di consulenza legale a favore dell'Ente (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna, 9 ottobre 2014; Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730; Determina AVCP del 7 luglio 2011, n. 4).

Alla luce di quanto sopra – nell'ambito della più ampia analisi della contrattualistica societaria – si è ritenuto opportuno l'esame ulteriore di taluni rapporti di consulenza legale, che – tenuto conto delle attività incaricate, non riguardanti solo il patrocinio legale, ma anche la consulenza legale – appaiono in potenziale contrasto con il sopra detto orientamento giurisprudenziale e, conseguentemente, con le disposizioni del Codice degli Appalti.

In particolare, sono stati approfonditi i rapporti tra FSE e:

- (i) Associazione Professionale «Schiano & partners»;
- (ii) Studio Riccardi.

L'Associazione professionale «Schiano & partners»

L'Associazione Professionale «Schiano & partners» (di seguito, l'«**Associazione Schiano**») è stata costituita tra l'Avv. Angelo Schiano (socio al 93%) e l'Avv. Pino Laurenzi (socio al 7%).

Al riguardo, si precisa che il rapporto con FSE è sorto inizialmente con lo Studio Legale dell'Avv. Angelo Schiano (di seguito, lo «**Studio Schiano**»), messo in liquidazione nel 2012. I contenziosi e parte dei crediti dello Studio Schiano sono stati conferiti nell'Associazione Schiano.

Il 12 luglio 2012, FSE e l'associazione Schiano hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto lo svolgimento, fino al 31 dicembre 2015, dei seguenti servizi: «(i) assistenza e consulenza ai responsabili delle funzioni aziendali; (ii) coordinamento dell'opera degli altri professionisti locali; (iii) identificazione delle strategie difensive da assumere nell'interesse dell'azienda, per ciascuna causa, di concerto con i vertici aziendali».

Per lo svolgimento dell'incarico, le parti hanno convenuto un corrispettivo parametrato alle Tariffe Professionali vigenti (DM 8 aprile 2004, n. 127). In aggiunta al sopra detto compenso per l'attività procuratoria, all'Associazione Schiano è stato riconosciuto un compenso aggiuntivo di Euro 10.000,00 al mese per l'attività di «coordinamento e consulenza quotidiana e costante per tutte le problematiche afferenti FSE».

L'incarico conferito all'Associazione Schiano, pertanto, aveva ad oggetto non solo il patrocinio legale in merito a specifici contenziosi, ma anche, e soprattutto, un'ampia attività di consulenza legale in favore di FSE e delle sue funzioni aziendali.

Nello svolgimento di tale attività, l'Associazione Schiano ha maturato compensi di notevole entità nei confronti di FSE.

L'8 ottobre 2012, tali compensi sono stati certificati dalla Fausto Vittucci & C Sas (la «**Vittucci**») e quantificati in complessivi € 8.502.268,85, oltre € 623.570,14 di titolarità dello Studio Legale Schiano, non conferiti nell'Associazione Schiano.

Osservazioni

Tenuto conto dell'ampiezza, del contenuto e delle modalità operative delle attività richieste all'Associazione Schiano, le stesse appaiono rientranti nella fattispecie considerata dal sopra menzionato orientamento della Giurisprudenza Amministrativa. Il relativo rapporto di consulenza, pertanto, sembra avere i requisiti sostanziali di un «appalto di servizi legali», con conseguente applicabilità del Codice degli Appalti.

Con riferimento al contratto di conferimento incarico del 12 luglio 2012 in favore dell'Associazione Schiano, si osserva che:

(i) ai soci dell'Associazione Schiano, Avv. Angelo Schiano e Pino Laurenzi, è stata conferita una procura generale alle liti per la rappresentanza in tutti i giudizi attivi e passivi in cui è interessata FSE.

Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che l'art. 16 dello Statuto di FSE non prevede il potere dell'Amministratore Unico di nominare procuratori generali alle liti, circostanza che è stata sollevata anche dal Collegio Sindacale nella riunione del 17.10.2013. Si evidenzia, inoltre, che detta procura generale viene conferita in pendenza di altri incarichi, sempre relativi al patrocinio legale di FSE, conferiti a legali diversi. Ed infatti, come già notato in precedenza, l'Avv. Schiano risulta incaricato anche in una serie di procedimenti formalmente conferiti ad altri legali;

(ii) si ricorda, inoltre, riprendendo quanto già detto nel focus inerente la governance di FSE in merito all'OdV, che gli Avv. Angelo Schiano e Pino Laurenzi hanno fatto parte dell'OdV di FSE nel periodo dal 12 aprile 2013 fino al 24 settembre 2015, considerato che le materie e l'attività in commento sono perimetrare dal modello organizzativo e, pertanto, oggetto delle verifiche del relativo Organismo di Vigilanza, le stesse rappresentano un'evidente lacuna, tanto dell'efficienza del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 di FSE, quanto della autonomia ed indipendenza dell'OdV, che di tale efficienza ed efficacia è il principale garante;

(iii) il corrispettivo riconosciuto all'Associazione Schiano è stato genericamente parametrato alle Tariffe Professionali vigenti (DM 8 aprile 2004, n. 127). Ciò lascia aperta, quindi, la possibilità che i relativi compensi siano liberamente collocabili su ogni fascia di dette tariffe, inclusa quella massima. Sul punto, si evidenzia che sono state fornite unicamente le fatture *pro-forma* emesse dall'Associazione Schiano nel corso del 2015. Dall'analisi delle medesime, tuttavia, non risulta indicato il valore del relativo procedimento giudiziario.

Il 10 ottobre 2012, pertanto, FSE e l'Associazione Schiano, nonché i suoi soci, hanno sottoscritto un accordo di conciliazione in sede di mediazione volontaria, all'esito del quale:

(i) FSE ha riconosciuto un debito complessivo di € 9.125.838,99, ovvero sia l'intera somma di cui sopra;

(ii) il relativo credito viene attribuito direttamente e personalmente ai soci dell'Associazione Schiano, Avv.ti Angelo Schiano e Pino Laurenzi, nei seguenti termini: € 8.661.035,79 a favore dell'Avv. Schiano ed € 594.998,74 a favore dell'Avv. Laurenzi;

(iii) gli Avv.ti Schiano e Laurenzi riducono transattivamente il loro credito nei confronti di FSE dell'importo complessivo di € 625.839,99. Pertanto, il credito complessivo nei confronti di FSE viene quantificato nel minore ammontare di € 8.500.000,00;

(iv) tra FSE e gli Avv.ti Schiano e Laurenzi viene quindi pattuito un pagamento rateale della somma di cui al precedente punto (iii), in 10 rate semestrali di € 850.000,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente il 30 giugno e il 30 dicembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;

(v) nonostante gli accordi di pagamento di cui ai precedenti punti, FSE proroga il contratto con l'Associazione Schiano per tutta la durata della rateizzazione;

(vi) si segnala che l'accordo tra FSE e gli Avv.ti Schiano e Laurenzi prevedeva la libera cedibilità del credito, anche frazionatamente, nonché una clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento, pur solo parziale, anche di una sola rata.

Con successivo contratto del 12 giugno 2013, FSE e l'Associazione Schiano, nonché i relativi soci, hanno convenuto una modifica agli accordi del 10 ottobre 2012, tra l'altro, prevedendo:

(i) differimento al 31.12.2013 della rata in scadenza il 15.07.2013;

(ii) dilazionamento del pagamento dell'intero debito verso gli Avv.ti Schiano e Laurenzi fino al 31.12.2021, mediante n. 18 rate;

(iii) estensione della durata del contratto di consulenza legale conferito all'Associazione Schiano fino al 31 dicembre 2021, ovvero per la durata residua del contratto di servizio per l'esercizio delle ferrovie;

(iv) rilascio di una fideiussione di primario istituto per € 20.000.000, fideiussione della quale, tuttavia, non è stata fornita evidenza dalla FSE.

Per lo svolgimento dell'incarico, inoltre, FSE si è impegnata a riconoscere all'Associazione Schiano un compenso pari tra lo 0,5% e il 3% del valore della causa, dato dalla sommatoria di tutte le domande formulate in giudizio.

Non è stato possibile, pertanto, verificare se le Tabelle Professionali vigenti siano state correttamente applicate né quali valori tabellari siano stati presi in considerazione;

(iv) come detto, infine, i legali incaricati non hanno fornito i fascicoli dei singoli giudizi ed, anzi, solo alcuni di loro hanno inviato dei prospetti sintetici dei contenziosi. Si evidenzia nuovamente che dalla lettura di quest'ultimi emerge che FSE è sovente costituita in giudizio con il patrocinio di più avvocati, addirittura in aggiunta i sopradetti procuratori generali. Al riguardo, si rileva che detta pratica determina una automatica moltiplicazione dei compensi, dato che il DM 8.4.2004, n. 127, con disposizione ripresa anche nei successivi DM modificativi, prevede che, in caso di mandato conferito a più avvocati, a ciascuno di essi spetti l'intero compenso con riferimento all'opera in concreto prestata. Conseguentemente, la descritta sovrapposizione di incarichi, sui medesimi contenziosi, in favore di più legali, comporta sistematicamente una indebita e comunque inefficiente, lievitazione dei costi sostenuti da FSE.

(v) Non è stata fornita, infine, l'eventuale corrispondenza tra l'Associazione Schiano e FSE in relazione ai giudizi seguiti. Non è dato sapere, pertanto, se quest'ultima fosse effettivamente tenuta informata dall'Associazione Schiano in merito alle vicende delle pratiche affidate. Si precisa che, in base al contratto di conferimento incarico, l'Associazione Schiano si è impegnata ad archiviare le pratiche ed emettere le relative fatture, utilizzando il software denominato «Suite» della OA Sistemi. Al riguardo, si evidenzia che il software, seppure di proprietà di FSE, che continua a pagarne il canone di utilizzo e manutenzione, è stato installato esclusivamente presso l'Associazione Schiano e che FSE non ha accesso al medesimo. Non è dato sapere, pertanto, se le pratiche gestite dall'Associazione Schiano siano state effettivamente caricate sul gestionale, fermo restando che FSE non ha la pratica disponibilità di detto software, pur sostenendone i costi di utilizzo e manutenzione.

Con riferimento alla quantificazione, determinata da Vittucci, dei compensi maturati dall'Associazione Schiano, si evidenzia che:

(i) la stessa si riferisce unicamente ai giudizi risultanti dalle fatture pro-forma emesse e non pagate dall'Associazione Schiano nel corso del 2011 e 2012. Tali pro-forma, tuttavia, non sono stati resi disponibili. Non è stato possibile, pertanto, verificare la correttezza dei conteggi svolti dalla Vittucci;

(ii) il credito dell'Associazione Schiano è stato attribuito, con il consenso dell'amministratore unico di FSE, direttamente ai soci della medesima, Avv. Angelo Schiano e Pino Laurenzi che, pertanto, sono divenuti direttamente e personalmente creditori di FSE.

Il contratto sopra detto è stato emendato il 15 aprile 2014 nella parte relativa ai compensi, per adeguarlo al sopravvenuto DM 55 del 10 marzo 2014. In particolare, i compensi sono rimasti fissati nella percentuale tra lo 0,5% e il 3% del valore della causa, mentre, nel caso di contestazioni di FSE circa la percentuale applicabile, essi venivano quantificati secondo i valori indicati dal DM 55 del 10 marzo 2014, aumentati del 15%.

Il 22 gennaio 2015, FSE e l'Associazione Schiano, nonché i suoi soci, Avv. Angelo Schiano e Avv. Pino Laurenzi, hanno sottoscritto un ulteriore accordo transattivo in sede di mediazione volontaria, all'esito del quale è stato convenuto di affidare alla Vittucci l'incarico di determinare il credito dell'Associazione Schiano sulla base dei pro-forma del 2014.

Il 23 febbraio 2015, in esecuzione all'accordo del 22 gennaio 2015, la Vittucci ha certificato l'ulteriore credito dell'Associazione Schiano con riferimento agli avvisi di fattura del 2014.

Tale credito è stato determinato nell'importo di € 6.993.257,87, oltre IVA e CpA, dei quali € 6.503.729,81 in favore dell'Avv. Angelo Schiano ed € 489.528,05, in favore dell'Avv. Pino Laurenzi.

Nella contabilità di FSE, alla data del 31.12.2015, risulta un credito complessivo degli Avv. Angelo Schiano e Pino Laurenzi di circa Euro 15.840.000.

Considerato che il contratto di consulenza e assistenza legale sottoscritto il 12 luglio 2012 con l'Associazione Schiano è stato prorogato fino alla completa estinzione del debito nei confronti dei sopra detti creditori, la stessa continua a maturare crediti verso FSE per l'attività svolta;

(iii) la proroga del pagamento del debito è stata motivata in considerazione della sua coerenza con un piano pluriennale di ristrutturazione aziendale e con le aspettative di successo del contenzioso con la Regione Puglia, all'esito del quale FSE avrebbe avuto le risorse finanziarie sufficienti ad onorare gli impegni assunti con i creditori.

Con riferimento al contratto del 12 giugno 2013, si osserva che la percentuale da applicare ai fini della determinazione del compenso veniva proposta dall'Associazione Schiano in considerazione del grado di difficoltà della causa dalla stessa determinato. In caso di contestazioni di FSE circa i compensi, trovavano applicazione quelli diversi specificamente determinati nel contratto; lo stesso principio è stato ripreso nel contratto modificativo del 15 aprile 2014.

Con riferimento all'accordo del 22 gennaio 2015, si osserva che:

(i) FSE, nella negoziazione finalizzata al raggiungimento di un accordo transattivo con l'Associazione Schiano, è rappresentata dall'Avv. Domenico Giampietruzzi, professionista che risulta avere avuto rapporti di collaborazione con l'Avv. Angelo Schiano e Pino Laurenzi;

(ii) è stato concordato che la società di revisione distingua l'attività svolta dall'Associazione Schiano anche per oggetto e per tempo. La motivazione addotta a sostegno di tale accordo sarebbe quella di poter imputare i relativi costi secondo il seguente criterio (si riporta testualmente): «**(a)** le parcelle relative a cause (soprattutto di lavoro) antecedenti al 31.12.2000, le quali potrebbero essere ribaltate da FSE al Ministero dei Trasporti; **(b)** quelle inerenti ad investimenti realizzati con sostegno pubblico, potrebbero essere imputate al relativo finanziamento; **(c)** le residue fatture andrebbero addebitate in conto esercizio»;

(iii) I costi della revisione sono stati posti a carico di FSE.

Con riferimento al credito dell'Associazione Schiano, si osserva che:

(i) dall'esame della documentazione fornita, non risulta che la quota parte di € 6.993.257,87 del complessivo credito di € 15.994.000,00 sia stata espressamente attribuita ai soci, Avv. Angelo Schiano e Pino Laurenzi. Lo stesso, pertanto, deve ritenersi ancora di titolarità dell'Associazione Schiano, da tenersi distinta rispetto a quella residua di titolarità dei soci, Avv. Schiano e Laurenzi e da quest'ultimi non esigibile personalmente e direttamente;

(ii) gli accordi del 10 ottobre 2012 e del 22 gennaio 2015 sono stati sottoscritti dinanzi all'OCMIE, l'Organismo di Conciliazione e di Mediazione Italo Estero, con sede in Roma (di seguito, l'«OCMIE»). L'OCMIE è un ente senza fine di lucro costituito con atto del Notaio Majo in Roma del 28 dicembre 2010, rep. n. 25.983, racc. n. 6.991, dalla Fondazione Italiani e dalla Camera Arbitrale Italo Estera per svolgere l'attività della «mediazione professionale» nelle controversie giuridiche, in Italia e all'estero. La Fondazione Italiani, a sua volta, è stata costituita il 22 giugno 2004, tra gli altri, dall'Avv. Angelo Schiano, che – in quanto rappresentante di un socio fondatore – siede nel CdA dell'OCMIE. La Fondazione Italiani, inoltre, ha nominato come revisore dei conti il dott. Fausto Vittucci.

Al riguardo, si evidenzia che il DM n. 139 del 4 agosto 2014, modificativo del DM 180 del 2010, ha previsto una specifica normativa in materia di «Incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore», al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell'organismo di mediazione e dei suoi mediatori. Esigenze che appaiono lese anche nell'ipotesi in cui il mediatore sia chiamato ad esprimersi in merito a questioni che riguardino uno dei soci dell'Organismo di Mediazione di appartenenza, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'accordo raggiunto.

L'eventuale annullamento dell'accordo, inoltre, potrebbe coinvolgere anche il riconoscimento di debito in esso contenuto. Al riguardo, infatti, si evidenzia che la dichiarazione contenuta in un verbale conciliativo, dichiarato nullo, non ha natura confessoria, in quanto non integra una dichiarazione di scienza fine a se stessa, ma si inserisce nel contenuto del contratto transattivo e, pertanto, è strumentale al raggiungimento dello scopo di questo (*cfr* Cass. Civ. del 4 aprile 2012 n. 5475).

Conferimenti incarichi di assistenza e consulenza legale

Studio Riccardi

Per quanto riguarda, invece, l'incarico conferito allo Studio Riccardi, dalla documentazione esaminata, risulta unicamente un incarico del 29 dicembre 2010, con efficacia fino al 31 dicembre 2015 e rinnovo automatico, salvo disdetta.

Con tale contratto, è stato conferito allo Studio Riccardi l'incarico di patrocinio legale del contenzioso FSE nella Corte d'Appello di Bari, nonché di consulenza in favore di FSE, ivi compresa l'assistenza nelle relazioni industriali.

Il compenso per l'attività procuratoria viene determinato in base alle tariffe professionali vigenti (DM 08 aprile 2004, n. 127). È stata pattuita, inoltre, la corresponsione dell'importo forfetario di € 8.000,00 mensili per attività di consulenza legale continuativa in favore di FSE.

Il debito verso lo Studio Riccardi è attualmente in corso di ulteriore verifica da parte della Società.

Osservazioni

Con riferimento al rapporto con lo Studio Riccardi, si osserva che:

(i) Al titolare dello Studio Riccardi, Avv. Lucio Riccardi, è stata conferita una procura generale alle liti per la rappresentanza in tutti i giudizi allo stesso affidati. Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che l'art. 16 dello Statuto di FSE non prevede il potere dell'Amministratore Unico di nominare procuratori generali alle liti, circostanza che è stata sollevata anche dal Collegio Sindacale nella riunione del 17.10.2013;

(ii) il corrispettivo riconosciuto allo Studio Riccardi è stato genericamente parametrato alle Tariffe Professionali vigenti. Ciò lascia aperta, quindi, la possibilità che i relativi compensi siano liberamente collocabili su ogni fascia di dette tariffe, inclusa quella massima;

(iii) tale incarico è stato prorogato automaticamente di anno in anno.



4. Fausto Vittucci & C Sas e HMC S.r.l.

Premesse

Con contratto dell'1.10.2015, la FSE ha affidato alla Fausto Vittucci & C. Sas (la «**Vittucci**»), l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio della società relativamente al triennio 2015, 2016 e 2017. In particolare, si tratta di un incarico di revisione volontaria e non comprende la verifica della regolare tenuta della contabilità della società.

Il controllo contabile, infatti, ai sensi degli artt. 2409-bis ss. c.c. spettava al Collegio Sindacale, unico organo responsabile ai fini di quanto stabilito dal D. Lgs. 39/2010.

Per lo svolgimento dell'incarico è stato previsto un compenso di € 170.000,00. Al 31.12.2015, risultano fatture da ricevere della Vittucci per € 110.000,00 circa.

Osservazioni

(i) le attività svolte dalla Vittucci a favore della FSE sono strettamente collegata a quella della High Management Consulting S.r.l. (la «**HMC**»). In particolare, il 10.04.2012, FSE ha affidato alla HMC l'incarico di: **(a)** valutazione e gestione delle rimanenze; **(b)** contabilizzazione delle operazioni particolari; **(c)** verifica della corretta contabilizzazione delle operazioni; **(d)** verifica dei principi contabili applicabili al bilancio di esercizio; **(e)** verifica degli adempimenti fiscali e preparazione delle relative denunce fiscali; **(f)** assistenza generale per qualsivoglia tipo di problematica contabile e fiscale.

Tale contratto è stato conferito fino al 31.12.2016, prevedendo l'automatico rinnovo per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti almeno 2 mesi prima della scadenza.

Per lo svolgimento di tale attività, le parti hanno pattuito un compenso annuo di € 67.000,00. Ad oggi, risultano fatture da ricevere per € 99.000,00 a nome di HMC;

(ii) le attività affidate alla HMC appaiono quantomeno analoghe o strumentali all'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio affidata alla Vittucci. Si evidenzia inoltre che, da una visura ordinaria della HMC, è emerso che il dott. Fausto Vittucci è socio al 50% della HMC. L'Amministratore Unico della HMC, invece, è Valentina Vittucci.

(iii) Alla luce di quanto sopra, Fausto Vittucci è socio accomandatario e rappresentante legale della Vittucci e socio della HMC. Lo stesso Fausto Vittucci, pertanto, svolge, direttamente o indirettamente e, comunque, contestualmente, sia l'attività di revisione contabile volontaria sia l'attività di verifica della corretta applicazione delle operazioni contabili.

Si rileva, conseguentemente, il cumulo, nel medesimo soggetto, della attività di revisione contabile volontaria e di controllo sulla stessa, entrambe a favore di FSE. Tale circostanza sembra configurare un'ipotesi di incompatibilità tra controllato e controllore, che operano in palese conflitto di interessi nei confronti di FSE.

Il contestuale conferimento degli incarichi in esame alla Vittucci ed alla HMC potrebbe, alla luce di tutto quanto sopra, configurare un'illegittima duplicazione degli incarichi medesimi e dei relativi compensi;

(iv) si evidenzia, infine, che gli incarichi di consulenza professionale alla Vittucci e alla HMC non risultano essere stati affidati a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;

(v) la posizione di Vittucci, inoltre, presenta rapporti con l'Associazione Schiano. Come detto nel *focus* inerente l'Associazione Schiano, la Vittucci è la società di revisione cui è stato più volte conferito l'incarico di certificare i compensi di quest'ultima. La stessa, inoltre, è anche revisore contabile della Fondazione Italiani, a sua volta socio dell'OICME, dinanzi al quale sono state fatte le transazioni dei crediti dell'Associazione Schiano, come già detto nel *focus* relativo ai conferimenti incarichi di assistenza e consulenza legale.



5. Il credito di FSE nei confronti della Regione Puglia e i rapporti con lo Studio Legalitax

Premesse

Nel corso del 2011, FSE ha avviato un contenzioso nei confronti della Regione Puglia, avente ad oggetto un credito per mancato adeguamento inflattivo del corrispettivo contrattuale di cui ai contratti per l'esercizio delle ferrovie ex art. 8, D.Lgs n. 422/97, sottoscritti con la Regione Puglia, il 28 febbraio 2001, il 20 dicembre 2006 e il 21 dicembre 2009, quest'ultimo in scadenza al 31.12.2021.

In particolare, per il periodo dal 2001 e fino al 2011, FSE ha appostato nel bilancio 2011 un credito complessivo di €129.502.107,55.

All'esito del contenzioso instaurato da FSE nei confronti della Regione Puglia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1755/2013, in parziale accoglimento della richiesta di FSE, ma non pronunciando circa il credito complessivo, ha stabilito il *«riconoscimento dell'adeguamento inflattivo del corrispettivo contrattualmente previsto per gli anni dal 2001-2008, in quanto l'art. 24, comma 2 della L.R. della Puglia n. 10/2009 che richiama la legge regionale Puglia n. 18/2002, prevede la possibilità di rivalutazione anno per anno da parte degli enti affidanti»*.

In esecuzione della sopra detta sentenza, con delibera assembleare del 22 maggio 2013, FSE ha rettificato l'importo appostato nel bilancio al 31 dicembre 2011, iscrivendo in bilancio, per l'anno 2012, un credito complessivo nei confronti della Regione Puglia per differenze inflattive sui corrispettivi a partire dal 2002 fino al 2012, di €149.068.778,25.

Osservazioni

Con riferimento al credito della Regione Puglia, si osserva che:

(a) A seguito dell'appostamento in bilancio del credito verso la Regione Puglia di € 129.502.107,55, nel 2012, FSE al fine di fare fronte ad esigenze finanziarie connesse all'esercizio del servizio ferrovie ha ottenuto dalla BNL SpA n. 2 linee di credito per anticipazione di complessivi € 120.000,00 e, in particolare: (i) una linea di credito rotativa di € 45.000.000,00 per anticipo su crediti maturandi verso Regione Puglia e (ii) una linea di credito non rotativa di € 75.000.000,00 per anticipo su crediti maturandi verso Regione Puglia.

L'1.07.2013, successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, FSE ha conferito a Legalitax l'incarico di assistenza e consulenza legale ai fini della rinegoziazione della linea di credito BNL non rotativa di €75.000.000,00 concessa nel 2012; per tale attività è stato pattuito un **(i)** compenso fisso pari ad € 15.000,00 ed un **(ii)** compenso variabile pari allo 0,75% del beneficio in termini di *cash flow* derivante dalle nuove condizioni di rientro da quantificarsi dalla data della modifica delle condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 2015.

In seguito all'accordo intervenuto con la Regione Puglia, il 24 luglio 2014, FSE ha affidato a Legalitax un altro incarico di assistenza e consulenza legale finalizzato alla negoziazione con BNL di un'apertura di credito per cassa, anche mediante anticipazione, totale o parziale, dell'intero credito verso la Regione Puglia. Per tale attività è stato pattuito: (a) un compenso fisso pari ad € 20.000,00 ed (b) un compenso variabile pari all'1,2% del valore della linea di credito accordata.

L'originario finanziamento di € 120.000.000 risulta essere stato estinto nel dicembre 2014, con conseguente riconoscimento in favore di Legalitax di un importo corrispondente a circa € 340.000,00 e non si ha evidenza di fatture da ricevere.

Al 20.1.2016, invece, il debito di FSE nei confronti di BNL ammonta a circa € 127.500.000;

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2019 del 29 ottobre 2013, la Regione Puglia ha approvato la ristrutturazione del debito concernente i servizi di trasporto pubblico regionale e locale al fine di rimuovere lo squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale concernente i servizi per il trasporto pubblico e ha quantificato in € 72.981.116,90, IVA inclusa, la somma dovuta ad FSE quale «adeguamento inflattivo calcolato anno per anno per il periodo 2001-2008».

Il 17 luglio 2014, con comunicazione dell'Amministratore Unico, Prot. n. AU/139, FSE ha accettato l'intendimento della Regione Puglia di ottemperare al pagamento della sopra detta somma, con le seguenti modalità: (i) € 20.000.000,00 in data 1 ottobre 2014 e, comunque, entro e non oltre l'anno 2014; (ii) € 26.500.000, entro il 30 giugno 2015, e (iii) il residuo entro e non oltre il 30 giugno 2016.

Su tali somme, FSE ha previsto di incassare interessi il cui ammontare è stato quantificato al 31.12.2014, in circa €4.900.000. Il credito per interessi, tuttavia, non è stato riconosciuto dalla Regione Puglia.

(b) si evidenzia che, nell'ambito dei contratti sopra detti è previsto che «*le attività in oggetto saranno svolte sotto la responsabilità e il coordinamento del dott. Giovanni Luca Cezza*», socio dello Studio Legalitax. Si evidenzia, tuttavia, l'esistenza di altro contratto del 20.12.2011, conferito direttamente da FSE al Dott. Giovanni Luca Cezza, avente ad oggetto il monitoraggio e la rendicontazione periodica degli utilizzi delle linee di credito BNL, nonché la rinegoziazione delle medesime, per un compenso di €30.000,00 annui, oltre IVA e Cassa, per una durata pari a quella delle linee di credito BNL. Tale ultimo contratto sembra determinare una duplicazione degli incarichi concessi al Dott. Cezza, sia personalmente sia nella qualità di socio di Legalitax;

(c) Fermo quanto sopra, infine, tenuto conto della complessità dell'incarico e la natura dell'attività conferita, potrebbero porsi con riferimento a Legalitax dubbi di legittimità con riferimento al Codice degli Appalti, specie con riferimento alle modalità di selezione e rotazione degli incarichi.



6. Rapporti contrattuali tra FSE e Centro Calcolo S.r.l., Eltel S.r.l., Bit Informatica Meridionale S.r.l.

Premesse

I rapporti contrattuali intercorrenti tra FSE e Centro Calcolo S.r.l., Eltel S.r.l., Bit Informatica Meridionale S.r.l., singolarmente presi, destano particolare attenzione in quanto rientranti tutti nell'area della gestione dei servizi informatici ed in considerazione della circostanza che, pur attenendo tutti e tre alla medesima area, in nessun contratto si fa menzione dell'esistenza degli altri due.

L'analisi sviluppata nel presente focus fa riferimento ai contratti stipulati da FSE con le tre società sopradette nel novembre 2006, ovverosia ai contratti di cui ai n. 6.3 (FSE / Centro Calcolo S.r.l. del 15.11.2006), 6.4 (FSE / Eltel S.r.l. del 15.11.2006), 6.5 (FSE / Bit Informatica Meridionale S.r.l. del 15.11.2006), contratti che fanno riferimento a contratti già stipulati precedentemente ed altresì oggetto di rinnovo nel giugno 2010.

Osservazioni

Le singolarità riscontrate attengono a diversi profili: **(i)** titolarità delle quote ed organo amministrativo delle società contraenti; **(ii)** format dei contratti e degli accordi novativi; **(iii)** legittimità dei contratti rispetto alla normativa dettata dal Codice degli Appalti.

(i) Titolarietà delle quote ed organo amministrativo delle società contraenti

Il primo dato che richiama l'attenzione è che le tre società contraenti fanno tutte capo ai medesimi soggetti e sono tutte amministrate da un amministratore unico, nella persona di Ferdinando Bitonte. In particolare, i soci della Centro Calcolo S.r.l. sono i sigg.ri Eugenio Bitonte (50%) e Ferdinando Bitonte (50%), quelli della Eltel S.r.l. sono i sigg.ri Eugenio Bitonte (45,45%) e Ferdinando Bitonte (45,45%) e la società Centro Calcolo S.r.l. (9,1%) ed, infine, quelli della Bit Informatica Meridionale S.r.l. sono i sigg.ri Eugenio Bitonte (50%) e Ferdinando Bitonte (50%).

(ii) Format dei contratti e degli accordi novativi

I contratti visionati presentano il medesimo format – pur non essendo stati predisposti da FSE, atteso che non sono redatti su carta intestata della Società – sia con riguardo al font utilizzato, sia rispetto al *wording* ed alla strutturazione delle clausole contrattuali. Lo stesso dicasi per gli accordi novativi. Inoltre, anche la tempistica inerente la stipula dei contratti e degli accordi novativi è la medesima per tutti i contratti visionati.

(iii) Legittimità dei contratti rispetto alla normativa dettata dal Codice degli Appalti

Considerato l'oggetto dei contratti, ovverosia gestione dei servizi informatici relativi alla contabilità finanziaria, ai ruoli paga ed all'elaborazione dati (Centro Calcolo S.r.l.) – Assistenza e manutenzione di apparecchiature e procedure informatiche (Bit Informatica Meridionale S.r.l.) – Gestione dei servizi informatici relativi alla bigliettazione per le Autolinee, ticket/pasto, assistenza e manutenzione software per i SIT aziendali Ferroviario ed Automobilistico e archiviazione ottica documenti amministrativi – contabili (Eltel S.r.l.), non è dato riscontrare il fondamento logico dell'affidare separatamente ed a soggetti giuridici diversi (nonostante questi ultimi abbiano lo stesso amministratore unico e gli stessi soci) i servizi oggetto dei contratti, tutti riconducibili all'attività di gestione dei servizi informatici, mancanza di logicità che si traduce in una palese violazione del principio del divieto di frazionamento forzoso degli affidamenti, in merito al quale si rimanda a quanto dettagliatamente precisato al § 2.1. Inoltre, considerando che gli incarichi sono tutti piuttosto risalenti (alcuni affidamenti sono anteriori al 2000), l'affidamento dei servizi oggetto dei contratti sempre agli stessi soggetti costituisce anche violazione del principio di rotazione, in merito al quale si rimanda a quanto dettagliatamente precisato al §2.3.

Da ultimo, si rileva che l'eccessivo ricorso della Società a collaborazioni esterne è stata oggetto di specifica censura da parte del Collegio Sindacale (cfr verbali n. 77/2014 e 74/2013).



7. Il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, alla Via Severano n. 33

Il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, alla Via Severano n. 33

Il 23 gennaio 2013, FSE e la Sogeea SpA hanno sottoscritto un contratto di utilizzo di locali e servizi uffici costituenti parte dell'edificio sito in Roma, alla Via Severano n. 33, int. 1, di proprietà della Aquaroma S.r.l..

Nel contratto del 23 gennaio 2013, FSE e Sogeea SpA hanno pattuito:

- (i) utilizzo di n. 6 camere arredate con mobili di alta rappresentanza (scrivanie, poltrone, mobili), complete di *computer*, stampante e *monitor*;
- (ii) domiciliazione postale, pulizia dei locali utilizzati e degli spazi comuni, centralino e prima accoglienza mattutina;
- (iii) assistenza informatica per l'utilizzo delle postazioni, utilizzo delle macchine fotocopiatrici e stampanti;
- (iv) utilizzo degli spazi comuni e dei servizi igienici.

Il corrispettivo pattuito era pari ad € 282.000 per l'anno 2013, oltre IVA. E' stato pattuito, inoltre, un deposito cauzionale di € 25.000,00.

Il contratto prevedeva un durata di mesi 12, rinnovabile automaticamente per un uguale periodo, salvo disdetta, con preavviso di 30 giorni. Dopo il primo periodo di 12 mesi, tuttavia, le parti hanno pattuito che la disdetta dovesse essere formalizzata con un preavviso di almeno 2 mesi.

Alla scadenza del 31.12.2013, il contratto è stato prorogato fino al 31.01.2014, in relazione ad asserite difficoltà del Direttore del Personale di FSE di trasferirsi a Bari.

Per tale ulteriore periodo, le parti hanno convenuto il corrispettivo mensile di €1.000,00 per ciascuna stanza effettivamente utilizzata, nonché la partecipazione di FSE alle spese di pulizia e di personale, in misura proporzionale alle suddette stanze.

Il 24 settembre 2014, FSE e Sogeea SpA hanno sottoscritto un accordo di conciliazione in sede di mediazione volontaria, in virtù del quale FSE ha corrisposto a Sogeea SpA l'importo di € 3.000,00 al mese per tutto il 2013, pari a complessivi € 36.000,00, senza alcun onere per gli ulteriori servizi contrattualizzati e per l'utilizzo delle stanze nel suddetto periodo del 2014. Con riguardo a quanto sopra, si evidenzia che non è stata reperita documentazione idonea a verificare quale sia stato l'effettivo utilizzo dei locali a cui viene parametrato il corrispettivo economico versato da FSE.

Osservazioni

Con riferimento al contratto di locazione analizzato, si evidenzia che:

(i) il contratto è stato risolto nel 2014, all'esito di un accordo transattivo. Attualmente, pertanto, non sussiste alcun debito di FSE nei confronti della Sogeea SpA;

(ii) si precisa che la Sogeea SpA (con sede in Roma, alla Via Sabotino n. 45) è partecipata al 75% dalla società Aquaroma S.r.l. (con sede in Roma, alla Via Pietro e Paolo n. 50) e al 25% dall'Ing. Sandro Simoncini. La Aquaroma S.r.l., invece, è interamente detenuta dall'Ing. Sandro Simoncini. Dalla documentazione fornitaci si evince che l'Ing. Sandro Simoncini ha avuto rapporti professionali diretti con FSE almeno dal 2004 al 2015 (vedi § 4.19), incarichi che appaiono contrastanti con il Codice degli Appalti, per violazione del generale principio di frazionamento. Per completezza, si evidenzia che, al 31.12.2015, risulta un debito di FSE verso l'Ing. Simoncini di circa €730.000,00;

(iii) non è stata reperita nella formale attività dell'Amministratore Unico alcuna determina relativa alla locazione dell'immobile in questione dalla quale potessero evincersi le ragioni di opportunità della medesima e, pertanto, l'effettivo utilizzo dei locali sopra detti.

Sono stati riscontrati, invece, rilievi del Collegio Sindacale, che ha più volte chiesto all'Amministratore Unico di avere informazioni in merito alla risoluzione del relativo contratto di locazione – *cfr* verbali Collegio Sindacale del 27.2.2014; del 30.5.2014 e 27.10.2014 – censurando il comportamento di FSE in relazione alla opinabilità delle scelte effettuate, ritenute illecite, oltre che anti-economiche e, comunque, irrazionali.

Al riguardo, si evidenzia che l'Amministratore Unico risulta avere reso tali informazioni solo nel corso dell'Assemblea dei Soci del 12.3.2015, appositamente convocata anche per discutere di tale argomento. In quella sede, è stato rappresentato che la locazione avrebbe soddisfatto non meglio precisate esigenze di «*speditezza dell'azione gestionale più volte rappresentante anche dal Collegio Sindacale*». In questo modo, infatti, FSE avrebbe potuto usufruire dell'immobile «*per la sua attività istituzionale*».



8. Conferimenti di incarichi all'Ing. Antonio Vito Prato

Premesse

L'Ing. Antonio Vito Prato risulta essere stato affidatario di svariati incarichi da parte di FSE, dal 1993 fino al 2015, di differente tipologia, comprendendo l'attività di progettazione, l'attività di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il supporto al R.U.P. e la collaborazione tecnica di ingegneria.

I suddetti incarichi possono essere suddivisi in tre «aree», sulla base della fonte negoziale e della tipologia di attività:

A. contratti derivanti da un conferimento di incarico del 1993, sostanziatisi in un incarico nel 1993 e in due incarichi nel 2011, basati su accordi transattivi;

B. contratti derivanti da un conferimento di incarico del 1994, sostanziatisi in un incarico nel 1994, 2 nel 2006 e 1 nel 2011;

C. incarichi di supporto al R.U.P. e collaborazione tecnica di ingegneria, nella specie 4 incarichi, di cui 3 nel 2013 e uno nel 2015.

A. Contratti derivanti dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/951 del 19.05.1993 «Ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie del Sud Est – Progettazione per l'elettrificazione ed impianti di segnalamento e sicurezza ed automazione»

- Con lettera di Incarico Prot. n. 1/951 del 19.05.1993 e Disciplinare di Incarico di pari data, FSE conferiva all'Ing. Prato la **(i)** redazione dello studio preliminare avente ad oggetto l'ipotesi di elettrificazione delle linee ferroviarie dell'area barese e degli impianti di segnalamento e sicurezza ed automazione dei PLL nelle sezioni di Bari e di Lecce; **(ii)** in caso di possibilità di realizzazione a fronte della verifica svolta, la predisposizione della progettazione di massima; **(iii)** in caso di finanziamento dei progetti (di cui ai fondi della L. n. 910/1986), l'assegnazione dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla direzione lavori, prevedendo che l'importo complessivo (onorari e spese) di tutte le prestazioni professionali di cui al contratto sarebbe dovuta essere conforme alla tariffa di cui alla L. n. 143/1949 (oltre al contributo Inarcassa e IVA al 20%) e prevista nel quadro economico del progetto, con liquidazione, previa presentazione di fattura, sulla base degli stadi di avanzamento emessi a cadenza mensile.

- A fronte di quanto previsto dal citato incarico, con specifico riferimento alla attivazione dell'incarico di Direzione Lavori successivamente all'avvenuto finanziamento dei relativi progetti e posto che questo interveniva nel 2008, il 28.07.2011 venivano sottoscritti, sulla base di due accordi transattivi, due incarichi per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con la Prato Engineering s.r.l.

Osservazioni

A. Contratti derivanti dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/951 del 19.05.1993 «Ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie del Sud Est – Progettazione per l'elettrificazione ed impianti di segnalamento e sicurezza ed automazione»

(i) Dalla lettura congiunta dei documenti (Accordi Transattivi e relative Convenzioni - cfr anche Note (ii) e (vi) del 4.37), emerge che il pagamento dei corrispettivi per gli incarichi conferiti nel 1993 sarebbe stato subordinato all'ottenimento dei finanziamenti, circostanza avvenuta nel 2008: non è possibile evincere con chiarezza, dunque, se e quanto sia stato comunque verosimilmente pagato al professionista dal 1993 al 2008.

(ii) I contratti del 2011 rimandano ad una normativa abrogata al tempo di sottoscrizione delle Convenzioni, ovvero il D.P.R. n. 554/1999 (abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 a decorrere dal 08.06.2011) e il D.Lgs. n. 494/1996 (abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008).

(iii) Il semplice rimando alla conformità alle tariffe professionali, in assenza di dettagli sul progetto, sui lavori e sul quadro economico, non consente di individuare i compensi corrisposti al professionista, utili ad effettuare eventuali ulteriori osservazioni sul generale assetto negoziale.

(iv) Gli incarichi del 2011 rimandano all'applicazione del Codice degli Appalti e, in particolare, agli artt. 91 («*Procedure di affidamento*») e 93 («*Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori*»), sebbene non richiamati dall'art. 206, comma 1, ultimo cpv in relazione ai settori speciali.

Alla luce di ciò, si rileva una anomalia nelle modalità di affidamento di tali incarichi posto che, sebbene gli stessi derivino da un incarico del 1993, con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti e, per di più, considerato il rimando effettuato da FSE agli articoli citati, sarebbe occorso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica. A tale proposito si ricorda che l'art. 91 del Codice degli Appalti (nella versione vigente *ratione temporis*) prevede che: «1. *Per l'affidamento di incarichi di progettazione [di cui all'articolo 90], di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 € si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al*

comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei».

(v) I contratti del 2011 in commento non appaiono in linea con quanto disposto dalla L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito si evidenzia che l'art. 3 della citata legge prevede che «1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

[...]

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. [...]

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto».

Nei contratti in esame non è presente né il CIG, né la clausola con la quale il professionista si assume l'obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

(vi) Non si comprende il riferimento all'applicabilità dell'art. 93 relativo ai livelli della progettazione visto che si tratta di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e che, dalla lettura congiunta della documentazione, in particolare gli Accordi Transattivi, risulta che la progettazione esecutiva sia stata affidata all'ATI aggiudicataria.

(vii) Sebbene non si abbiano dettagli sull'importo dei lavori affidati, si rileva che i compensi non risultano conformi ai parametri di definizione delle parcelle per tali tipologie di incarico; peraltro, la percentuale di maggiorazione per utile di impresa e per anticipo di cassa, è subordinato alla dichiarazione di ammissibilità degli importi da parte dell'Ente Finanziatore

B. Contratti derivanti dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/1021 del 20.01.1994 (documento non fornito)

• A fronte dell'incarico conferito con lettera Prot. G.C. n. 1/1021 del 20.01.1994 (documento non fornito) e alla luce delle previsioni in esso contenute (desumibili dalla ulteriore documentazione ad essa correlata) il 12.06.2006 FSE conferiva all'Ing. Prato un incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di «Ammodernamento della linea ferroviaria unificando l'armamento a 50 UNI e traverse monoblocco, linea Zollino – Gagliano tratta Maglie – Gagliano» e, in data 29.06.2006, l'incarico di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di «Ammodernamento della linea ferroviaria unificando l'armamento a 50 UNI e traverse monoblocco, linea Novoli – Gagliano tratta Casarano – Gagliano». Per entrambi i contratti, si prevedeva che l'importo complessivo (onorari e spese) di tutte le prestazioni professionali sarebbe dovuto essere conforme alle tariffe professionali applicabili (oltre al contributo Inarcassa e IVA prevista all'atto della fatturazione) e previsto nel quadro economico del progetto, con liquidazione, previa presentazione di fattura, sulla base degli stadi di avanzamento.

• A fronte di quanto previsto dal citato incarico del 1994, con specifico riferimento alla attivazione dell'incarico di Direzione Lavori successivamente all'avvenuto finanziamento dei relativi progetti e posto che questo interveniva nel 2008, il 28.07.2011 veniva sottoscritto, sulla base di un accordo transattivo, un incarico per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con la Prato Engineering s.r.l. per i seguenti lavori: **a)** ammodernamento della linea ferroviaria del sud est unificando l'armamento a 50 Uni e traverse biblocco – area salentina: tratta Nardò – Gagliano Tratta Maglie – Gagliano – Armamento 1° Lotto ; **b)** ammodernamento della linea ferroviaria del sud est unificando l'armamento a 50 Uni e traverse biblocco – area salentina: piazzali Bagnolo, Otranto, Melissano, Racale, Alezio, Salice, Cannole, Giurdignano; Linea Maglie – Otranto – Armamento 2° Lotto. Per la descrizione delle prestazioni inerenti all'incarico affidato, si rimandava a quanto disposto dagli artt. 91 e 93 del Codice degli Appalti, dagli artt. 123 ss. del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 (per quanto attiene all'attività di Direzione e contabilità dei Lavori) e dal D.Lgs. n. 81/2008 (per quanto attiene al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione).

(viii) Non avendo dettagli sulla durata degli incarichi né sulla durata dei lavori, non è possibile evincere se gli incarichi si siano concluso o meno.

(ix) Vengono utilizzati impropriamente come sinonimi i termini «risoluzione» e «revoca», agli artt. 9 delle Convenzioni: a tal proposito, si rimanda a quanto specificato alla Nota (vi) del 4.37.

Osservazioni ai contratti derivanti dal conferimento di incarico Prot. G.C. n. 1/1021 del 20.01.1994

(i) Con riferimento all'incarico del 12.06.2006, si rileva una incongruenza nella descrizione delle attività affidate in quanto, dalla lettura delle Premesse emerge che l'incarico conferito nel 1994 aveva ad oggetto la progettazione di massima e quello in commento la progettazione definitiva ed esecutiva, sebbene all'art. 4 («Termini e modalità di espletamento dell'incarico») si fa nuovamente riferimento – quanto alla consegna degli elaborati – allo studio preliminare e alla progettazione di massima, in caso di approvazione da parte di FSE.

(i) Con riferimento agli incarichi del 12.06.2006 e del 29.06.2006 si rileva quanto segue:

- non si comprende la connessione tra gli incarichi in commento e la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della L. n. 225/1992 citata nelle Premesse;

- il semplice rimando alla conformità alle tariffe professionali, in assenza di dettagli sul progetto, sui lavori e sul quadro economico, non consente di individuare il compenso corrisposto al professionista, utile ad effettuare eventuali ulteriori osservazioni sul generale assetto negoziale; sul punto si veda il successivo punto;

- gli incarichi in commento, da quanto si legge nelle Premesse, traggono origine, come detto, dalla lettera di incarico del 1994; sebbene alla data di stipula dei suddetti incarichi non fosse ancora entrato in vigore il Codice degli Appalti, avrebbe trovato applicazione l'art. 17 («Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie») della L. n. 109/1994 (Legge Quadro in materia di lavori pubblici), il quale prevedeva, ai commi 10, 11 e 12, che «Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste. 11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le

L'importo complessivo consisteva nelle spese sostenute (così come calcolate nel vigente tariffario degli ingegneri, maggiorate del 10% per utile di impresa e del 10% per anticipo di cassa) da prevedersi nel quadro economico del progetto, con la specificazione che nel caso in cui gli importi relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza non venissero ritenuti ammissibili dall'Ente finanziatore, sono da riconoscersi solo le spese sostenute, senza utile né anticipi di cassa. Oltre a tali compensi veniva prevista la liquidazione del contributo Inarcassa e dell'IVA al 21%, con corresponsione, previa presentazione di fattura, secondo un importo mensile fisso determinato in modo forfetario in €6.000,00 con conguaglio delle somme residue ad ultimazione dei lavori. In caso di modifiche ai progetti e varianti in corso d'opera, il Professionista incaricato avrebbe avuto diritto ai compensi a norma della tariffa di cui al D.M. 4.4.2001 e della Convenzione, scontati del 20%.

stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico. 12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

Alla luce di quanto sopra, nonostante - in assenza della quantificazione del corrispettivo non sia possibile valutare se si sia trattato di affidamenti sopra o sotto i 100.000 €, si ritiene che, con l'entrata in vigore della citata legge sui lavori pubblici, FSE si sarebbe dovuta attenere ai principi in essa previsti, nonostante precedenti accordi pattizi.

Sul punto si ricorda che, con Determinazione n. 1/06, è stato chiarito che «la disposizione [del] comma 12 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, nasce dal pronunciamento della Commissione europea che ha censurato la mancata previsione di alcun onere minimo di messa in concorrenza e l'assenza di alcuna forma di pubblicità, atta a consentire un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del servizio. In osservanza a detti rilievi, il legislatore nazionale ha eliminato la possibilità dell'affidamento diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, facendo espresso richiamo all'obbligo da parte delle stazioni appaltanti del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

Detti principi costituiscono, secondo le specificazioni che seguono, corollari del generale principio della tutela della libera concorrenza, in base al quale si intende garantire a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa. Affinché sia assicurata una concreta concorrenza, occorre pertanto garantire il rispetto della par condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti all'appalto. Come chiarito nella citata Determinazione, «il principio di non discriminazione comporta, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni. [...] Relativamente al principio della parità di trattamento, occorre evidenziare che la Corte di giustizia europea ha ritenuto che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi,

abbia in pratica le stesse conseguenze (sentenza 3.6.1992, causa C 360/89) e che detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza 29.4.2004, causa C 496/99).

In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della concorrenza. [...]. Per quanto riguarda, infine, il principio di trasparenza si evidenzia che la Corte di giustizia con la sentenza 7.12.2000, C 324/98 ha ritenuto che l'obbligo di trasparenza cui è tenuta l'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Il principio della trasparenza trova quindi attuazione, anteriormente all'inizio del procedimento di selezione, nella effettuazione di una corretta ed adeguata pubblicità sia dell'oggetto della selezione che si intende esperire sia dei criteri obiettivi che si intende utilizzare per la valutazione delle offerte; al termine del procedimento negoziato, invece, il principio stesso troverà la propria effettiva applicazione nel corrispondente obbligo da parte della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi criteri inizialmente adottati. Dalle considerazioni sopra riportate emerge, dunque, che l'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994, così come modificato dalla legge n. 62/2005, impone alle stazioni appaltanti l'esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del professionista, che dovrà essere preceduta dalla pubblicità di cui all'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche. Il tenore letterale di detta norma, laddove utilizza la locuzione «adeguata pubblicità», ha comportato l'intervento interpretativo della giustizia amministrativa, che ha ritenuto necessario chiarirne il significato sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo idoneo a garantire l'assolvimento di detto obbligo. Occorre, pertanto, individuare tempi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione idonei a consentire un'effettiva partecipazione all'iniziativa e utilizzare mezzi di pubblicazione che garantiscano una adeguata penetrazione della notizia nel mercato. Al riguardo [...] per «adeguata pubblicità» deve intendersi quindi quella

pubblicità che, seppure semplificata, risulta funzionale allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico».

Del rispetto dei suddetti principi non si ha evidenza nella modalità di affidamento dei citati incarichi che, come più volte evidenziato, hanno trovato la loro fonte solo ed esclusivamente in un accordo precedente (di ben 12 anni), che vincolava, al verificarsi di determinate condizioni, l'affidamento di successivi incarichi al medesimo professionista.

Solo con riferimento all'incarico del 29.06.2006 (da cui si desume che la progettazione definitiva era stata redatta sempre dall'Ing. Prato), tale criticità potrebbe essere attenuata dalla disposizione dell'art. 27 della L. n. 109/1994 che prevede che *«qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: a) [...]; b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4».*

Ad ogni modo, per entrambi i contratti, affidati ad un soggetto esterno, sarebbe stato necessario uno specifico accertamento e certificazione da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. n. 109/1994, di cui non si ha evidenza dalla documentazione analizzata.

(ii) Con riferimento all'incarico del 28.07.2011, si evidenzia che:

- lo stesso rimanda ad una normativa abrogata al tempo di sottoscrizione della Convenzione, ovvero il D.P.R. n. 554/1999 (abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 a decorrere dal 08.06.2011) e il D.Lgs. n. 494/1996 (abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008);
- l'incarico, inoltre, rimanda all'applicazione del Codice degli Appalti e, in particolare, agli artt. 91 e 93, sebbene non richiamati dall'art. 206, comma 1, ultimo cpv.

Alla luce di ciò, si rileva, pertanto, una evidente anomalia nelle modalità di affidamento di tale incarico posto che, sebbene lo stesso derivi da un accordo del 1993, con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti e, per di più, considerato l'esplicito rimando effettuato da FSE agli articoli citati (in particolare l'art. 91) sarebbe occorso l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.

A tale proposito, sebbene non si riesca ad individuare, alla luce della formulazione della relativa clausola e l'assenza dei dettagli sull'importo dei lavori, l'importo da corrispondere al professionista, si ricorda che l'art. 91 del Codice degli Appalti (nella versione vigente *ratione temporis*) prevede che *«1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione [di cui all'articolo 90], di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo*

nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei».

L'art. 120 comma 2 – bis prevede che «[...] Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico [...] a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; [...]».

Come evidenziato dall'AVCP (Parere n. 48 del 20.02.2008) la Parte III del Codice degli Appalti non contiene una disciplina specifica per gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e, pertanto «a detta tipologia si servizi si possono applicare, nei settori speciali, le disposizioni previste, nella medesima Parte III, per i contratti di servizi».

Alla luce di tutto quanto sopra, sia che si fosse trattato di affidamento pari o superiore ai 100.000,00 sia inferiore, sarebbe stata necessaria l'attivazione di adeguate procedure di selezione, a nulla valendo quanto concordato in un'epoca anteriore all'entrata in vigore della citata disciplina.

- Il contratto in commento non appare in linea con quanto disposto dalla L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito si evidenzia che l'art. 3 della citata legge prevede che «1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono

essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

[...] 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)».

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. [...]

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto».

Nei contratti in esame non è presente né il CIG, né la clausola con la quale il professionista si assume l'obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

- Non si comprende il riferimento all'applicabilità dell'art. 93 relativo ai livelli della progettazione visto che si tratta di un incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e che, dalla lettura congiunta della documentazione, in particolare l'Accordo Transattivo, risulta che la progettazione esecutiva sia stata affidata all'ATI aggiudicataria.

- Sebbene non si abbiano dettagli sull'importo dei lavori affidati, si rileva che il compenso, da quanto si legge nell'Accordo Transattivo, non risulta conforme ai parametri di definizione delle parcelle per tali tipologie di incarico; peraltro, la percentuale di maggiorazione per utile di impresa e per anticipo di cassa, è subordinato alla dichiarazione di ammissibilità degli importi da parte dell'Ente Finanziatore.

C. Incarichi di supporto al R.U.P. e collaborazione tecnica di ingegneria

- Nel 2013 FSE affidava alla Prato Engineering S.r.l. n. 3 incarichi di supporto e collaborazione tecnica di ingegneria avente ad oggetto l'attività di supporto al R.U.P. ed assistenza alla progettazione per i lavori: a) «FSE 1072 – Elettrificazione 3Kvcc Tratta Zollino – Gagliano» (05.07.2013; b) «FSE 1073 Lotto IV – Elettrificazione 3Kvcc Tratta Magliano - Otranto» (22.07.2013); c) «FSE 1071 – Elettrificazione 3Kvcc Tratta Lecce - Zollino» (26.07.2013).

Per ciascuno dei suddetti incarichi si prevedeva un corrispettivo di €9.500,00 oltre IVA, onnicomprensivo di tutte le spese per l'espletamento della prestazione, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi in due rate di pari importo, la prima all'accettazione dell'incarico e la seconda, di uguale importo, alla consegna del lavoro svolto che sarebbe dovuta avvenire entro il 31.07.2015.

- Nel 2015 (17.06.2015), sempre alla Prato Engineering S.r.l., veniva affidato un altro incarico di supporto e collaborazione tecnica di ingegneria avente ad oggetto l'attività di supporto al R.U.P. ed assistenza alla progettazione per l'aggiornamento della progettazione per i lavori di «Soppressione P.L. km 0 + 800 linea FSE Bari – Taranto mediante la realizzazione di sottovia in Via Oberdan (Bari) per un corrispettivo di €9.000,00 oltre IVA, onnicomprensivo di tutte le spese per l'espletamento della prestazione, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi in due rate di pari importo, la prima all'accettazione dell'incarico e la seconda, di uguale importo, alla consegna del lavoro svolto che sarebbe dovuta avvenire entro il 31.07.2015.

Osservazioni

Con riferimento a tutti gli incarichi di supporto al R.U.P. e collaborazione tecnica di ingegneria si rileva che:

- ai sensi dell'art. 10 del Codice degli Appalti, applicabile anche ai settori speciali ex art. 206, «nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali»; dalla documentazione analizzata non si evince né la motivazione afferente alla carenza di organico, né il rispetto dei criteri di affidamento previsti dal Codice degli Appalti, in quanto, pur trattandosi di singoli affidamenti diretti (non si ha contezza delle peculiarità degli interventi citati), non sembrerebbe rispettato il principio di rotazione.

A tal proposito si ricorda che l'ANAC, nelle «Linee Guida sulle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi» al paragrafo D32 ha precisato che anche entro gli importi dell'affidamento diretto, «la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione». Tali principi non sembrano essere stati rispettati, posto che la stessa tipologia di incarico è stata affidata, senza adeguata motivazione, nell'arco 1 mese, per tre volte, allo stesso professionista.

- Gli incarichi in commento non sembrano rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mancando l'indicazione dello SMART CIG e del conto dedicato. A tale proposito si evidenzia che l'ANAC, nelle «Linee Guida sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari» (aggiornamento al 21.05.2014) al paragrafo A13 ha chiarito che «non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica».

- Si fa riferimento ad una tranche del pagamento alla «consegna» del lavoro svolto, tuttavia, dal dato contrattuale, non è possibile evincere in cosa consti tale «consegna»: ed invero, non vi è una descrizione dell'attività da svolgere, che è indicata in modo estremamente sommario.

- Non si ha evidenza della stipulazione di una polizza professionale, richiesta dalla normativa citata.



9. Rapporti contrattuali tra FSE ed il Prof. Franco Cezza, l'Avv. Gianluigi Cezza e la Dott.ssa Rita Giannuzzi

Premesse

I rapporti contrattuali intercorrenti tra FSE ed il Prof. Franco Cezza, l'Avv. Gianluigi Cezza e la Dott.ssa Giannuzzi, singolarmente presi, destano particolare attenzione in quanto attinenti tutti alla gestione dell'archivio della Società ed in considerazione della circostanza che, pur attenendo tutti alla medesima struttura aziendale, in nessun contratto si fa menzione dell'esistenza degli altri due.

L'analisi sviluppata nel presente *focus* sarà circoscritta ai contratti stipulati da FSE con i tre soggetti sopradetti nel dicembre 2013, ovverosia ai contratti di cui ai §§ 5.5 (FSE / Prof. Franco Cezza del 16.12.2013), 5.3 (FSE / Avv. Gianluigi Cezza del 19.12.2013) e 5.7 (FSE / Dott.ssa Rita Giannuzzi del 18.12.2013).

Osservazioni

Le singolarità riscontrate attengono a diversi profili: **(i)** costo mensile dell'archivio; **(ii)** residenza dei contraenti; **(iii)** *format* dei contratti; **(iii)** legittimità dei contratti rispetto alla normativa dettata dal Codice degli Appalti.

(i) Costo mensile dell'archivio FSE

Il primo dato che richiama l'attenzione è il costo mensile che la gestione dell'archivio comporta per FSE, atteso che sommando gli importi mensili dei tre contratti, si ottiene un costo mensile pari ad € 26.500,00, escluse le imposte e gli altri oneri di legge, senza tener conto dell'eventuale costo del personale di FSE addetto alla gestione dell'archivio.

(ii) Residenza dei contraenti

Dai contratti analizzati, risulta che i tre soggetti che a diverso titolo si occupano dell'archivio risiedono tutti e tre in Maglie – 73024 – presso il Residence '80 Pal. A/5.

(iii) Format dei contratti

I contratti visionati presentano il medesimo *format* – pur non essendo stati predisposti da FSE, atteso che non sono redatti su carta intestata della Società – sia con riguardo al font utilizzato, sia rispetto al *wording* ed alla strutturazione delle clausole contrattuali.

(iv) Legittimità dei contratti rispetto alla normativa dettata dal Codice degli Appalti

Considerato l'oggetto dei contratti, ovverosia Inventariazione dei documenti e creazione ed applicazione del Barcode (Avv. Cezza) – Costituzione Archivio Storico (Prof. Cezza) – Riordinamento, classificazione, custodia, scarto archivistico (Dott.ssa Giannuzzi), non è dato riscontrare il fondamento logico dell'affidare separatamente ed a soggetti diversi i servizi oggetto dei suddetti contratti, tutti riconducibili all'attività di gestione dell'archivio. Detta mancanza di logicità si traduce in una palese violazione del principio del divieto di frazionamento forzoso degli affidamenti, in merito al quale si rimanda a quanto dettagliatamente precisato al § 2.1. Inoltre, considerando che gli incarichi sono tutti piuttosto risalenti (Prof. Cezza 2005 – Avv. Cezza 2009 – Dott.ssa Giannuzzi 2005), l'affidamento dei servizi oggetto dei contratti sempre agli stessi soggetti costituisce anche violazione del principio di rotazione, in merito al quale si rimanda a quanto dettagliatamente precisato al § 2.3.

Infine, considerato che per i servizi di cui ai contratti analizzati FSE – in virtù del disposto dell'art. 217 del Codice, che, in merito all'applicazione della normativa stabilita per i servizi esclusi, testualmente prevede, al comma 1, che *«la presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213»* – non può applicare la normativa prevista dal Codice degli Appalti per i settori esclusi, l'affidamento dei servizi sopradetti senza l'espletamento di procedure di evidenza pubblica costituisce, in generale, un agire illegittimo della Società. Con specifico riferimento all'esatta portata dell'art. 217, sopra riportato, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *«l'art. 217 del d.lg. n. 163/2006 deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della normativa in tema di affidamenti di servizi afferenti ai cd. "settori speciali" è consentita unicamente con riferimento ad attività legate da un vincolo di strumentalità con l'attività speciale svolta dalla stazione appaltante, in quanto il principio della finalizzazione del servizio oggetto di affidamento agli scopi propri - il cd. "core business" - dell'attività speciale della stazione appaltante va dedotto da una interpretazione restrittiva dei settori speciali, la quale esclude l'applicazione della disciplina invocata ogni qual volta l'attività affidata non sia esclusiva del settore, né si ponga ad esso in termini di mezzo a fine, né possa essere considerata come inclusa nella gestione di un servizio»* (TAR Parma n. 378/2014; conformemente, Consiglio di Stato n. 2026/2014).

Da ultimo, si rileva che l'eccessivo ricorso della Società a collaborazioni esterne è stata oggetto di specifica censura da parte del Collegio Sindacale (cfr verbali n. 77/2014 e 74/2013).



10. Rapporti contrattuali con Servizi di Informazione e Lavoro Srl, Filben Srl e Carlo Beltramelli

Premesse

Il 25.05.2005, FSE ha affidato alla Servizi di Informazione e Lavoro Srl (la «**SIL**») i seguenti servizi: «**(i)** analisi della funzione approvvigionamenti; **(ii)** definizione delle finalità; **(iii)** gestione degli acquisti; **(iv)** gestione degli approvvigionamenti; **(v)** attività di sviluppo della funzione approvvigionamenti; **(vi)** attività di marketing degli acquisti; **(vii)** gestione della valutazione degli acquisti; **(viii)** definizione dei rapporti con i fornitori; **(ix)** attività di selezione e riduzione del numero dei fornitori; **(x)** attività di selezione-riduzione scorte e informazioni; **(xi)** attività di integrazione dei fornitori; **(xii)** attività di monitoraggio degli acquisti»

La durata del contratto è stata pattuita per 1 anno, fino al 25.05.2006, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta.

Il corrispettivo previsto per tale attività è stato pattuito in € 402.000,00 annui, oltre IVA.

La SIL risulta interamente controllata dalla Filben Srl («**Filben**»), società quest'ultima controllata per il 99% da B.M.B. Srl (posseduta al 99% da Beltramelli Carlo). La stessa, inoltre, controlla diverse società che hanno svolto forniture per conto di FSE.

In particolare, dalla documentazione in nostro possesso, risulta che, il 20 luglio 2007, Filben ha fornito a FSE n. 3 «*automotrici articolate diesel-elettrica a piano ribassato Mar Ca Stadler Modello Gtw 2/6, il tutto completo dei relativi accessori d'uso*», per un costo di acquisto pari ad €1.370.000,00.

La stessa, inoltre, controlla la società polacca Varsa, che ha fornito n. 20 «*carrozze passeggeri BTEEM*» per un corrispettivo di € 900.000,00, oltre Iva, per ciascuna carrozza.

Il 12.06.2006, ha sottoscritto con la società polacca Pojazdy Szynowe PESA w Bydgoszczy Spółka Akcyjna Holding («**Pesa**») un contratto di servizi per la fornitura di n. 13 veicoli (complesso diesel a 3 casse per trasporto di persone), per un corrispettivo di € 44.850.000,00, successivamente incrementato, per effetto di ulteriori commesse aggiuntive, ad € 93.000.000,00.

Osservazioni

(i) i servizi in esame, svolti dalla SIL e dalla Filben, rientrano nell'ambito dei cd. «Settori Speciali», in quanto l'attività di assistenza nella gestione del sistema degli acquisti e degli approvvigionamenti, nonché nella selezione dei fornitori è legata da un vincolo di strumentalità con l'attività speciale svolta da FSE e, pertanto, soggetto alla disciplina del Codice degli Appalti.

Il corrispettivo contrattuale pattuito è superiore alla soglia di ammissibilità dell'affidamento diretto, implicando la necessità del rispetto di una procedura di selezione, nonché di un'adeguata motivazione di cui non si ha evidenza dalla documentazione analizzata.

Nel caso di specie, si configura un'anomalia nelle modalità di affidamento del servizio, in quanto sarebbe occorso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica previste ex art. 125 del Codice degli Appalti;

(ii) si configura, inoltre, il contestuale conferimento di servizi o forniture a favore di uno stesso operatore economico, anche attraverso società tra loro collegate o controllate, con conseguente violazione del generale principio di rotazione, di cui al § 2.3. La SIL, società interamente controllata da Filben, infatti, nella propria opera di monitoraggio degli acquisti e di selezione dei fornitori ha privilegiato società alla stessa collegate, operando in totale conflitto di interessi nei confronti di FSE ed in violazione delle norme sui contratti pubblici;

(iii) con riferimento particolare al contratto tra FSE e Varsa (controllata da Filben), è emerso che lo stesso sarebbe oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza. In particolare, FSE avrebbe acquistato da 2 società tedesche n. 20 carrozze dismesse al prezzo di €37.500 ciascuna; successivamente la FSE le ha vendute alla Varsa incaricandola di eseguire interventi di ristrutturazione sulle medesime. FSE avrebbe riacquisito dalla Varsa le 20 carrozze ristrutturate al prezzo di € 900.000,00 ciascuna per un totale di €22.500.000,00, laddove un congruo prezzo delle medesime sarebbe stato di €11.206.000;

(iv) con riferimento al contratto FSE e Pesa, lo stesso costituisce oggetto di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Bari, tra gli altri, contro la FSE per violazione degli artt. 1, 5 co.1, 6 e 24, co.2 del D.Lgs 231/01, in quanto è stato ritenuto che il prezzo effettivamente corrisposto da FSE, pari ad € 93.000.000, sarebbe comprensivo di un'indebita provvigione di € 12.300.000,00 riconosciuta dalla Pesa, società venditrice, alla Varsa, controllata da Filben.

Premesse

Con contratto del 18 luglio 2006, la manutenzione dei veicoli sopra detti è stata affidata alla Società Servizi Ferroviari del Sud Srl, con sede in Ferentino, successivamente fusa nella Filben, per l'importo convenuto di € 17.500.000 circa.

Al riguardo, è sorta una controversia tra FSE e la Filben in merito alla corretta esecuzione del contratto di manutenzione sopra detto, tanto che FSE ha lamentato il grave inadempimento della Filben e chiesto la risoluzione del contratto.

La controversia è stata devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, nel quale FSE è stata rappresentata dall'Avv. Laurenzi.

All'esito del relativo procedimento, il contratto è stato dichiarato consensualmente risolto tra le parti ed FSE è stata condannata a riacquistare da Filben, al prezzo di € 1.756.750,96, le parti di ricambio già vendute a quest'ultima e non utilizzate, nonché a corrispondere la somma di € 4.278.856,42 a titolo di acconto sulle manutenzioni effettuate.

Osservazioni

Risultano 2 pignoramenti presso terzi notificati dalla Filben in danno di FSE presso la Regione Puglia e BNL, uno per € 3.619.252 e l'altro per € 700.000 circa, a titolo di interessi sulla somma sopra detta.



11. Il rapporto contrattuale tra FSE e la SVICAT Srl

Premesse

L'indagine ha ad oggetto il servizio di fornitura di prodotti petroliferi affidato da FSE alla SVICAT Srl («**SVICAT**»).

Essa è stata condotta sulla base della sola documentazione messa a disposizione dalla Società e, pertanto, deve ritenersi limitata alle informazioni ivi contenute.

I rapporti contrattuali tra FSE e SVICAT

Il 18.03.2003, FSE e SVICAT hanno sottoscritto una convenzione, con durata fino al 31.12.2005, relativa alla fornitura di gasolio denominato «10 PPM». Successivamente, con nota integrativa del 07.10.2005, è stata pattuita la fornitura, fino al 31.12.2008, anche di altri prodotti petroliferi e, in particolare: **(i)** gasolio agevolato ferrovia; **(ii)** gasolio da riscaldamento; **(iii)** *advanced diesel* 10 PPM; **(iv)** olii lubrificanti a base minerale.

Tali prodotti sono stati pattuiti ad un prezzo convenzionale, nei limiti previsti dai parametri di riferimento dettati dal Ministero delle Attività Produttive.

In data 25.01.2007, il rapporto di fornitura con la Svicat è stato interrotto, a causa della sussistenza di un procedimento penale nei confronti di quest'ultima. Pertanto, il fornitore ha agito in via cautelare nei confronti di FSE chiedendo la immediata ripresa degli approvvigionamenti.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 24.08.2007, accogliendo l'istanza della SVICAT, ha ordinato a FSE l'immediata ripresa degli approvvigionamenti, conformemente alle pattuizioni di cui alla convenzione del 18.03.2003 e successive integrazioni.

Il 21.12.2008, FSE e SVICAT hanno sottoscritto un accordo di bonario componimento con il quale è stata definita la sola questione degli approvvigionamenti; sempre nello stesso accordo è stato previsto che le questioni relative ai danni asseritamente subiti da SVICAT sarebbero state definite con un'ulteriore atto transattivo o, in mancanza, sarebbero state rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale.

Il 26.01.2009, la Svicat ha chiesto al Collegio arbitrale di accertare il danno alla stessa derivante dalla mancata ottemperanza da parte di FSE all'Ordinanza del Tribunale di Bari, quantificando in **(i)** € 180.000,00, il danno derivante dalla mancata fornitura di gasolio 10 PPM *advanced diesel*, dal 12.01.2007 al 31.12.2008 e in **(ii)** € 500.000,00 il danno derivante dalla mancata fornitura degli diversi prodotti petroliferi (gasolio da riscaldamento e olii lubrificanti) dal 12.01.2007 al 15.10.2008.

Osservazioni

(i) Tra i documenti analizzati manca sia il contratto del 18.03.2003 sia l'accordo di bonario componimento del 12.12.2008; tuttavia, le informazioni presenti in narrativa sono state rinvenute in documenti che ad esso hanno fatto esplicito riferimento;

(ii) il servizio in questione rientra nell'ambito della normativa in tema di servizi afferenti ai cd. "Settori Speciali". L'attività di fornitura in oggetto, infatti, risulta legata da un vincolo di strumentalità con l'attività speciale svolta dalla stazione appaltante.

Come già evidenziato al §2.5, infatti, «è possibile attrarre l'appalto di servizi «comuni» alla sfera del servizio speciale ogni volta in cui il servizio comune presenti un nesso di strumentalità diretta o immediata con lo svolgimento del servizio speciale».

Si rileva, conseguentemente, un'anomalia nelle modalità di affidamento di tale servizio in quanto sarebbe occorso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica previste ex art. 125 del Codice degli Appalti, con conseguente necessità del rispetto di una procedura di selezione, nonché di una adeguata motivazione di cui non si ha evidenza dalla documentazione analizzata.

Si osserva, in particolare, che – nonostante le diverse contestazioni in essere – il servizio di fornitura è stato ripetutamente affidato alla medesima impresa, dal 2003 fino al 2013, in modo continuativo e, pertanto, in spregio del generale principio di rotazione (cfr § 2.3).

(iii) si rileva, infine, il Direttore Amministrazione, Finanza e Bilancio di FSE aveva il potere acquistare, senza limite di importo, carburante e olii minerali per autotrazione.

L'attribuzione di un potere illimitato ad un dirigente aziendale è sintomatica dell'inefficienza del sistema di deleghe e procure adottato dall'AU di cui si è già detto al Focus n. 1. Considerato, infatti, che all'ampiezza dei contenuti del potere attribuito non corrispondeva un obbligo di rendicontazione e motivazione delle scelte gestionale, l'AU si era sostanzialmente privato di ogni possibilità di controllo sulle medesime e di intervento correttivo per il caso di malversazioni.

FSE ha chiesto, invece, al Collegio arbitrale di accertare il danno economico dalla stessa subito a seguito dell'illecito comportamento di SVICAT *«derivanti dal furto del gasolio agevolato per ferrovia e dall'aver destinato ad usi soggetti a maggiore imposta (riscaldamento) altri quantitativi di combustibile, nonché danni derivanti dalla impossibilità di rifornire i propri mezzi che non hanno potuto svolgere la normale attività di trasporto pubblico, per tutto il tempo necessario al reclutamento di altri fornitori dello stesso tipo di carburante»*

Le parti, in sede di lodo arbitrale, all'udienza del 24.04.2009, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per definire la controversia, ai seguenti termini e condizioni: **(i)** ai fini di dare attuazione alla convenzione in essere, le stesse hanno rinunciato alle rispettive domande, fissando la scadenza della convenzione al 31.12.2013; **(ii)** dal 2009 fino al 2013, FSE ha riconosciuto un anticipo sulle forniture dell'anno successivo pari al 25% del totale delle forniture svolte nell'anno precedente. La somma così anticipata alla fine dell'anno poteva essere stornata o integrata; **(iii)** FSE ha riconosciuto a SVICAT una tariffazione forfetaria per il trasporto a destinazione delle merci pari ad €0,040 per litro.

Per quanto non previsto nell'accordo transattivo rimaneva in vigore l'accordo di bonario componimento del 12.12.2008.

Successivamente, su istanza di SVICAT, il 24.04.2012, si è aperto un procedimento di mediazione innanzi all'OCMIE, in cui la stessa ha lamentato, nei confronti di FSE, la non corretta esecuzione all'accordo del 14.04.2009, raggiunto in sede di lodo arbitrale.

Con verbale di accordo del 24.04.2012, intervenuto nel procedimento di mediazione, SVICAT, a fronte della rinuncia alle pretese economiche derivanti dagli adempimenti e/o ritardi di FSE ha: **(i)** accettato di effettuare la consegna delle merci alla temperatura di 15 gradi centigradi; **(ii)** rinunciato a ricevere l'anticipo sulle forniture de 25% del fatturato dell'anno precedente) come previsto dall'accordo del 24.04.2009 intervenuto in sede di lodo arbitrale; **(iii)** rinunciato alla applicazione delle quote di interessi derivanti dai ritardati pagamenti per l'anno 2011; **(iv)** rinunciato agli interessi maturati e maturandi per i ritardati pagamenti per l'anno 2012; **(v)** applicherà lo sconto dell'1% per l'anno 2012 sulla base imponibile del fatturato; applicato dal gennaio 2013 uno sconto del 2% sulla base imponibile del fatturato annuale.

Successivamente, Svicat, con comunicazione del 22.01.2016, ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere nei confronti di FSE per il pregresso motivo del contendere e contestualmente ha manifestato la propria disponibilità a continuare dal 1° gennaio 2016 il servizio di fornitura, nelle more che venga espletata una futura gara pubblica di aggiudicazione.

Con Disposizione SGC/D/05 del 28 gennaio 2016, il Commissario, a seguito della sopra detta comunicazione, *«attesa la necessità di assicurare la fornitura di gasolio, ha disposto per ragioni di somma urgenza, nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ed al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio nell'interesse pubblico, l'affidamento della fornitura di gasolio all'Impresa Svicat S.r.l.»*

Conseguentemente, FSE con prot. SGC/51 ha affidato alla Svicat la fornitura del gasolio ad uso ferroviario ai sensi dell'art. 221, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 136/2006 e s.m.i. – CIG 6572354E15.



12. Rapporti contrattuali tra FSE, Sintass S.r.l. e HDI Assicurazioni S.p.A.

Premesse

I rapporti contrattuali intercorrenti tra FSE e Sintass S.r.l. concernono la prestazione da parte di quest'ultima, a favore della prima, di servizi di consulenza ed assistenza di *broker* di assicurazione, ivi comprese la gestione di tutti i contratti di assicurazione in corso fino alla loro naturale scadenza, nonché l'assistenza nella predisposizione dei bandi di gara per la scelta della compagnia. Il contratto è stato sottoscritto in data 17.06.2003 e rinnovato per un tempo indeterminato in data 30.05.2006.

In merito al contenuto di tale contratto, si rimanda a quanto chiarito al § 5.9 del presente Report.

Osservazioni

Le singolarità riscontrate attengono sostanzialmente a due profili: **(i)** la procedura di selezione del broker; **(ii)** la *ricorrenza dell'affidamento del servizio assicurativo alla medesima società*.

(i) Procedura di selezione del broker

In merito all'obbligatorietà dell'adozione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del *broker*, si rilevano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Il T.A.R. Abruzzo (Pescara), con la Sentenza del 26.07.2006, n. 397, ha statuito che *«atteso che il broker d'assicurazioni svolge un'attività connotata da profili intellettuali consistente in una prestazione di assistenza e collaborazione con il soggetto assicurando, per la scelta del broker deve ritenersi legittimo, da parte della pubblica amministrazione, il ricorso alla trattativa privata, istituto normativamente previsto, quale ipotesi derogatoria, cui è possibile fare ricorso "se ciò sia ritenuto più conveniente", interpellando sempre più ditte (canoni di trasparenza e parità di trattamento), specie quando si tratti di un servizio di tipo intellettuale, per cui si può anche prescindere dalla pubblicazione del bando di gara, se la prestazione richiesta sia di natura tecnica e sia ipotizzabile una particolare prestazione, propedeutica ed ausiliare per il successivo svolgimento di un'ulteriore gara»*. Di tutt'altro avviso il T.A.R. Campania (Napoli) che, con la Sentenza del 20.03.2008, n. 1449, sebbene con riferimento ad una controversia regolata, *ratione temporis*, dal D.Lgs. n. 157/995 (normativa che precede quella dettata dal Codice degli Appalti), ha manifestato chiaramente una propensione per l'applicabilità al contratto di brokeraggio delle regole dell'evidenza pubblica, ritenendo di condividere l'opinione più rigorosa secondo cui: *«tendenzialmente, il contratto di brokeraggio [...] deve essere stipulato previo espletamento di una procedura di gara, in attuazione dei principi, di matrice anche comunitaria, di trasparenza, buon andamento e concorrenzialità»*. Per completezza si rileva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con Segnalazione AS623 del 20.10.2009 *«Affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni»* ha determinato che *«i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione»*. Inoltre l'Autorità ha rilevato che *«permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara»* sottolineando come tale *«prassi determina forti pregiudizi concorrenziali»*.

A tal riguardo, va sottolineato che, quale che sia la tesi fatta propria da FSE, dalla documentazione esaminata non si evince né il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza né, a seguito dell'entrata in vigore del Codice degli appalti, l'osservanza del principio di rotazione dei fornitori, né, tantomeno, le motivazioni che starebbero alla base delle deroghe a tali principi.

(ii) Ricorrenza dell'affidamento dei servizi di assicurazione alla medesima società

Dalle informazioni fornite dal Management della Società risulta che la società HDI Assicurazioni S.p.A. ha vinto una gara indetta per l'affidamento del servizio assicurativo nel 2011. A seguito di tale procedura l'affidamento del servizio è stato prorogato fino al 2013. In tale anno è stata indetta nuovamente una gara per l'affidamento del servizio per la durata di due anni. Tale gara è stata revocata a seguito dell'aggiudicazione provvisoria della stessa alla società Fondiaria SAI S.p.A. con Disposizione dell'Amministratore Unico, Avv. Luigi Fiorillo, n. SGC/D/9 del 21.02.2014. Le ragioni addotte a sostegno della revoca erano che (i) la gara non aveva previsto la copertura assicurativa per la linea elettrica, linea elettrica di imminente realizzazione; (ii) che dopo circa tre mesi dalla data della disposizione sopra detta sarebbe scaduto anche il contratto assicurativo che concerne il trasporto su gomma e sarebbe stato quindi meno oneroso per la Società svolgere una gara unica per il trasporto ferroviario e quello su gomma; (iii) che l'aggiudicataria provvisoria era stata sottoposta a commissariamento da parte dell'IVASS per irregolarità tecniche ed amministrative.

In merito, va sottolineato che dalla disposizione di cui sopra non sembrano rispettati i presupposti stabiliti dall'art. 21 – *quinquies* della Legge n. 241/1990 per la revoca del provvedimento amministrativo. Tale disposizione stabiliva, nella formulazione allora vigente, che «per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge». Invero, le ragioni addotte dall'AU per la revoca del bando non danno conto di quali siano i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto ovvero la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che ricorrerebbero, anche solo singolarmente, nel caso di specie, limitandosi a riportare circostanze certamente già conosciute all'atto dell'indizione della gara ovvero fatti che, a tutto concedere, avrebbero potuto comportare l'esclusione di un concorrente, ma giammai la revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, il servizio affidato ad HDI è stato prorogato di 2 mesi in 2 mesi fino al 28 febbraio 2015, in palese violazione del principio di rotazione dei fornitori di cui al Codice degli Appalti, nonché di pubblicità e trasparenza delle procedure di selezione dei medesimi.

In merito alla proroga dell'originario contratto, va precisato che la stessa non appare essere sorretta da adeguata motivazione, atteso che la stessa si è protratta per un tempo talmente lungo che difficilmente appare sostenibile che la Società non abbia potuto organizzare una procedura di gara ad evidenza pubblica. In merito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che *«in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara»* (Cons. Stato, Sent. n. 3391/2008).



13. Personale con incarichi dirigenziali

Premesse generali

Con riferimento alla posizione dei dirigenti in forza presso FSE, si precisa che è stata fornita la seguente documentazione:

- (i) il prospetto dei dipendenti aggiornato al 2014 («**Prospetto**»);
- (ii) l'organigramma societario risultante a seguito della riorganizzazione attuata dal Commissario («**Organigramma**»);
- (iii) la copia delle lettere di nomina a dirigente e di aggiornamento del trattamento economico e delle mansioni afferenti alla posizione del Sig. Luigi Albanese;
- (iv) le comunicazioni concernenti la posizione lavorativa del Sig. Sandro Pacella.

Pertanto, le analisi di seguito esposte si basano esclusivamente sulle evidenze emergenti dalla suindicata documentazione. Si precisa, inoltre, che, in costanza di interviste presso la sede societaria, siamo stati informati, dal momento che non è precisato nella documentazione fornita, che il contratto collettivo di lavoro applicabile è il «Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali» stipulato tra la Confindustria e Federmanager (di seguito, «CCNL Dirigenti»).

Dall'analisi del Prospetto, si ricava che FSE annoverava tra i suoi dipendenti n. 11 dirigenti, ovverosia i Sig.ri Luigi Albanese, Francesco Paolo Angiulli, Nicola Di Cosola, Giuseppe Formica, Francesco Larocca, Enrico Lumaca, Sandro Pacella, Nicola Porcelli, Cosimo Re, Luciano Rizzo e Riccardo Zotti.

FSE non ha fornito un prospetto aggiornato dei dipendenti in modo da poter verificare se i soggetti sopra menzionati sono tuttora in forza ovvero se siano state effettuate nuove nomine a dirigenti. Tuttavia, dal confronto incrociato della documentazione messa a disposizione e, in particolar modo, dall'Organigramma, si presume che il personale con mansioni dirigenziali di FSE sia il seguente:

- Sig. Luigi Albanese – Prevenzione e Protezione / Servizio Progettazione ed Investimenti / Trasporto Ferrovia / Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Sig. Francesco Paolo Angiulli – Trasporto Autolinee;
- Sig. Vito Bottalico – Sistema Ambiente;
- Sig. Alessandro De Paola – Direzione Tecnica, Sistemi, Progettazione ed Investimenti e sottodivisione Servizio Sistemi;
- Sig. Nicola Di Cosola – Servizio Legale;

Osservazioni

Si precisa che non si possiedono sufficienti informazioni in merito alle posizioni ricoperte dal personale con qualifica dirigenziale prima dell'adozione del nuovo Organigramma. In considerazione di ciò, non è possibile effettuare valutazioni su possibili criticità derivanti dalla sussistenza di posizioni di conflitto di interesse (e.g. l'aver ricoperto contemporaneamente la posizione di controllore e controllato) ovvero dalla configurazione di ipotesi di demansionamento.

Si precisa che, dalla lettura del verbale di assemblea dei soci del 15 marzo 2015, la Società avrebbe sostituito il CCNL Dirigenti con quello stipulato tra ASSTRA e Federmanager del 27.04.2010.

Personale con incarichi dirigenziali

- Sig. Giuseppe Formica – Direzione Servizio e sottodivisione Manutenzione Infrastruttura;
- Sig. Enrico Lumaca – Direzione Risorse Umane, Relazioni Industriali, Sviluppo Commerciale e Servizi all'Utenza;
- Sig. Nicola Porcelli – Direzione Amministrazione Finanza Bilancio
- Sig. Cosimo Re – Bari – Taranto – Lecce Servizio Produzione e M.M.R. Autolinee;
- Sig. Riccardo Zotti – Servizio Sviluppo Commerciale e Servizi all'Utenza / Sistema Qualità.

Si ricava, conseguentemente, la presenza di due nuovi soggetti (i Sig.ri Vito Bottalico ed Alessandro De Paola) e l'assenza nell'Organigramma di tre soggetti presenti invece nel Prospetto (i Sig.ri Francesco Larocca, Sandro Pacella e Luciano Rizzo) di cui non si ha evidenza, per il terzo, del mantenimento della qualifica di dipendente mentre per i primi due delle mansioni attribuite.

Analisi della posizione del Sig. Luigi Albanese

Con comunicazione del 24.07.2007 (Prot. AU/76), l'Amministratore Unico, l'Avv. Luigi Fiorillo, informa il Sig. Luigi Albanese della nomina a dirigente di grado III, ai sensi della tabella aziendale delle qualifiche del personale dirigente, con la mansione di «Responsabile del Servizio Produzione Ferrovia Bari» a partire dal 01.08.2007. Nella medesima comunicazione, è specificato che il luogo di lavoro è fissato a Bari, con la riserva per FSE di trasferire il dirigente presso altra sede. Con comunicazione del 24 luglio 2007 (Prot. AU/78), l'Amministratore Unico, l'Avv. Luigi Fiorillo, informa il Sig. Luigi Albanese che il trattamento economico mensile prevedrà la corresponsione di €5.000,00 lordi mensili per 14 mensilità, rimandando per quanto non previsto alle disposizioni del CCNL Dirigenti.

Con comunicazione del 07 giugno 2012 (Prot. AU/71), l'Amministratore Unico, l'Avv. Luigi Fiorillo, informa il Sig. Luigi Albanese che, con delibera n. 6 del 25 maggio 2012, lo stesso è stato nominato «Responsabile per le attività concernenti il rispetto della normativa ambientale» ed il nuovo avanzamento quale Dirigente Capo a partire dal 01.06.2012, con un incremento annuo di €20.000,00 lordi, fermi restando gli incrementi contrattuali per anzianità spettanti ai sensi del CCNL Dirigenti.

Si precisa che, nella stessa comunicazione, si dà evidenza dell'avvenuta attribuzione al dirigente di ulteriori incarichi oltre a quello previsto nella comunicazione di nomina del 24 luglio 2007: il medesimo risulta essere, difatti, sia «Responsabile del Sistema di gestione per la Sicurezza del lavoro» sia «Sostituto del Direttore di Esercizio ex art. 6 D.M. Trasporti 15.05.1993», tuttavia, non abbiamo evidenza di documentazione a supporto di tale nuove attribuzioni di incarichi. Infine, con comunicazione del 06 marzo 2014, l'Amministratore Unico, l'Avv. Luigi Fiorillo, informa il Sig. Luigi Albanese, che risulta essere responsabile del «Servizio Produzione Ferrovia» e «Responsabile per la Sicurezza del Lavoro», che la retribuzione annua lorda è fissata, a decorrere dal 01 gennaio 2014, in € 150.000,00 da corrispondersi in 14 mensilità di ammontare pari ad € 10.714,28. Le stessa comunicazione precisa che, con il ruolo paga del mese di marzo, si sarebbe provveduto alla corresponsione delle differenze retributive per i mesi di gennaio e febbraio.

In merito alla posizione del Sig. Luigi Albanese

(i) si ribadisce che, stante l'incompletezza della documentazione afferente sia alla posizione del Sig. Luigi Albanese sia alla struttura societaria al momento della nomina e delle successive attribuzioni, non è possibile esprimere alcuna valutazione sulla sussistenza di eventuali criticità legate all'effettivo espletamento delle mansioni;

(ii) per quanto concerne il rispetto del CCNL Dirigenti, anche in questo caso, si rileva che la documentazione è incompleta dal momento che non è possibile verificare il rispetto delle disposizioni di cui al contratto collettivo applicato (quali l'adesione ai fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa come PREVINDAI/FASI e la stipula delle polizze assicurative). Va segnalato, dal momento che non abbiamo ricevuto copia della tabella aziendale delle qualifiche del personale dirigente adottata da FSE, in cui si presume siano stati determinati i gradi da attribuire ai dirigenti, che non è stato possibile verificare il corretto «inquadramento» del dirigente a seguito dell'attribuzione di ulteriori incarichi oltre che della maturata anzianità;

Analisi della posizione del Sig. Sandro Pacella

Per quanto concerne la documentazione relativa al rapporto contrattuale con il Sig. Sandro Pacella, ci è stata fornita esclusivamente una comunicazione (Prot. 14020) del 15.05.2013 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sig. Maurizio Lupi, con cui quest'ultimo segnalava la presenza del dirigente di FSE presso il Gabinetto del Dicastero delle Infrastrutture dei Trasporti dal 2003 come membro dei seguenti gruppi: il Gruppo ad Alto Livello diretto da Karel Van Miert, il Gruppo di Lavoro relativo al progetto Wider Europe sul Corridoio 8 (Bari – Durazzo – Sofia – Varna) nonché come partecipante ai lavori relativi al trasporto pubblico locale. Nella comunicazione, si segnala la necessità per il Sig. Sandro Pacella di continuare a seguire i progetti in quanto, sia nel Corridoio Helsinki – La Valletta (di cui fa parte il Corridoio 8) sia nell'area Balcani, il ruolo del nodo di Bari è rilevante e, quindi, di converso anche quello di FSE, che opera in tale nodo.

Con comunicazione del 30.05.2013 (Prot. AU/49), l'Amministratore Unico, l'Avv. Luigi Fiorillo, informa il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sig. Maurizio Lupi, della disponibilità alla permanenza del Sig. Sandro Pacella presso il dicastero.

Con comunicazione del 30.05.2013 (Prot. AU/50), l'Amministratore Unico, l'Avv. Luigi Fiorillo, autorizza il Sig. Sandro Pacella, in accoglimento della richiesta giunta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a «continuare la sua attività presso il Gabinetto del predetto Dicastero, nell'ambito dei lavori e progetti afferenti sia il Corridoio 8 oggi inserito integralmente nel corridoio Helsinki – La Valletta almeno nel semento italiano e cioè nel tratto Napoli – Bari – Brindisi – Lecce – Taranto, sia l'area dei Balcani e della realizzazione del «Nodo di Bari» che vedono la ns. Società grandemente cointeressata».

Alla luce di quanto sopra, di conseguenza, risulta che dal 2003 ad oggi, il Sig. Sandro Pacella abbia prestato la propria attività presso il Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In merito alla posizione del Sig. Sandro Pacella

Sulla sola base della documentazione in nostro possesso, non è possibile chiaramente individuare l'istituto che regola tale modalità di prestazione lavorativa. Infatti, dal momento che il Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non risulta essere una sede di FSE, non può trattarsi di un trasferimento. In considerazione della durata e del vincolo della temporaneità che deve necessariamente sussistere, non si può nemmeno ritenere configurata l'ipotesi di una trasferta. Parimenti, non sembra possibile neanche parlare di distacco. Per quanto concerne quest'ultima fattispecie, infatti, occorre precisare che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente un lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Stante tale nozione, anche in questo caso, non si dispongono di informazioni sufficienti per ritenere integrate le due condizioni principali, ovvero sia la temporaneità, interpretata come durata non definitiva e predeterminata in relazione alla permanenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante, e la sussistenza di un interesse «specifico, rilevante, concreto e persistente» (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 1/2016) della Società/FSE.

In considerazione di quanto sopra, sarebbe, dunque, opportuno, al fine di ultimare l'analisi della posizione del Sig. Sandro Pacella, ottenere le informazioni mancanti e la relativa documentazione a supporto in modo da poter esprimere una valutazione sulla particolarità del rapporto in esame.

Conclusioni

Alla luce della documentazione fornita non è possibile esprimere una valutazione complessiva sulla gestione dei dirigenti di FSE posto che, come sembrerebbe emergere anche dalla poca e lacunosa documentazione fornita, non sembra essere esistente un sistema organico e strutturato degli incarichi attribuiti al personale dirigenziale, i quali vengono modificati, su base temporale, senza apparenti motivazioni.

Parimenti non sembra essere esistente un piano di deleghe e procure che abbia formalizzato i poteri attribuiti ai dirigenti nello svolgimento delle proprie mansioni nonché degli incarichi ulteriori (i.e. «Sostituto del Direttore di Esercizio ex art. 6 D.M. Trasporti 15.05.1993»; etc.), pertanto, allo stato, non si è reso possibile perimetrare formalmente la concreta operatività dell'organizzazione aziendale, stante anche l'impossibilità di ricondurre l'intero organico dirigenziale, così come comunicatoci, al nuovo organigramma societario.

Da ultimo, stante la carenza documentale, non è possibile esprimere valutazioni generali inerenti l'asserito «distacco» di alcuni dirigenti della Società presso enti/società esterne. Ed invero, l'unica documentazione fornita afferisce alla posizione del Sig. Pacella, la quale – come anche argomentato precedentemente - non è, allo stato, riconducibile a nessuno degli istituti previsti dalla normativa vigente che disciplinano la modifica della sede di lavoro, per la mancanza, nella pratica, degli elementi essenziali per la configurazione dell'istituto medesimo.



14. Rapporti contrattuali tra FSE ed il Gruppo EPC (EADE S.r.l., Informa S.r.l., EPC S.r.l.)

Premesse

I rapporti contrattuali intercorrenti tra FSE ed il Gruppo EPC (EAD S.r.l., Informa S.r.l., EPC S.r.l.) destano particolare attenzione per la numerosità e l'oggetto dei contratti sottoscritti con dette società.

Per semplicità espositiva, si analizzeranno i rapporti con EAD S.r.l., fermo restando che si è rilevato il medesimo modus operandi anche nei confronti di Informa S.r.l. ed EPC S.r.l..

In particolare, dalla documentazione analizzata risulta che FSE abbia concluso, solo nel 2015, con EAD S.r.l. n. 18 contratti per la prestazione di servizi informatici.

Osservazioni

Le singolarità riscontrate attengono alla legittimità dei contratti rispetto alla normativa dettata dal Codice degli Appalti.

Considerato l'oggetto dei contratti, ovvero la gestione dei servizi informatici relativi al sistema di connettività di FSE, la procedura di affidamento degli stessi non sembra conforme alle disposizioni dettate dal Codice degli appalti. La procedura per l'affidamento di tali servizi consisteva in una richiesta di offerta inviata da FSE ad EAD S.r.l., in una risposta di quest'ultima contenente la proposta ed in una comunicazione di accettazione di FSE con la quale si precisava che il valore del contratto era inferiore alla soglia stabilita dall'art. 215 del Codice degli Appalti per i settori speciali.

La norma appena richiamata stabilisce che la soglia comunitaria per i settori speciali, al superamento della quale trovano applicazione le norme stabilite dalla Parte III del Codice per i settori speciali, è pari ad € 422.000 per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi (importo che deve intendersi sostituito con € 387.000 ai sensi di quanto disposto dal Regolamento della Commissione 30 novembre 2009, n. 1177 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE).

Dalla documentazione analizzata si evince che FSE, piuttosto che bandire una gara per l'affidamento della gestione dei servizi informatici relativi a tutto il sistema di connettività di FSE, abbia stipulato singoli contratti aventi per oggetto prestazioni molto simili tra di loro ovvero moltiplicato il numero dei contratti sottoscritti per ogni settore aziendale interessato. A titolo di esempio, si pensi all'oggetto dei contratti di cui alle determinazioni di accettazione dell'Amministratore Unico dalla n. AU/1 alla n. AU/6, tutte del 08.01.2015, ovvero: «Monitoraggio, aggiornamento e verifica dello stato della rete informatica aziendale» (AU/1), «Controllo della sicurezza della rete informatica aziendale» (AU/2), «Controllo, manutenzione e aggiornamento delle connessioni ai sistemi informatici aziendali, ai server, ai sistemi operativi ed ai server installati» (AU/3), «Monitoraggio e controllo dei sistemi operativi e dei servizi installati sui server destinati al controllo degli smartphones aziendali» (AU/4), «Monitoraggio e controllo delle apparecchiature hardware presenti nella rete informatica aziendale» (AU/5), «Aggiornamento sulla intranet ed internet aziendale» (AU/6). Ancora, per ogni settore aziendale si è sottoscritto un contratto, sempre in data 08.01.2015, per il monitoraggio ed il controllo dei sistemi informatici. Nello specifico si tratta di servizi destinati a Servizio Commerciale e Traffico (AU/7), Servizio Produzione Autolinee (AU/8), Servizio Prevenzione e Protezione (AU/10), Servizio Produzione Ferrovia (AU/11), Servizio Risorse Umane (AU/12), Servizio Impianti Elettrici (AU/13), Servizio Manutenzione (AU/14).

A ben vedere, tali contratti hanno per oggetto prestazioni di servizi alquanto omogenee che ben avrebbero potuto formare oggetto di un unico affidamento tramite le procedure stabilite dalla parte III del Codice degli Appalti. Ciò vale a maggior ragione se si considera solo che il valore complessivo dei contratti sopra menzionati è pari ad € 985.200,00 e che gli stessi sono stati sottoscritti tutti nella medesima data.

Alla luce di tali considerazioni, non è dato riscontrare il fondamento logico dell'affidare separatamente i servizi oggetto dei contratti, tutti riconducibili all'attività di gestione dei servizi informatici relativi al sistema di connettività della Società, mancanza di logicità che si traduce in una palese violazione del principio del divieto di frazionamento forzoso degli affidamenti, in merito al quale si rimanda a quanto dettagliatamente precisato al § 2.1. Inoltre, considerando il numero elevato di affidamenti, l'aver assegnato lo stesso servizio sempre al medesimo soggetto potrebbe costituire anche violazione del principio di rotazione, in merito al quale si rimanda a quanto dettagliatamente precisato al § 2.3.

Da ultimo, si rileva che l'eccessivo ricorso della Società a collaborazioni esterne è stata oggetto di specifica censura da parte del Collegio Sindacale (*cfr* verbali n. 77/2014 e 74/2013).

Section	Page	Allegati	Page
Indice	4	Glossario	144
Executive Summary	5	Indice della documentazione analizzata	146
Sezione I - Due diligence report	8		
Parte I - Contrattualistica	9		
Parte II - Contenzioso	58		
Sezione II - Focus legali	63		
Allegati	143		

Allegati	Page
Glossario	144
Indice della documentazione analizzata	146

Glossario

FSE, Cliente, Società	Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.p.A.	MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
€k, €000	Euro migliaia	MIT	Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
€m	Euro milioni	n.a., n/a	Non applicabile
MLN	Milioni	O.A.	Oneri accessori
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione	OdV	Organismo di Vigilanza
art.	articolo	PVC	Processo Verbale Constatazione
AU	Amministratore Unico	R.T.I.	Raggruppamento Temporanea d'Impresa
AVCP	Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	RP	Regione Puglia
BNL	Banca Nazionale del Lavoro	RUP, R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento
c.	comma	s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
c.d., cd.	così detto	T.A.R.	Tribunale Amministrativo Regionale
ca.	circa		
cfr	confronta		
CIG	Codice identificativo gara		
CNPAIA	Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti		
D.Lgs	Decreto Legislativo		
DD	Due Diligence		
DL	Decreto Legge		
e.g., i.e.	esempio		
gg	giorni		
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale		
IRAP	Imposta Regionale Attività Produttive		
IRES	Imposta Reddito Persone Giuridiche		
KPI	Key Performance Indicator		
L.	Legge		

Allegati	Page
Glossario	144
Indice della documentazione analizzata	146

1.1 Contratto di servizio per l'esercizio delle ferrovie ex art. 8 D.Lgs. n. 422/1997 FSE/Regione Puglia del 21.12.2009

2.1. Contratto per la consulenza, l'assistenza legale e il coordinamento delle attività legali tra FSE e Associazione professionale "Schiano & Partners" del 12.07.2012

2.2. Contratto per la consulenza, l'assistenza legale e il coordinamento delle attività legali tra FSE e "Schiano & Partners"/Avv. Angelo Schiano/ Avv. Pino Laurenzi del 12.06.2013

2.3. Convenzione per la disciplina del rapporto di consulenza ed assistenza legale tra FSE e Avv.ti Luciano Ancora e Giovanni Portaluri del 04.04.2001

2.4. Convenzione per la disciplina del rapporto di consulenza ed assistenza legale tra FSE e Avv. Lucio Riccardi del 29.12.2010

2.5. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Legalitax del 08.01.2013

2.6. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Legalitax del 01.07.2013

2.7. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Legalitax del 24.07.2014

2.8. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 17.06.2013

2.9. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 03.09.2013

2.10. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 12.12.2013

2.11. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 22.01.2014

2.12. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 22.01.2014

2.13. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 22.01.2014

2.14. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 22.01.2014

2.15. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 22.01.2014

2.16. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 22.01.2014

2.17. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 20.05.2014

2.18. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 30.05.2014

2.19. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Associato Vernola del 06.02.2015

2.20. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Studio Legale Bortone & Partners del 17.04.2013

2.21. Contratto di consulenza tecnica professionale tra FSE e Avv. Stefania Maritati del 25.07.2006

3.1. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Fausto Vittucci & C. Sas del 01.10.2015

3.2. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e High Management Consulting del 27.04.2012

3.3. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE e Dott. Giovanni Luca Cezza del 20.12.2011

4.1. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE ed Atena S.r.l. del 21.10.2013

4.2. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia del 11.10.2012

4.3. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia del 22.01.2014

4.4. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia del 10.03.2014

4.5. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia del 16.04.2014

4.6. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia del 19.06.2014

4.7. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Prof. Ing. Giancarlo Chiaia del 06.08.2015

4.8. Contratto di conferimento di incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 03.05.2010

4.9. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 21.06.2011

4.10. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 07.05.2012

4.11. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 10.05.2012

4.12. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 10.05.2012

4.13. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 11.05.2012

4.14. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 31.01.2014

4.15. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 16.01.2015

4.16. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 16.01.2015

4.17. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 16.01.2015

4.18. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed il Dott. Vito Lombardo del 16.01.2015

4.19. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE ed Ing. Sandro Simoncini del 16.12.2013

4.20. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.21. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.22. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.23. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.24. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.25. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.26. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.27. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.28. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.29. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.30. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.31. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 17.07.2013

4.32. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 04.03.2015

4.33. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 04.03.2015

4.34. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 04.03.2015

4.35. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 04.03.2015

4.36. Contratto di conferimento incarico professionale tra FSE e Dott. Giorgio Garrone del 09.03.2015

4.37. Conferimento di incarico professionale (Lettera di Incarico Prot. n. 1/951 e Disciplinare di Incarico) tra FSE e l'Ing. Prato del 19.05. del 1993

4.38. Accordo Transattivo e conferimento di Incarichi professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tra FSE e Prato Engineering S.r.l del 28.07.2011

4.39. Accordo Transattivo e conferimento di Incarichi professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tra FSE e Prato Engineering S.r.l del 28.07.2011

4.40. Conferimento di incarico professionale da FSE all'Ing. Prato del 12.06.2006

4.41. Conferimento di incarico professionale da FSE all'Ing. Prato del 29.06.2006

4.42. Accordo Transattivo e conferimento di Incarichi professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tra FSE e Prato Engineering S.r.l, del 28.07.2011

4.43. Conferimento di incarico di supporto al R.U.P. da FSE a Prato Engineering S.r.l. del 28.07.2011, 05.07.2013, 22.07.2013, 26.07.2013, 17.06.2015

5.1. Contratto di inventariazione archivio tra FSE ed Avv. Cezza del 26.05.2009

5.2. Contratto di inventariazione archivio tra FSE ed Avv. Cezza del 30.05.2011

5.3. Contratto di inventariazione archivio tra FSE ed Avv. Cezza del 19.12.2013

5.4. Contratto di realizzazione archivio storico tra FSE ed Avv. Cezza del 18.01.2005

5.5. Contratto di realizzazione archivio storico tra FSE ed Avv. Cezza del 16.12.2013

5.6. Contratto tra FSE e Dott.ssa Rita Giannuzzi del 25.01.2005

- 5.7. Contratto tra FSE ed Dott.ssa Rita Giannuzzi del 18.12.2013
- 5.8. Contratto tra FSE e HDI Assicurazioni S.p.A. del 27.02.2015
- 5.9. Contratto di consulenza ed assistenza di broker di assicurazione tra FSE e Sintass S.r.l. del 17.06.2003
- 6.1. Contratto di fornitura tra FSE e Pojazdy Szynowe PESA w Bydgoszczy Spółka Akcyjna Holding de 12.06.2006
- 6.2. Contratto per l'assistenza al sistema di e-government degli acquisti tra FSE e Servizi di Informazione e Lavoro S.r.l. del 25.05.2005
- 6.3. Contratto per la gestione dei servizi informatici relativi alla contabilità finanziaria, ruoli paga ed all'elaborazione dati tra FSE e Centro Calcolo S.r.l. del 15.11.2006
- 6.4. Contratto per la gestione dei servizi informatici relativi a bigliettazione, ticket pasto, assistenza e manutenzione software, archiviazione ottica tra FSE ed Eltel s.r.l. del 15.11.2006
- 6.5. Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature e procedure informatiche tra FSE e Bit Informatica Meridionale S.r.l. del 15.11.2006
- 6.6. Contratto di utilizzo dei locali e servizi uffici tra FSE e Sogeea S.p.A. del 23.01.2013
- 6.7. Procedura di mediazione presso organo OCMIE tra FSE e Sogeea S.p.A.
- 7.1. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL del 13.07.2012
- 7.2. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL del 11.11.2014
- 7.3. Contratto quadro di costituzione di pegno di crediti del 17.12.2014
- 7.4. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL del 29.07.2014
- 7.5. Contratto di costituzione di pegno su conto corrente del 29.07.2014
- 7.6. Contratto di finanziamento tra FSE e BNL del 29.07.2014
- 7.7. Contratto di costituzione di pegno su conto corrente del 29.07.2014
- 7.8. Contratto Quadro di pegno di Crediti IVA del 29.07.2014
- 7.9. Contratto di locazione finanziaria tra FSE ed Unicredit leasing S.p.A.
- 7.10. Contratto di locazione finanziaria tra FSE ed Unicredit leasing S.p.A.
- 7.11. Contratto di locazione finanziaria tra FSE e Banca Italease S.p.A. del 10.11.2004
- 7.12. Contratto di locazione finanziaria tra FSE e Banca Italease S.p.A.
- 10 comunicazioni, datate 18.12.2015, dell'Avv. Ancora in merito allo stato del contenzioso giuslavoristico



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.